

Accademia Italiana di Scienze Forestali

**PROPOSTA DI  
LEGGE QUADRO  
FORESTALE**

*a cura di*

Orazio Ciancio e Susanna Nocentini



---

FIRENZE 2001

ORAZIO CIANCIO, docente di Assestamento forestale – Università degli Studi di Firenze – è Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali, Segretario generale dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali e Coordinatore generale del Progetto di Legge Quadro Forestale.

SUSANNA NOCENTINI, docente di Assestamento dei parchi e delle riserve naturali – Università degli Studi di Firenze – è Segretaria del Comitato di Redazione della Rivista «L'Italia forestale e montana» e Segretaria scientifica del Progetto di Legge Quadro Forestale.

*Lo studio è stato realizzato nell'ambito della Convenzione «Progetto di Legge Quadro Forestale» tra la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l'Accademia Italiana di Scienze Forestali.*

© 2001 Accademia Italiana di Scienze Forestali  
50123 Firenze - Piazza T. Edison, 11

ISBN 88-87553-03-3

Tipografia Coppini - Firenze

## INDICE

Introduzione.....	Pag.	7
Partecipanti alla elaborazione della proposta di Legge Quadro Forestale .....	»	11
Iter del progetto .....	»	15
Commento alla proposta di Legge Quadro Forestale .....	»	21
Relazione introduttiva alla proposta di Legge Quadro Forestale ..	»	31
Proposta di Legge Quadro Forestale .....	»	37
 ALLEGATI		
Allegato A - Raccolta della legislazione italiana a carattere forestale .....	»	61
Allegato B - Leggi consultate di Paesi europei in materia forestale, con particolare riguardo a Stati con organizzazione federale e ai testi reperibili presso la Biblioteca dell'Istituto Universitario Europeo.....	»	89
Allegato C - Analisi comparata tra la legislazione forestale svizzera, tedesca, austriaca e la Legge Forestale della Regione Toscana .....	»	93
Allegato D - Bibliografia .....	»	131
Allegato E - Verbali delle riunioni		
Comitato tecnico scientifico		
<i>Verbale n. 1</i> .....	»	151
<i>Verbale n. 2</i> .....	»	159
<i>Verbale n. 3</i> .....	»	167
Commissione ristretta		
<i>Verbale n. 1</i> .....	»	179
<i>Verbale n. 2</i> .....	»	185
Commissione ristretta integrata		
<i>Verbale n. 1</i> .....	»	191
<i>Verbale n. 2</i> .....	»	195
<i>Verbale n. 3</i> .....	»	203
<i>Verbale n. 4</i> .....	»	211
Incontri con testimoni privilegiati		
<i>Verbale n. 1</i> .....	»	223
<i>Verbale n. 2</i> .....	»	233
<i>Verbale n. 3</i> .....	»	247
<i>Verbale n. 4</i> .....	»	255



## INTRODUZIONE

L'Accademia Italiana di Scienze Forestali non è certamente nuova a intraprese come quella che qui oggi viene presentata. Già nel 1966 il primo Presidente e fondatore dell'Accademia, Generoso Patrone, presentò con una relazione scritta di suo pugno, i lavori di una Commissione che, istituita tre anni prima, aveva elaborato una «legge per la tutela del suolo e del bosco e per la protezione della natura».

A tale indagine avevano collaborato oltre a valenti studiosi e tecnici forestali, due illustri giuristi quali Carlo Frassoldati e Enzo Capaccioli.

Quasi venti anni dopo, nel 1984, viene stampato uno «studio di una legge cornice per la tutela dei boschi, dei pascoli montani e dei terreni soggetti a dissesto idrogeologico».

Una folta Commissione dell'Accademia, articolata in gruppi di lavoro, aveva con impegno studiato per anni i nuovi problemi nati non solo dal progresso economico e sociale della nostra Patria, ma in special modo dall'avvenuto trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste, come sancito dalla nostra Costituzione.

La proposta di legge è costituita da 4 titoli e consta di ben 41 articoli. Una lucida relazione che precede il testo, illustra i principi ispiratori e informatori della nuova disciplina, fra i quali mi piace ricordare la «trasparenza» e la «chiarezza».

Se si esamina la composizione della Commissione si vede bene quanti valenti studiosi abbiano contribuito all'iniziativa. Fra i giuristi spiccano i nomi di Emilio Romagnoli ed Antonio Carrozza.

Tale secondo studio, come il primo, non ebbe un seguito in Parlamento, anche se il Presidente de Philippis nella premessa scriveva che l'indagine era propositiva «in vista della

tanto attesa» e sono sue parole «presentazione in Parlamento di una o più leggi cornice regolanti la complessa materia ...».

Dopo più di quindici anni nei quali tanti eventi si sono succeduti e molto è mutato anche l'atteggiamento della gente comune nei riguardi dei problemi ambientali, all'Accademia è stata affidata dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche la preparazione di una Legge Quadro Forestale.

Questo nuovo studio doveva tener conto, a mio avviso, di alcune grandi novità. Siamo di fronte a un'Europa, dopo tanti secoli, eccedentaria per molti prodotti della terra, con grandi aree montane abbandonate e in cui la foresta recupera ampi spazi.

Per la nostra Italia, molto più avvertita dei pericoli che corre l'ambiente, e limitatamente al settore che ci interessa, quali sono state le novità? Ne ricorderei tra le tante tre sole.

La prima è l'istituzione con la legge 349 del 1986 del Ministero dell'Ambiente. La seconda è il varo, dopo tante proposte avanzate da molti Ministri, della legge sulla difesa del suolo, la 183 del 1989, con l'istituzione delle Autorità di bacino. Infine, ultima novità, ma da tenere di particolare conto ai fini del nostro studio, le leggi forestali regionali di cui si sono appunto dotati alcuni Enti regionali.

Veniamo al nostro lavoro. Venne subito istituita, dopo l'affidamento nel dicembre 1997 da parte della Direzione, una Commissione coinvolgendo l'intero Consiglio accademico e includendovi sia rappresentanti della Direzione Generale che Accademici particolarmente competenti. Procedemmo per gradi chiedendo e ottenendo il parere di tanti amici provenienti dalle più varie istituzioni e con esperienze molto diversificate, come ben si vede dal nutrito elenco allegato. Molto numerosi sono stati gli incontri caratterizzati da vivaci discussioni con piccoli gruppi di esperti. Non poche le sedute con più ampia partecipazione sia a Roma che in sede accademica.

Il risultato di questo modo di procedere è stato, a mio parere, molto buono perché tiene conto delle opinioni non solo di Accademici, ma anche di coloro che operano nel CNEL, nel Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nei parchi e nelle riserve, negli uffici regionali, nelle associazioni ambientaliste e nei sindacati. Mi consentirete pertanto di essere orgoglioso di quanto è stato fatto.

L'articolato è stato trasmesso alla Direzione Generale committente nel settembre del 2000.

Spero proprio che la proposta di legge stavolta abbia un cammino più agevole dei nostri precedenti studi e che, alla fine, l'Italia si possa dotare di una Legge Quadro Nazionale della cui urgente necessità l'intera Accademia non ha certo dubbi.

La gratitudine sincera dell'Accademia e mia personale va a tutti colori che hanno in vario modo collaborato consentendoci di pervenire a buoni risultati.

Desidero, concludendo, ringraziare di cuore l'amico Orazio Ciancio che ha effettivamente guidato tutta l'indagine e di cui tutti i partecipanti hanno potuto constatare le imprevedibili ma indubie doti di giurista e Susanna Nocentini per il solerte impegno nell'opera di segreteria.

La Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche ha, con la consueta sensibilità, fornito i mezzi necessari per l'espletamento dell'intero studio e di questo le siamo particolarmente riconoscenti.

Firenze, 30 marzo 2001

*Fiorenzo Mancini*



## PARTECIPANTI ALLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

MANCINI Fiorenzo - Presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali - Presidente del Comitato tecnico scientifico

CIANCIO Orazio - Segretario generale dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali - Presidente Commissione ristretta e Coordinatore generale

NOCENTINI Susanna - Accademia Italiana di Scienze Forestali - Segretaria scientifica

Hanno partecipato alle riunioni:

ABRAMI Alberto - Accademia Italiana di Scienze Forestali

ALFONSI Luigi - Rappresentante Regione Veneto

AVENA Gaetano - C.F.S.

BAGNARESI Umberto - Accademia Italiana di Scienze Forestali

BOGGIA Luigi - Accademia Italiana di Scienze Forestali

BORTOLI Pietro Luigi - Rappresentante Regione Fiuli Venezia Giulia

CARBONE Antonio - Segretario nazionale FLAI-CGIL

CARUSO Camillo - C.F.S.

CAVALLI Stefano - Ente Parco Naturale Migliarino - S. Rossore- Massaciuccoli

CIANFONI Augusto - Segretario nazionale FISBA-CISL

COLAONE Mauro - Rappresentate Provincia Autonoma di Trento

CORGNATI Marco - Rappresentante Regione Piemonte

CORONA Piermaria - Consigliere Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali

DI CROCE Giuseppe - Direttore generale C.F.S.

DI GIROLAMO Cesidio - C.F.S.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

DUCOLI Vittorio - Direttore del Parco Foreste Casentinesi,  
Rappresentante Associazione Italiana Direttori Aree  
Protette

FATICA Vincenzo - Vice Presidente Federforeste

FERRARI Pierluigi - Presidente Federforeste

GAMBETTI Daniele - Rappresentate Coldiretti

GIANNINI Raffaello - Accademia Italiana di Scienze Forestali

GIORDANO Ervedo - Accademia Italiana di Scienze Forestali

GIORDANO Nicolò - C.F.S.

GRASSI Gennaro - Rappresentante Regione Campania

GRAZI Silvano - Accademia Italiana di Scienze Forestali

GROHMANN Francesco - Rappresentante Regione Umbria

HOFMANN Amerigo - Accademia Italiana di Scienze Forestali

IMPRONTA Andrea - Rappresentante CNEL

ISOPI Raffaella - C.F.S.

LASEN Cesare - Rappresentante Federazione Italiana Parchi e  
Riserve Naturali

LICINI Franco - Rappresentante Regione Piemonte

LOMBARDI Paolo - Rappresentante WWF

MADDALENA Paolo - Magistrato

MARIANO Angelo - C.F.S.

MARINELLI Augusto - Accademia Italiana di Scienze Forestali

MARTINELLI Fausto - C.F.S.

MARZUOLI Carlo - Direttore del Dipartimento di Diritto  
Pubblico dell'Università di Firenze

MASUTTI Luigi - Accademia Italiana di Scienze Forestali

MATTIA Franco - C.F.S.

MURGIA Lorenzo - Segretario regionale FLAI-CGIL Toscana

PANI Francesca - Rappresentante Legambiente

PAPICCIO Pasquale - Segretario nazionale UILA-UIL

PETTENELLA Davide - Rappresentante CNEL

PIRAZZOLI Maurizio - Rappresentante CNEL

RAGNO Domenico - Rappresentante Regione Puglia

ROCCO Massimiliano - Rappresentante WWF

PARTECIPANTI ALLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TOMASETTI Remo - Presidente Associazione Nazionale  
Dottori in Scienze Forestali

VACCARI Stefano - MIPAF

VALBONESI Enzo - Presidente Federazione Italiana Parchi e  
Riserve Naturali

ZANONI Gianni - C.F.S.

ZONI Paolo - Rappresentante Federforeste

Suggerimenti alla varie bozze di articolato sono pervenuti dai  
seguenti esperti:

BONECHI Marcello

BORGHETTI Marco

CORONA Elio

DEL FAVERO Roberto

GABBRIELLI Antonio

HIPPOLITI Giovanni

MAETZKE Federico

MARCHETTI Marco

OTTAVIANI Claudio

PIUSSI Pietro

SCARASCIA-MUGNOZZA Giuseppe

Hanno collaborato:

BARBATI Anna

CHIRICI Gherardo

CORDASCO Giulio

FERRARI Barbara

MARIUCCI Dino

MOROSI Caterina

PAGANO Michele

PIEMONTESE Franco

PUCCIONI Giovanna



## ITER DEL PROGETTO

La Convenzione per la realizzazione dello studio «Progetto di Legge Quadro Forestale» tra il Ministero per le Politiche Agricole, Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche, e l'Accademia Italiana di Scienze Forestali è stata stipulata il 12 dicembre 1997.

La durata era di un anno. Il Progetto è iniziato regolarmente. Per necessità operative sono state richieste e concesse alcune proroghe. Lo studio si è concluso il 31 marzo 2001.

Il progetto di Legge Quadro Forestale è stato elaborato, sotto il coordinamento dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali, da un *Comitato tecnico scientifico* e da una *Commissione ristretta* costituiti *ad hoc*.

Del *Comitato tecnico scientifico* hanno fatto parte:

Fiorenzo MANCINI (Presidente), Alberto ABRAMI, Gaetano AVENA, Umberto BAGNARESI, Luigi BOGGIA, Camillo CARUSO, Orazio CIANCIO, Raffaello GIANNINI, Ervedo GIORDANO, Silvano GRAZI, Amerigo HOFMANN, Paolo MADDALENA, Augusto MARINELLI, Luigi MASUTTI, Susanna NOCENTINI (Segretaria scientifica).

La *Commissione ristretta* è stata così composta:

Orazio CIANCIO (Presidente e Coordinatore generale), Alberto ABRAMI, Gaetano AVENA, Amerigo HOFMANN, Paolo MADDALENA, Susanna NOCENTINI (Segretaria scientifica).

In data 8 marzo 2000, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, Vannino Chiti, in risposta a una richiesta dell'allora Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Paolo De Castro, ha comuni-

cato i nominativi dei rappresentanti regionali incaricati di partecipare all'elaborazione del progetto di Legge Quadro Forestale:

Luigi ALFONSI - Rappresentante Regione Veneto; Pietro Luigi BORTOLI - Rappresentante Regione Friuli Venezia Giulia; Gennaro GRASSI - Rappresentante Regione Campania; Francesco GROHMANN - Rappresentante Regione Umbria; Franco LICINI - Rappresentante Regione Piemonte; Domenico RAGNO - Rappresentante Regione Puglia; il rappresentante del CNEL, incaricato di partecipare all'elaborazione del progetto di Legge Quadro Forestale, è stato Maurizio PIRAZZOLI.

La Commissione ristretta, pertanto, dal 23 maggio 2000 è stata così integrata:

Orazio CIANCIO (Presidente e Coordinatore generale), Alberto ABRAMI, Luigi ALFONSI, Gaetano AVENA, Pietro Luigi BORTOLI, Gennaro GRASSI, Francesco GROHMANN, Amerigo HOFMANN, Franco LICINI, Paolo MADDALENA, Maurizio PIRAZZOLI, Domenico RAGNO, Susanna NOCENTINI (Segretaria scientifica).

L'elaborazione del Progetto di Legge Quadro Forestale ha seguito un *iter* articolato nelle seguenti fasi:

- 1) *analisi*, volta a fornire elementi conoscitivi sul quadro normativo in materia forestale e ambientale a livello europeo, nazionale e regionale;
- 2) *elaborazione*, in cui è stata redatta una bozza del testo di legge;
- 3) *validazione*, tramite incontri con testimoni privilegiati;
- 4) *stesura* del testo definitivo della proposta di Legge Quadro Forestale.

5) *pubblicazione* dei risultati e preparazione del sito Web.

Il Comitato tecnico scientifico ha provveduto a fornire suggerimenti e informazioni alla Commissione ristretta.

Il lavoro svolto dalla *Commissione ristretta* ha riguardato la raccolta, l'analisi e l'organizzazione di tutti i dati necessari, la stesura di una bozza di articolato, l'organizzazione e la valutazione di incontri con testimoni privilegiati, la stesura finale del testo.

In particolare, nella prima fase, si è proceduto:

- al reperimento, alla valutazione e all'archiviazione delle leggi italiane in materia forestale;
- a un'indagine bibliografica della letteratura italiana riguardante le norme in materia forestale;
- all'individuazione delle leggi in materia forestale reperibili presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze;
- a un'analisi comparata delle leggi forestali statali europee, con particolare attenzione alle leggi quadro statali emanate da Paesi a struttura federale (Svizzera, Germania e Austria).

A questa prima fase hanno partecipato anche esperti e specialisti appositamente incaricati.

Sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase, si è proceduto alla stesura di una bozza di articolato. Il lavoro è stato condotto attraverso lo scambio continuo di informazioni, anche per via telematica, fra i componenti della Commissione ristretta. Il risultato è stato ottenuto con un processo di verifica e di aggiustamento continuo coordinato dal Presidente e dalla Segretaria scientifica.

In una serie di incontri con testimoni privilegiati sono state raccolte ulteriori informazioni e acquisiti vari suggerimenti. Hanno partecipato i seguenti rappresentanti di enti locali, categorie sociali, organizzazioni professionali, sindacali

e di categoria, associazioni ambientaliste e enti pubblici interessati al problema forestale:

Associazione Italiana Direttori Aree Protette; Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali; CNEL; Coldiretti; Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali; Federforeste; FISBA-CISL; FLAI-CGIL; FLAI-CGIL Toscana; Legambiente; Provincia Autonoma di Trento; UILA-UIL; WWF Italia.

Sulla base delle indicazioni scaturite, la *Commissione ristretta integrata* ha preparato la stesura definitiva del testo che è suddiviso in 6 Titoli e 25 articoli.

L'ultima bozza della proposta di Legge Quadro Forestale è stata inviata alla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche del Ministero per le Politiche Agricole, in data 2 agosto 2000. Il testo definitivo è stato inviato in data 20 settembre 2000.

Dal momento della stesura del testo definitivo, fino allo scadere della Convenzione, sono stati preparati per la stampa la relazione introduttiva alla legge e gli altri allegati che sono parte integrante dell'iter di elaborazione del progetto. Tutto il materiale prodotto è stato raccolto in un CD-Rom.

Il lavoro si è concluso con la consegna dei seguenti elaborati:

1. testo della proposta di Legge Quadro Forestale;
2. relazione introduttiva a commento del testo;
3. raccolta della legislazione forestale italiana;
4. elenco delle leggi consultate dei Paesi Europei in materia forestale, con particolare riguardo a Paesi con organizzazione federale e ai testi reperibili presso la biblioteca dell'Istituto Universitario Europeo;
5. analisi comparata tra la legislazione forestale svizzera, tedesca, austriaca e la Legge forestale della Regione Toscana;

6. banca dati bibliografici sul diritto forestale;
7. verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, della Commissione ristretta, della Commissione ristretta integrata e degli incontri con testimoni privilegiati;
8. CD-Rom contenente i sopra elencati documenti.

Firenze, 30 marzo 2001

*Orazio Ciancio*  
*Susanna Nocentini*



## COMMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

### 1. INTRODUZIONE

In Italia la materia forestale è tuttora sostanzialmente regolata dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Questa legge, che all'atto della promulgazione pose, sotto vari aspetti, la nostra legislazione forestale in una posizione avanzata rispetto a quelle di altri paesi europei, non è sfuggita all'usura del tempo.

Il contesto socioeconomico e le esigenze di regolamentazione delle risorse forestali italiane hanno subito negli ultimi decenni un profondo mutamento. Il bosco è un sistema biologico complesso, considerato sempre più un bene di interesse pubblico.

Anche a livello culturale è acquisita la convinzione che ogni turbativa, in contrasto con i delicati e complessi meccanismi che regolano l'equilibrio dinamico dell'ecosistema bosco, provoca danni solo parzialmente riassorbibili che da molti sono considerati intollerabili.

Nuove funzioni e ruoli produttivi e sociali hanno determinato una ulteriore crescita dell'importanza, ma anche della complessità, del sistema forestale. Oltre alle mutate condizioni ambientali, economiche e sociali, va poi sottolineato che è significativamente mutato il quadro di riferimento istituzionale, con il decentramento delle competenze amministrative alle Regioni e Province Autonome.

In ragione di tutto ciò, si rende indispensabile ripensare gli strumenti normativi per favorire la coerenza tra politiche di tutela delle risorse e di valorizzazione economica, tra strategie di lungo periodo e di breve periodo, tra linee direttrici di politica forestale e ambientale a livello comunitario e internazionale e attività legislativa a livello regionale.

La mancanza di una aggiornata legge quadro forestale ha indotto non poche Regioni a provvedere alle più urgenti esigenze in materia con l'emanazione di normative spesso solamente integrative della legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono così risultate ulteriormente amplificate le carenze di integrazione e di impulso verso una moderna e coordinata politica e programmazione forestale sull'intero territorio nazionale.

L'assetto normativo complessivo necessita dunque di ritrovare coerenza a livello nazionale, attraverso la redazione di una apposita legge quadro forestale che sia di riferimento per le realtà regionali e che sia in concordanza con l'odierna realtà dello sviluppo e della cooperazione e integrazione tra i paesi dell'Unione Europea.

In tale direzione, il progresso delle scienze forestali, da una parte, e le mutate condizioni economiche, sociali e istituzionali, dall'altra, rappresentano valide ragioni perché l'attuale legislazione forestale nazionale sia, più che aggiornata o integrata, sostituita con una proposta nuova e originale, al contempo flessibile e a contenuto propositivo.

## 2. LINEE GUIDA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La stesura della presente proposta di legge, frutto dell'attività coordinata dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali, è stata strutturata in riferimento a quattro linee guida:

- fornire precise indicazioni giuridiche in merito all'armonizzazione con le linee direttrici della politica forestale e ambientale a livello comunitario e internazionale e al raccordo dell'attività legislativa condotta a livello regionale;
- sottolineare i temi della sostenibilità, della diversità e dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale, in un'ottica secondo cui, accanto ai valori d'uso (diretto e indi-

- retto) dei sistemi forestali, assumessero specifica rilevanza anche i valori d'opzione e di esistenza del bosco;
- valorizzare le risorse culturali, umane e tecnologiche per la promozione di processi di sviluppo compatibili con il contesto ambientale e istituzionale;
  - redigere un testo di legge con pochi articoli e i cui contenuti avessero carattere di principi piuttosto che di regole, al fine di creare un quadro comune di base per aiutare le Regioni e Province Autonome a legiferare in modo esauritivo e compiutamente coordinato, ma senza entrare in specificità di loro esclusiva competenza.

La proposta di legge elaborata è composta da 25 articoli, ripartiti in 6 titoli.

Da un punto di vista concettuale, la proposta elaborata sottende un cambiamento culturale, sociale e politico che si riferisce e si incentra sul tema dello sviluppo ecocompatibile, che in campo forestale si identifica con «gestione sostenibile».

In questo contesto, la formulazione del testo di legge elimina l'incertezza su alcuni aspetti nodali dell'attuale ordinamento forestale e tenta di dare applicazione alle nuove conoscenze sui fondamenti teorici e sulle modalità operative della gestione forestale, al fine di conseguire una migliore funzionalità del sistema bosco, esaltandone le funzioni paesaggistiche, ecologiche (*sensu lato*) e di protezione della natura oltre a quelle classiche di produzione di beni e di servizi, di conservazione del suolo e di regimazione delle acque.

### 3. ASPETTI INNOVATIVI

Tra i temi affrontati dalla proposta di legge elaborata emergono alcuni aspetti di peculiare innovatività, che di seguito vengono estrapolati e sinteticamente commentati.

### Titolo I. *Disposizioni generali*

- Sono statuiti i principi di carattere generale (art. 1) concernenti la valenza del *bosco quale sistema biologico complesso con valore intrinseco e bene ambientale, culturale ed economico di rilevante interesse per la collettività*. Viene stabilito che il sistema forestale debba svilupparsi in armonia con i principi della *gestione sostenibile delle risorse naturali* e della *conservazione della biodiversità*.
- Le finalità della legge sono la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema bosco. In particolare l'attenzione è rivolta alla difesa idrogeologica del territorio, alla conservazione della biodiversità, alla protezione del paesaggio e dell'ambiente, alla gestione sostenibile e alla rinaturalizzazione del bosco, all'economia forestale e alle sue filiere, alla conoscenza degli ecosistemi forestali, alla promozione della cultura forestale, al turismo e alla ricreazione, alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore (art. 2).
- Viene definita la *nozione di bosco* (art. 3): lo Stato si attiene agli standard di superficie forestale stabiliti dall'Unione Europea, mentre ciascuna Regione o Provincia Autonoma stabilisce i propri standard, con riferimento a: valori di larghezza, estensione e copertura; specie arboree e arbustive considerate forestali; dimensione delle radure e dei vuoti.
- Viene specificatamente definito che cosa è *arboricoltura da legno* (art. 3), al fine di poter differenziare questa attività, sotto il profilo tecnico e giuridico, dalla nozione di selvicoltura.

### Titolo II. *Conoscenza e pianificazione*

- La redazione dell'*inventario forestale nazionale* (art. 4) costituisce l'indispensabile momento conoscitivo a monte del

- piano forestale nazionale. Viene previsto che l'inventario sia revisionato e redatto in conformità alle indicazioni stabilite dall'Unione Europea e dagli accordi internazionali di settore. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono predisporre i loro strumenti di conoscenza dei sistemi forestali secondo standard tecnici armonizzati con l'inventario forestale nazionale.
- Viene prevista l'istituzione dell'*elenco dei boschi monumentali* di pregio naturalistico, storico, paesistico, culturale e selvicolturale e l'istituzione dell'*elenco degli alberi monumentali* di pregio naturalistico, storico, paesistico, culturale ed etnobotanico (art. 5).
  - La *pianificazione viene riconosciuta come strumento prioritario per la gestione sostenibile del bosco* (art. 6).
  - Viene data applicazione alla esigenza di sintetizzare e unificare gli obiettivi e le linee di intervento nel settore forestale sull'intero territorio italiano attraverso l'approvazione e l'attuazione di un *piano forestale nazionale* (art. 6). Oltre a costituire un riferimento per il concreto allineamento della politica forestale italiana agli impegni assunti in sede europea e internazionale, viene previsto che il piano contenga un consistente insieme di risorse da erogare alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle disponibilità del fondo nazionale per le foreste (art. 22).
  - Viene promossa la pianificazione per la gestione del bosco a livello regionale, aziendale e interaziendale attraverso la redazione e la revisione di appositi piani da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. I piani definiscono le linee di tutela, valorizzazione e sviluppo del settore forestale (art. 7).
  - In materia di gestione e conservazione dei boschi, tutti gli strumenti di pianificazione devono conformarsi al Piano forestale nazionale e ai Piani regionali (art. 8).

Titolo III. *Tutela del bosco e limiti di uso*

- Non è ammessa *la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura* (art. 9) e viene introdotto il principio di *compensazione* secondo cui, ove la suddetta trasformazione sia, in via eccezionale, autorizzata per superiori motivi di interesse pubblico, debba essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni nudi di pari superficie (art. 10).
- Sono vietate le attività che compromettono la conservazione e la funzionalità del bosco; tali attività sono definite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. La legge vieta la costruzione di infrastrutture e di manufatti in vicinanza del bosco: la distanza minima è regolamentata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 11).
- La legge mantiene vincolati gli interventi di trasformazione del bosco al controllo amministrativo previsto in materia di tutela dei beni ambientali (art. 12).
- Le prescrizioni e i provvedimenti in materia di lotta fitosanitaria sono emanati dallo Stato, mentre il controllo sullo stato fitosanitario del bosco e sulla esecuzione delle forme di lotta è esercitato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. La legge obbliga i proprietari o i possessori di boschi a informare tempestivamente gli organismi competenti in caso di attacchi parassitari o di danni al bosco di altra origine (art. 13).
- Viene stabilito che *azioni prioritarie nella difesa dagli incendi boschivi sono gli interventi colturali finalizzati alla loro prevenzione* (art. 14).
- Stante l'esclusiva competenza amministrativa delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di incendi, viene conferito *potere sostitutivo allo Stato* nel caso in cui detti Enti non adempiano in modo adeguato ai loro compiti (art. 14).

- Viene altresì introdotto l'istituto della *sostituzione* affinché gli Enti locali possano provvedere alla gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado (art. 15).

#### Titolo IV. *Attività selvicolturali e gestione del bosco*

- Viene riconosciuto che le *attività forestali sono strumento fondamentale* per la tutela degli ecosistemi e dei connessi aspetti paesaggistici, per la salvaguardia idrogeologica del territorio, per la prevenzione di processi di degrado, per lo sviluppo dell'economia forestale e montana e delle sue filiere. L'esercizio di queste attività deve altresì tenere conto della complessità del sistema bosco (art. 16).
- Nel bosco governato a fustaia *il taglio raso e le utilizzazioni aventi effetti equivalenti sono vietate. È altresì vietata la conversione da fustaia a ceduo* (art. 17).
- I tagli boschivi consentiti in base alla disciplina vigente non sono soggetti all'autorizzazione prevista in materia di tutela dei beni ambientali (art. 18).
- Ove si debba far ricorso all'impianto artificiale, per la *rinovazione* dei boschi, per la loro ricostituzione, rinfoltimento, e ampliamento, deve essere utilizzato materiale vivaistico di specie native della medesima zona in cui deve eseguirsi la loro messa a dimora (art. 19).
- La legge promuove e sostiene l'*ecocertificazione* della gestione selvicolturale e dei prodotti forestali, in accordo con le procedure definite dall'Unione Europea e gli indirizzi stabiliti in ambito internazionale e resi esecutivi a livello nazionale (art. 20).

#### Titolo V. *Promozione del settore forestale*

- Lo Stato promuove e sostiene lo sviluppo della *ricerca forestale*. Vengono istituiti *l'osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali e*, di intesa con la

- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, *l'ufficio permanente per il coordinamento dell'attività tecnica e amministrativa forestale* (art. 21).
- Viene prevista l'istituzione del *fondo nazionale per le foreste*, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio dello Stato (art. 22). Il fondo è finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del piano forestale nazionale, all'esecuzione dell'inventario forestale nazionale e agli interventi per:
    - compensare chi esegue interventi in bosco negativi dal punto di vista finanziario, ma utili per la funzionalità del bosco, la tutela dell'ambiente e il superamento di squilibri ecologici;
    - valorizzare, conservare e recuperare il valore storico-culturale e paesaggistico del bosco;
    - pianificare e gestire i boschi in forma associata;
    - eseguire impianti specializzati di arboricoltura da legno;
    - prevenire gli incendi boschivi;
    - prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico;
    - valorizzare economicamente i beni e i servizi del bosco attraverso il miglioramento dei processi di filiera che assicurino un'offerta più favorevole sul mercato, nonché attraverso strumenti di ecocertificazione dei prodotti e dei processi produttivi (art. 23).
  - Vengono configurate le modalità per *agire sulla leva fiscale e su quella creditizia* al fine di agevolare il miglioramento del patrimonio forestale, l'accorpamento di aziende forestali, l'esecuzione di interventi e opere di prevenzione dagli incendi e l'acquisto di macchine e attrezzature forestali (art. 23).
  - Gli enti pubblici e quelli per l'amministrazione dei beni di uso civico devono destinare una *percentuale dei ricavi*

*della gestione dei beni forestali di proprietà a interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi (art. 23).*

*Titolo VI. Disposizioni finali*

- Le attività di conservazione e di gestione dei boschi sono regolate dalla presente legge e dalle altre norme emanate in attuazione delle disposizioni in essa previste (art. 24).
- La legge conferisce alle associazioni di protezione ambientale la possibilità di proporre azioni risarcitorie che spettino allo Stato e agli altri enti territoriali ai sensi di tale legge, relative al danno ambientale conseguente alla distruzione, o compromissione, o alterazione dei boschi (art. 25).

Firenze 30 marzo 2001

*Orazio Ciancio  
Piermaria Corona  
Amerigo Hofmann  
Susanna Nocentini*



## RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

1. Il quadro istituzionale delineato dalla legislazione degli ultimi anni nel senso di un esteso conferimento di funzioni ai poteri pubblici locali (in particolare la legge n. 59/1997 ed i relativi decreti legislativi di attuazione, a cominciare da quello che specificamente interessa questo settore: il d. lgs. n.143/1997) ed il conseguente snellimento e riordinamento degli apparati governativi statali e degli enti nazionali (d. lgs. n. 300/1999, d. lgs. n. 303/1999, d. lgs. n. 419/1999) rendono ancor più necessario ed attuale un intervento legislativo nazionale in materia forestale: alle ragioni di tutela del bosco si aggiungono quelle volte a permettere una effettiva e produttiva attuazione delle più generali trasformazioni in atto.

Invero, non è possibile immaginare che un disegno volto a riorganizzare le Amministrazioni Pubbliche nella direzione di uno sviluppo delle autonomie locali, ma anche, nel contempo, del rafforzamento della capacità di indirizzo di ogni livello di governo (da quello nazionale a quello comunale), possa effettivamente realizzarsi e conseguire gli obiettivi prefissati senza un contestuale adeguamento della normativa concernente la disciplina sostanziale delle funzioni e delle attività. Questo vale, in particolare, in materia forestale, dove il complessivo sistema di governo e di amministrazione è tuttora costretto a muoversi in un contesto in parte ancora dominato dagli schemi del R.D. n. 3267/1923 e da una serie di modifiche tanto rilevanti quanto peraltro bisognose di essere coordinate e sistematizzate in un insieme che risulti organico e coerente sia in riferimento agli aspetti che entrano a comporre l'oggetto da disciplinare sia in riferimento al nuovo assetto istituzionale generale, caratterizzato da valori ed esi-

genze istituzionali nuovi: autonomia, partecipazione, trasparenza, semplificazione.

D'altra parte, su questa strada spingono anche gli elementi ricavabili dalle esperienze maturate in sede regionale, che possono ben essere valorizzati nel quadro di una legge forestale nazionale che sappia delineare principi fondamentali e obiettivi essenziali e comuni da perseguire.

Un intervento legislativo come quello proposto è dunque il modo – oggi – per tutelare e il bene forestale e insieme le stesse novità maturate e in corso di maturazione sul versante dell'organizzazione dei rapporti fra i pubblici poteri e delle tecniche di regolazione dei rapporti fra privati e amministrazione.

Se, poi, dovesse giungere al traguardo quella più radicale riorganizzazione, cosiddetta «federalista», delle istituzioni della Repubblica, quale è prevista dalle proposte di modifica costituzionale, la bozza in esame offrirebbe comunque un utile modello per il «nuovo» legislatore.

2. Questa ulteriore redazione di una proposta di legge forestale nasce dalla considerazione che il bene «bosco» debba essere oggetto di un'autonoma e specifica tutela. La sua sorte potrebbe infatti essere paradossale: il bene, proprio perché è talmente rilevante da condizionare il conseguimento di altri interessi pubblici (ambiente, paesaggio, difesa del suolo, ecc.), rischia di essere tutelato in modo non adeguato per la troppa attenzione che ad esso viene dedicata da discipline orientate alla salvaguardia di quegli altri interessi. Occorre dunque una normazione che lo metta al riparo dal pericolo di essere frammentato e assorbito in sistemi di tutela impostati e rivolti verso altre finalità. Non si tratta – naturalmente – di rivendicare spazi settoriali in danno di altri interessi; si tratta invece di avere per chiaro che la ricomposizione di un quadro specifico di tutela del bene bosco come tale è anche

l'unica strada per tutelare quegli altri interessi (paesaggistici, ambientali, ecc.) che dal buon governo del bosco possono essere appunto soddisfatti.

A queste esigenze sono in particolare destinati i Titoli I e II, che introducono una disciplina determinata alla luce sia dei riferimenti comunitari che dell'autonomia regionale. Il Titolo primo intende definire il bene ed i fini, gli obiettivi, i valori da tutelare, e ciò con specifica attenzione (né potrebbe essere altrimenti) alle connotazioni tecnico-scientifiche dell'oggetto della disciplina, le quali pongono vincoli di ordine reale, che non possono essere pretermessi; il Titolo secondo individua la regola di fondo che deve guidare l'intervento in materia – il principio dell'azione per programmi, a tutti i livelli, e in relazione a tutti i soggetti: istituzioni pubbliche e operatori economici –, indica le linee essenziali del rapporto fra amministrazione statale e regionale cercando di inserirsi nello schema ricavabile dagli interventi legislativi più recenti (legge n. 499/1999), precisa i rapporti con le altre pianificazioni.

Si deve inoltre sottolineare la particolare attenzione dedicata (sin dall'intitolazione) alle esigenze conoscitive, che sono riprese in ulteriore considerazione nel Titolo sulla promozione del settore forestale (artt. 21-23).

3. Apposite parti sono riservate alla conformazione del bene «bosco» ed alle utilità che ne possono derivare (Titoli III e IV).

Al riguardo, le esigenze a cui far fronte sono molteplici ed in parte non sempre facilmente componibili.

Innanzitutto, dinanzi ad una disciplina risalente, che per ciò solo è divenuta un moltiplicatore di incertezze applicative, specie in considerazione del profondo mutamento del contesto, vi è il bisogno di definire testi normativi con il maggior possibile tasso di «certezza», e dunque anche di semplicità.

Poi, occorre una disciplina dell'intervento pubblico che sia insieme efficiente ed efficace e al tempo stesso non inutilmente – o sproporzionatamente – paralizzante per le attività di utilizzazione del bene protetto, tanto più che il bene trova nell'utilizzazione ben governata e controllata (e non nell'immobilismo) uno degli strumenti fondamentali per la sua effettiva salvaguardia.

Si è cercato pertanto di indicare i valori essenziali da proteggere; di prevedere un sistema di controllo amministrativo che possa consentire e suggerire, in sede regionale, procedure semplificate; nel complesso, di provare a configurare una disciplina, specie in relazione al rapporto fra la tutela qui prevista e quella strutturata dal punto di vista dei beni ambientali (d. lgs. n. 490/1999), che possa (auspicabilmente) ridurre gli elementi di dubbio (e dunque, fatalmente, di freno, sia per le amministrazioni, sia per i cittadini e per gli operatori).

Quanto a profili di merito, è di notevole rilievo l'obbligo di rimboschimento compensativo, con cui si vuole evitare che il perseguimento di altre finalità debba sempre necessariamente tradursi in una riduzione del patrimonio boschivo.

4. Progressivamente configurati i contorni del bene protetto, sia mediante le definizioni ed i principi (Titolo I e titolo II), sia mediante la determinazione delle linee essenziali dei meccanismi dell'intervento di tipo conformativo e limitativo (Titolo III e Titolo IV), specifiche disposizioni (Titolo V) sono dettate per l'aspetto (altrettanto essenziale) della promozione e delle risorse. Come in precedenza anticipato si sottolinea il rilievo attribuito alla formazione ed alla ricerca ed alle misure anche di carattere organizzativo.

5. Infine, a conferma dell'attenzione posta verso i profili «applicativi» e della consapevolezza che una reale salvaguardia del bene protetto si può ottenere solo con un complesso di-

versificato quanto agli strumenti e pluralista quanto ai protagonisti, si segnala il Titolo VI, dove è precisato il rapporto fra la normativa in oggetto e altre normative (art. 24), e dove (art. 25) si ammettono alla legittimazione in giudizio per le azioni risarcitorie anche soggetti non pubblici ma espressione delle libere iniziative dei cittadini (le formazioni sociali costituite dalle associazioni ivi considerate).



# PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

## ***Titolo I - Disposizioni generali***

Art. 1 - *Principi*

Art. 2 - *Finalità*

Art. 3 - *Definizione di bosco e di arboricoltura da legno*

## ***Titolo II - Conoscenza e pianificazione***

Art. 4 - *Inventario forestale*

Art. 5 - *Elenco nazionale dei boschi e degli alberi monumentali*

Art. 6 - *Piano forestale nazionale*

Art. 7 - *Pianificazione regionale e piani aziendali*

Art. 8 - *Rapporti tra pianificazione forestale, territoriale e urbanistica*

## ***Titolo III - Tutela del bosco e limiti di uso***

Art. 9 - *Trasformazione del bosco*

Art. 10 - *Obbligo di rimboschimento compensativo*

Art. 11 - *Divieti*

Art. 12 - *Trasformazione del bosco e controllo in materia di tutela di beni ambientali*

Art. 13 - *Lotta fitosanitaria*

Art. 14 - *Incendi boschivi*

Art. 15 - *Sostituzione nella gestione del bosco*

## ***Titolo IV - Attività selvicolturali e gestione del bosco***

Art. 16 - *Principi e definizioni*

Art. 17 - *Tecniche selvicolturali*

Art. 18 - *Tagli boschivi e potere di controllo in materia di tutela dei beni ambientali*

Art. 19 - *Materiale forestale di moltiplicazione e Libro nazionale dei boschi da seme*

Art. 20 - *Ecocertificazione della gestione sostenibile a livello aziendale*

***Titolo V - Promozione del settore forestale***

Art. 21 - *Ricerca e formazione*

Art. 22 - *Fondo nazionale per le foreste*

Art. 23 - *Esenzioni fiscali e accantonamenti*

***Titolo VI - Disposizioni finali***

Art. 24 - *Semplificazione normativa*

Art. 25 - *Legittimazione all'azione risarcitoria per danno ambientale al bosco*

## ***Titolo I - Disposizioni generali***

### **Art. 1 (Principi)**

1. La presente legge fissa i principi fondamentali della materia forestale e costituisce norma di riforma economico sociale della Repubblica. Essa si applica a tutti i boschi: in proprietà pubblica, privata o in proprietà collettiva.

2. Il bosco è un sistema biologico complesso e rappresenta un bene ambientale, culturale ed economico.

3. Il settore forestale si sviluppa in armonia con i principi della gestione sostenibile del bosco in relazione all'interesse fondamentale della collettività nazionale, alla conservazione della biodiversità e in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea e alle convenzioni internazionali di settore.

### **Art. 2 (Finalità)**

1. Le finalità della presente legge sono la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema bosco e in particolare:

- a) la difesa idrogeologica del territorio, la salvaguardia del patrimonio idrico, la purificazione dell'aria, la conservazione della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente, la produzione legnosa e di altri prodotti tipici, il turismo e la ricreazione;
- b) la conservazione del bosco nella sua biodiversità, estensione, distribuzione e ripartizione geografica;
- c) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
- d) la rinaturalizzazione del bosco e il recupero dell'ambiente forestale;

- e) il miglioramento strutturale, infrastrutturale e la disciplina delle modalità di uso delle risorse forestali;
- f) il sostegno all'economia forestale e alle sue filiere con particolare riguardo allo sviluppo rurale e montano;
- g) la conoscenza degli ecosistemi forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario;
- h) la promozione della cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

### Art. 3

#### *(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)*

1. Agli effetti della presente legge, dell'articolo 146, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli effetti di ogni altra normativa in vigore nella Repubblica, i termini bosco e foresta sono considerati sinonimi; per bosco e foresta è da intendere quella entità che risulta definita in base ai successivi commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

2. In conformità agli standard definiti dall'Unione Europea, ogni superficie coperta da alberi o arbusti che svolge le funzioni di cui all'articolo 2, lettera a), è considerata bosco, salve le disposizioni che saranno dettate in attuazione del successivo comma 4.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di cui all'articolo 2, lettera a);
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e i vuoti all'interno del bosco.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di

Bolzano per il territorio di loro competenza possono stabilire:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) la dimensione delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi forestali, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. L'arboricoltura da legno di per sé sola non comporta l'assoggettamento a vincolo idrogeologico dei terreni su cui è esercitata. Essa è regolata dalle leggi e dai regolamenti di cui al successivo articolo 16, comma 4.

## ***Titolo II – Conoscenza e pianificazione***

### **Art. 4**

#### ***(Inventario forestale)***

1. Al fine di conoscere le risorse forestali il Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso il Corpo Forestale dello Stato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla redazione e alla revisione dell'Inventario forestale nazionale, in conformità agli standard dell'Unione Europea e in base agli accordi internazionali, nonché all'aggiornamento del sistema informativo della montagna.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano predispongono l'Inventario dei boschi nel territorio di propria competenza in armonia con l'Inventario forestale nazionale.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono a fornire al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati informativi sui sistemi forestali relativamente al territorio di propria competenza, inclusi i dati inerenti gli incendi boschivi e il deperimento dei boschi.

Art. 5

*(Elenco nazionale dei boschi e degli alberi monumentali)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'Elenco dei boschi e degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale, selvicolturale e etnobotanico nel territorio di loro competenza e dettano norme per la loro tutela e valorizzazione. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati riportati negli elenchi al fine di costituire l'Elenco nazionale dei boschi e degli alberi monumentali.

Art. 6

*(Piano forestale nazionale)*

1. La pianificazione è lo strumento prioritario per realizzare la gestione sostenibile del bosco. A modificazione di quanto previsto dall'articolo 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 499, le attività e gli interventi nel settore forestale sono governati, programmati e coordinati in base a un autonomo piano, definito «Piano forestale nazionale».

2. Il Piano forestale nazionale, anche in relazione a quanto previsto per i settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale, dal Documento programmatico agroalimentare di cui all'articolo 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 499, e nel quadro della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea di cui alla L. 16 aprile 1987, n. 183 e successivi re-

golamenti, contiene la specificazione delle linee generali della politica forestale e in particolare provvede a:

- a) verificare lo stato, le caratteristiche e la funzionalità del bosco in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia nazionale;
- b) indicare in via generale i criteri e le modalità per il controllo, la difesa e il monitoraggio delle risorse forestali, per la rinaturalizzazione degli ecosistemi forestali, per la valorizzazione del patrimonio legnoso nazionale, per l'incentivazione agli investimenti nel settore forestale, per la promozione della cultura forestale e della ricreazione e per la conservazione delle tradizioni locali;
- c) stabilire gli obiettivi strategici della programmazione nazionale nel settore forestale e indicare gli indirizzi di intervento nazionale, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i criteri generali di realizzazione e le previsioni di spesa;
- d) specificare le risorse finanziarie attivabili in via generale e annualmente sulla base delle disponibilità del Fondo nazionale per le foreste di cui all'articolo 22, nonché i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Piano forestale nazionale utilizza le risorse economiche di cui all'articolo 22.

4. Il Piano forestale nazionale è redatto, proposto e approvato secondo le competenze e con le procedure previste, in tema di Documento programmatico agroalimentare, del comma 5 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 499.

5. Il Piano forestale nazionale ha durata triennale. Può essere adeguato annualmente, secondo le competenze e con le procedure previste dal comma 6 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 499. In sede di prima attuazione, il piano deve comunque avere scadenza coincidente con quella del primo o del secondo Documento di programmazione agroalimentare.

6. I regimi di aiuto contenuti nel Piano forestale nazionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, sono notificati alla Commissione della Comunità Europea, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Questa procedura si applica anche alla notifica delle eventuali modifiche.

7. Il rapporto annuale al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e al Parlamento previsto dall'articolo 2, comma 11, della L. 23 dicembre 1999, n. 499, ricomprende anche lo stato di attuazione del Piano forestale nazionale.

#### Art. 7

##### *(Pianificazione regionale e piani aziendali)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge e alle indicazioni del Piano forestale nazionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.

2. In caso di mancata adozione del Piano regionale si provvede ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano promuovono il metodo della pianificazione anche per le attività e gli interventi di gestione del bosco a livello aziendale, interaziendale, sia in ambiti infra-regionali che in ambiti interregionali, e definiscono la tipologia e le modalità di elaborazione dei piani, nonché gli strumenti per il controllo della loro attuazione e per il loro periodico aggiornamento e adeguamento.

Art. 8

*(Rapporti tra pianificazione forestale, territoriale e urbanistica)*

1. Per quanto riguarda la conservazione e la gestione dei boschi, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione devono conformarsi al Piano forestale nazionale e ai Piani regionali di cui all'articolo 7.

***Titolo III – Tutela del bosco e limiti di uso***

Art. 9

*(Trasformazione del bosco)*

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco può essere ammessa esclusivamente se risulta compatibile con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la conservazione del paesaggio, con l'azione frangivento del bosco e con le condizioni di igiene ambientale locale e comunque obbliga al rimboschimento nei limiti di quanto previsto nell'articolo successivo.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano determinano, nel rispetto dei principi di idoneità tecnica delle strutture organizzative preposte, di efficienza, di efficacia e di semplificazione, i poteri amministrativi e le procedure necessari per la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'intervento di trasformazione del bosco. Detti poteri possono avere carattere preventivo o successivo a seconda della rilevanza degli interventi che si intendono realizzare. In ogni caso, per le attività definite dannose ai

sensi del successivo articolo 11 e delle conseguenti leggi regionali e provinciali, resta fermo il regime stabilito in base a tale norma.

Art. 10

*(Obbligo di rimboschimento compensativo)*

1. La trasformazione del bosco, salvo quanto previsto al successivo quinto comma, deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.

2. Il rimboschimento compensativo, comprensivo delle cure colturali nei tre anni successivi all'impianto, è attuato a cura e spese del soggetto autore dell'intervento e i relativi obblighi sono determinati contestualmente all'emanazione del provvedimento che legittima l'intervento o a seguito della denuncia presentata dall'interessato. La determinazione degli obblighi di rimboschimento compensativo è requisito di efficacia dei provvedimenti o delle dichiarazioni previste per la realizzazione dell'intervento di trasformazione del bosco.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.

4. In luogo del rimboschimento compensativo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il versamento di una quota in numerario corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e

destinano tale somma alla realizzazione di interventi di miglioramento forestale e ambientale nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

5. Quando l'intervento di trasformazione è finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono escludere l'obbligo di rimboschimento e prevedere interventi di miglioramento previsti al comma precedente.

6. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

#### Art. 11

#### *(Divieti)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire e tipizzare le attività che compromettono la conservazione e la funzionalità del bosco. Queste attività sono in principio vietate e possono essere consentite solamente per ragioni ritenute di interesse pubblico preminente e in ogni caso in via temporanea e subordinatamente ad oneri e condizioni idonei a ridurre il danno, secondo la disciplina adottata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. La costruzione di infrastrutture e di manufatti in vicinanza del bosco è vietata. È ammissibile solo nei casi in cui essa non pregiudica la conservazione e l'uso del bosco. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la distanza minima e regolamentano la realizzazione delle infrastrutture e manufatti nell'ambito dei piani paesistici o piani urbanistico-territoriali dando attuazione, in

particolare, alle norme per la prevenzione dagli incendi boschivi nella zona di interfaccia urbano-foresta.

Art. 12

*(Trasformazione del bosco  
e controllo in materia di tutela di beni ambientali)*

1. Gli interventi di trasformazione del bosco e quelli di cui al precedente articolo 11 restano comunque soggetti al potere di controllo amministrativo previsto in materia di tutela dei beni ambientali dall'articolo 151 e seguenti del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ove ricorrano i presupposti ivi stabiliti.

Art. 13

*(Lotta fitosanitaria)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali emana prescrizioni e provvedimenti in materia di lotta fitosanitaria.

2. Il controllo sullo stato fitosanitario del bosco e sulla esecuzione delle forme di lotta, preferibilmente con metodi biologici, è esercitato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione agli organismi competenti in materia della presenza di attacchi parassitari ovvero di danni al bosco aventi altra origine.

Art.14

*(Incendi boschivi)*

1. Azione prioritaria nella difesa del bosco dagli incendi è la prevenzione, effettuata attraverso la pianificazione, l'informazione, la sorveglianza e con interventi colturali finalizzati.

2. Le aree boscate percorse dal fuoco non possono avere destinazione di uso diversa da quella in atto prima dell'in-

condio fino a quando non sia avvenuta la totale ricostituzione dell'ambiente danneggiato dal fuoco. In caso di incendi ripetuti nella stessa area vale la situazione preesistente al passaggio del primo evento. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare destinazioni d'uso diverse per la realizzazione di opere pubbliche e per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Fatte salve le competenze dello Stato in materia di foreste e di Protezione Civile, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano:

- a) predispongono il piano antincendi boschivi;
- b) disciplinano le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- c) provvedono alle opere di prevenzione e alla sorveglianza antincendi;
- d) mettono in atto un servizio di previsione che determina il livello attuale di pericolo di incendio e indicano le attività in bosco vietate e le modalità di esercizio di quelle consentite in corrispondenza di periodi di elevato pericolo;
- e) organizzano il servizio di monitoraggio degli incendi;
- f) provvedono ai dispositivi di estinzione degli incendi boschivi;
- g) regolamentano le attività nei boschi percorsi da incendio.

4. In caso di inadempienza lo Stato si sostituisce alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 15

##### *(Sostituzione nella gestione del bosco)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dettano norme affinché gli enti locali si sostituiscano nella gestione del bosco abbandonato qualora esso sia affetto da gravi processi di degrado.

***Titolo IV – Attività selvicolturali e gestione del bosco***

Art. 16

*(Principi e definizioni)*

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia forestale e di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane.

2. Le attività selvicolturali sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, per assicurare aree di rifugio per la micro e la macrofauna selvatica, per prevenire processi di degrado.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare le attività selvicolturali in modo da assicurare la presa in considerazione della complessità del sistema ambientale e da garantire che l'uso del bosco persegua le finalità di cui all'articolo 2.

4. Al fine di assicurare normative di dettaglio adeguate alle varie situazioni ambientali e socio-economiche locali, provinciali, regionali e infraregionali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi regolamenti forestali o ne prevedono l'adozione da parte degli enti territoriali interessati. Questi regolamenti sostituiscono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 17

*(Tecnica selvicolturali)*

1. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi disposti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Il taglio a raso dei boschi governati a fustaia è vietato, ad eccezione di interventi necessari per la difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottano norme per la trasformazione della forma di trattamento nelle fustaie che risultino trattati a raso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. La coltivazione e l'uso del bosco ceduo devono essere disciplinati in modo che sia assicurato il rispetto delle funzioni di cui all'articolo 2, lettera a).

#### Art. 18

##### *(Tagli boschivi e potere di controllo in materia di tutela dei beni ambientali)*

1. I tagli boschivi consentiti in base alla disciplina vigente nelle singole zone in attuazione dei precedenti articoli 16 e 17 non sono soggetti all'autorizzazione prevista in materia di tutela dei beni ambientali dall'art. 151 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le attività e gli interventi diversi dai tagli boschivi rimane ferma la regolamentazione prevista dall'art. 152 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

#### Art. 19

##### *(Materiale forestale di moltiplicazione e Libro nazionale dei boschi da seme)*

1. Il materiale forestale di moltiplicazione destinato alle attività selvicolturali e all'arboricoltura da legno è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alle direttive dell'Unione Europea e alla legge nazionale o regionale di recepimento.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali istituisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di

Bolzano, il Registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione definito dall'Unione Europea e ammesso nel territorio italiano.

3. Ove per la rinnovazione dei boschi, per la loro ricostituzione, rinfoltimento e ampliamento, si debba far ricorso a impianto artificiale, per piantagione o per semina, il materiale forestale di moltiplicazione deve provenire dalla medesima zona o da zona affine, selezionato e certificato secondo le norme adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano predispongono il libro dei boschi da seme per il territorio di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Libro nazionale dei boschi da seme.

#### Art. 20

##### *(Ecocertificazione della gestione sostenibile a livello aziendale)*

1. Le modalità tecniche per la gestione sostenibile del bosco di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 16, comma 2 e 3, a livello aziendale possono essere oggetto di certificazione da parte di terzi secondo le procedure definite dall'Unione Europea e gli indirizzi stabiliti in ambito internazionale e resi esecutivi a livello nazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto determina le caratteristiche e i requisiti degli organismi nazionali di ecocertificazione forestale.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano promuovono la valorizzazione commerciale dei prodotti e dei servizi derivanti da aziende certificate, sostenendo attraverso interventi di assistenza tecnica e finanziamenti quelle aziende che, per ridotte dimensioni operative, non sono in grado di adottare sistemi di gestione certificati.

### *Titolo V – Promozione del settore forestale*

#### Art. 21

#### *(Ricerca e formazione)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in conformità al D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale attraverso i propri enti di ricerca e le Università degli Studi.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano curano la formazione professionale degli operatori del settore forestale.

3. È istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali nel quale confluiscono la Consulta nazionale per le foreste ed il legno e la Commissione nazionale del pioppo.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, istituisce l'Ufficio permanente per il coordinamento dell'attività tecnica e amministrativa forestale.

Art. 22

*(Fondo nazionale per le foreste)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo nazionale per le foreste, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie per l'attivazione del Fondo provengono da una quota parte del gettito della Carbon tax di cui all'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 449 e da una quota delle dotazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 499.

2. Il Fondo nazionale per le foreste è finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del Piano forestale nazionale, all'esecuzione dell'Inventario forestale nazionale, all'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, all'Ufficio permanente per il coordinamento dell'attività tecnica e amministrativa forestale e alle disposizioni previste dalla presente legge.

3. Annualmente il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la quota di ripartizione del Fondo nazionale per le foreste tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 23

*(Esenzioni fiscali e accantonamenti)*

1. Al fine di agevolare il miglioramento del patrimonio forestale, a tutti coloro che eseguono opere di recupero e miglioramento del bosco sono estese le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1 comma 3 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede a disciplinare la concessione di tali agevolazioni con apposito regolamento.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è utilizzabile anche in caso di esecuzione delle opere tramite consorzi o associazioni di qualsiasi tipo instaurate fra proprietari confinanti, in proporzione alla loro partecipazione al consorzio o associazione, ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

3. Al fine di agevolare l'accorpamento di aziende forestali, sono riconosciute alle parti contraenti le seguenti agevolazioni fiscali:

- a) esenzione dell'IVA o in alternativa dall'Imposta di Registro per l'acquirente;
- b) riduzione del 50% della plusvalenza realizzata dal venditore. Il residuo 50% è tassabile in quote costanti nell'anno della vendita e nei nove periodi d'imposta successivi.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali accorda mutui venticinquennali a tasso zero per l'esecuzione di interventi e opere di prevenzione dagli incendi e per l'acquisto di macchine e attrezzature forestali.

5. La copertura finanziaria delle esenzioni fiscali e delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è stabilita annualmente di concerto tra i ministeri competenti in materia fiscale e in materia di foreste.

6. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano promuovono, regolamentano e concedono contributi finanziari finalizzati a:

- a) eseguire interventi e infrastrutture in bosco onerosi e passivi per la proprietà, ma indispensabili per la funzionalità del bosco, la tutela dell'ambiente e il superamento degli squilibri ecologici;
- b) valorizzare, conservare e recuperare il valore ambientale, culturale e paesaggistico del bosco;

- c) pianificare la gestione dei boschi;
- d) assicurare la direzione tecnica della proprietà pubblica e collettiva;
- e) eseguire impianti di arboricoltura da legno;
- f) prevenire gli incendi boschivi;
- g) prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico;
- h) valorizzare economicamente i beni e i servizi del bosco attraverso il miglioramento dei processi di filiera e l'ammmodernamento delle imprese forestali che assicurino un'offerta più favorevole sul mercato, nonché attraverso l'ecocertificazione dei prodotti e dei processi produttivi.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i proprietari di boschi pubblici e privati, le associazioni tra privati e i soggetti delegati alla gestione, gli imprenditori agricoli e forestali, sia individuali che le società di persone, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società di capitali e i soggetti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in grado di soddisfare le finalità della presente legge.

8. Gli enti pubblici e quelli per l'amministrazione separata dei beni di uso collettivo e dei beni di uso civico, gli istituti regolieri, le comunanze e le vicinie destinano una percentuale dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà a interventi di pianificazione, conservazione e miglioramento dei propri boschi. Tali somme sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono l'ammontare della percentuale di ricavi da accantonare.

***Titolo VII – Disposizioni finali***

Art. 24

*(Semplificazione normativa)*

1. Le attività di conservazione e di gestione dei boschi, ivi comprese quelle prese in considerazione dalla L. 18 maggio 1989, n.183, dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 e dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sono regolate dalla presente legge e dalle altre norme emanate in attuazione delle disposizioni in essa previste.

Art. 25

*(Legittimazione all'azione risarcitoria  
per danno ambientale al bosco)*

1. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettino allo Stato e agli altri enti territoriali ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge, e relative al danno ambientale conseguente alla distruzione, o compromissione, o alterazione dei boschi, provocate da incendi o altre cause. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Firenze, 20 settembre 2000



PROGETTO DI LEGGE QUADRO FORESTALE

ALLEGATI



ALLEGATO A  
*RACCOLTA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA  
A CARATTERE FORESTALE*

R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

LEGGE 17 DICEMBRE 1931, N. 1667

Conversione in legge del R. decreto legge 18 giugno 1931, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno.

LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497

Protezione delle bellezze naturali.

DECRETO LEGISLATIVO 12 MARZO 1948, N. 804

Norme di attuazione per il ripristino del C.F.S.

REGIONE SICILIA - L.R. 11 marzo 1950, n. 18

Ordinamento dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana.

LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 22 agosto 1958, n. 4

Norme regionali in materia di foreste e di terreni montani.

REGIONE SARDEGNA - L.R. 18 giugno 1959, n. 13

Disciplina ed incoraggiamento della selvicoltura ed in particolare della sughericoltura.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.R. 5 novembre 1968, n. 37

Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 25 luglio 1970, n. 161  
Tutela del paesaggio.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 21 giugno 1971, n. 81  
Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici.

LEGGE 3 DICEMBRE 1971, N. 1102  
Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

REGIONE SICILIA - L.R. 5 aprile 1972, n. 24  
Istituzione del Corpo forestale della Regione.

REGIONE UMBRIA - L.R. 19 luglio 1972, n. 14  
Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e  
pesca nelle acque interne.

REGIONE UMBRIA - L.R. 15 gennaio 1973, n. 7  
Criteri di ripartizione tra le comunità montane ai sensi del-  
l'art.4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dei fondi asse-  
gnati alla regione ai sensi dell'art.15 della legge stessa.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 4 maggio 1973, n. 29  
Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 di-  
cembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna.

LEGGE 22 MAGGIO 1973, N. 269  
Disciplina della produzione e del commercio di sementi e  
piante da rimboschimento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 26 luglio 1973, n. 19  
Integrazioni e modificazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 950 con-  
cernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 13 agosto 1973, n. 23  
Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.

REGIONE UMBRIA - L.R. 28 dicembre 1973, n. 48  
Programmi di rimboschimento, di riassetto del territorio,  
opere di bonifica montana e di difesa del suolo.

REGIONE VENETO - L.R. 17 maggio 1974, n. 34

Regolamentazione dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti.

REGIONE SICILIA - L.R. 16 agosto 1974, n. 36

Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione.

REGIONE UMBRIA - L.R. 2 settembre 1974, n. 55

Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale.

REGIONE VENETO - L.R. 15 novembre 1974, n. 53

Norme per la tutela di alcune specie della fauna e della flora e disciplina della raccolta dei funghi.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Decreto Del Presidente Della Giunta Provinciale 12 febbraio 1975, n. 51

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

LEGGE 1 MARZO 1975, N. 47

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

REGIONE UMBRIA - L.R. 4 marzo 1975, n. 9

Norme provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla regione e del patrimonio agricolo e forestale della Regione.

REGIONE MOLISE - L.R. 28 aprile 1975, n. 30

Provvedimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree.

LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

REGIONE SICILIA - L.R. 29 dicembre 1975, n. 88

Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.

D.P.R. 13 MARZO 1976, N. 448

Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (Legge Merli).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 16 agosto 1976, n. 23  
Nuove norme per il servizio di custodia forestale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.R. 31 dicembre 1976, n. 58  
Difesa dei boschi dagli incendi ed altri interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.

REGIONE UMBRIA - L.R. 14 gennaio 1977, n. 4

Interventi straordinari per l'incremento della produzione legnosa mediante esecuzione di piantagione di specie forestali a rapido accrescimento.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 27 gennaio 1977, n. 9

Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 18 febbraio 1977, n. 8  
Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 31 marzo 1977, n. 16

Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 31 marzo 1977, n. 17

Protezione della flora alpina.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 7 luglio 1977, n. 10  
Modifiche a leggi precedenti.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 27 luglio 1977, n. 33  
Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 31 ottobre 1977, n. 30  
Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968  
Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984  
Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani. (Legge Quadrifoglio o Marcora, Piano agricolo nazionale e Inventario forestale).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 17 maggio 1978, n. 8  
Provvedimenti in favore dei territori montani.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 31 luglio 1978, n. 47  
Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio.

REGIONE VENETO - L.R. 13 settembre 1978, n. 52  
Legge forestale regionale.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 11 ottobre 1978, n. 50  
Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 23 novembre 1978, n. 48  
Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

LEGGE 24 NOVEMBRE 1978, n. 812

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

REGIONE UMBRIA - L.R. 14 maggio 1979, n. 23

Gestione del patrimonio agro-forestale regionale.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 6 giugno 1980, n. 71

Integrazioni e modifiche alla L.R. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

REGIONE LOMBARDIA - Reg. Reg. 10 giugno 1980, n. 2

Disciplina e gestione dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 15 settembre 1980, n. 31

Disposizioni varie in materia forestale.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 29 dicembre 1980, n. 105

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 12 marzo 1981, n. 71

Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali.

REGIONE VENETO - L.R. 20 marzo 1981, n. 8

Rifinanziamento della «Legge Regionale Forestale».

REGIONE SICILIA - L.R. 6 maggio 1981, n. 98

Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.

REGIONE UMBRIA - L.R. 8 giugno 1981, n. 32

Norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli.

REGIONE UMBRIA - Reg. reg. 8 giugno 1981, n. 1

Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 3 luglio 1981, n. 38  
Istituzione dell'osservatorio per le malattie delle piante nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 503

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

REGIONE UMBRIA - L.R. 12 agosto 1981, n. 55

Norme per l'incentivazione di attività produttive e valorizzazione delle risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 15 gennaio 1982, n. 6

Provvedimenti per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 8 aprile 1982, n. 22

Norme in materia di forestazione.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 3 dicembre 1982, n. 85

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

LEGGE 25 GENNAIO 1983, N. 42

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 18 maggio 1983, n. 42

Modifica alla L.R. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

REGIONE VENETO - L.R. 6 giugno 1983, n. 29

Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna.

REGIONE UMBRIA - Reg. reg. 20 giugno 1983, n. 1

Modificazioni ed integrazioni del Reg. reg. 8 giugno 1981, n.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli».

REGIONE SICILIA - L.R. 28 luglio 1983, n. 87

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento dalle strutture operative forestali.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 19 agosto 1983, n. 63

Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 30 novembre 1983, n. 86

Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

REGIONE UMBRIA - L.R. 17 gennaio 1984, n. 1

Norme in materia di usi civici e dell'uso produttivo delle terre pubbliche.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 31 marzo 1984, n. 20

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 1978, n. 47 «Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio».

REGIONE LIGURIA - L.R. 16 aprile 1984, n. 22

Legge forestale regionale.

REGIONE UMBRIA - L.R. 3 agosto 1984, n. 33

Incentivi a favore dei proprietari e conduttori, singoli o associati ricadenti in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.

LEGGE 4 AGOSTO 1984, N. 424

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

REGIONE SICILIA - L.R. 21 agosto 1984, n. 52  
Nuovi interventi nel settore forestale.

REGIONE VENETO - L.R. 15 gennaio 1985, n. 8  
Riorganizzazione delle funzioni forestali.

REGIONE VENETO - L.R. 16 aprile 1985, n. 33  
Norme per la tutela dell'ambiente.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 22 aprile 1985, n. 16  
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 23 aprile 1985, n. 41  
Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 27 maggio 1985, n. 57  
Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub delega ai comuni.

DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1985, N. 312  
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/06/1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752  
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

REGIONE SICILIA - L.R. 18 febbraio 1986, n. 2  
Interventi straordinari nel settore forestale.

LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349  
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 7 agosto 1986, n. 44

Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 12 settembre 1986, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub delega ai comuni».

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 12 dicembre 1986, n. 32

Modificazioni alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 concernente «Nuove norme per il servizio di custodia forestale».

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 16 dicembre 1986, n. 33

Interventi in favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 28 febbraio 1987, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 «Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo».

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 22 maggio 1987, n. 18

Modifica dell'art.17 (vegetazione erbacea ed arbustiva) della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

REGIONE UMBRIA - L.R. 4 agosto 1987, n. 37

Norme in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

REGIONE UMBRIA - L.R. 18 novembre 1987, n. 49  
Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea, testo aggiornato e coordinato con le modifiche e le integrazioni recate dalla L.R. 11/90.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 dicembre 1987, n. 42  
Modifica dell'articolo 43 (norma di raccordo) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 13 febbraio 1988, n. 6  
Modifica all'art.18 (rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

REGIONE SICILIA - L.R. 9 agosto 1988, n. 14  
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1981, n. 98  
«Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali».

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 16 agosto 1988, n. 41  
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 1978, n. 47  
«Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio».

REGIONE LIGURIA - L.R. 7 settembre 1988, n. 51  
Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico ambientale.

REGIONE VENETO - L.R. 8 novembre 1988, n. 55  
Interventi per la forestazione e l'incremento del verde ambientale.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 aprile 1989, n. 10  
Integrazioni e modifiche dell'art.9 della 31 luglio 1978, n. 47  
«Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio» e degli art.11 e 38 della L.R. 16 agosto 1988, n. 41 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio)».

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

REGIONE SICILIA - L.R. 5 giugno 1989, n. 11

Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali.

REGIONE SICILIA - Decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste 7 luglio 1989

Istituzione dei distretti forestali ai sensi dell'articolo 27 della legge reg. 5 giugno 1989, n. 11.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 21 LUGLIO 1989

Perimetrazione provvisoria e misure provvisori di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 27 luglio 1989, n. 44

Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti.

REGIONE LIGURIA - L.R. 11 dicembre 1989, n. 49

Legge forestale regionale.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 22 gennaio 1990, n. 5

Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 26 marzo 1990, n. 20

Delega a Province, Comuni e loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 8 maggio 1990, n. 101

Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

REGIONE PUGLIA - L.R. 11 maggio 1990, n. 30

Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 18 giugno 1990, n. 18

Norme sulla circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse» e successive modificazioni.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 21 agosto 1990, n. 50

Tutela delle piante monumentali.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 7 settembre 1990, n. 43

Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.

REGIONE VENETO - L.R. 8 gennaio 1991, n. 1

Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990-1994.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 4 marzo 1991, n. 6

Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 30 luglio 1991, n. 30

Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 30 luglio 1991, n. 32

Interventi finanziari per la ricostruzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da eventi calamitosi eccezionali.

LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394

Legge quadro sulle aree protette.

LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 15 aprile 1992, n. 9

Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 7 luglio 1992, n. 271

Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 27 agosto 1992, n. 16

Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 26 settembre 1992, n. 32  
Subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali.

REGIONE SICILIA - Decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste 15 dicembre 1992  
Modifica del decreto 7 luglio 1989, concernente l'istituzione dei distretti forestali.

REGIONE VALLE D'AOSTA - D.G.R. n. 5538/93  
Istituzione di un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

ORDINANZA MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 22 APRILE 1993  
Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento-Valle di Diano.

ORDINANZA MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 22 APRILE 1993  
Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro del Parco nazionale della Maiella.

ORDINANZA MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 22 APRILE 1993  
Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro del Parco nazionale del Vesuvio.

ORDINANZA MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 22 APRILE 1993  
Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano.

ORDINANZA MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 22 APRILE 1993  
Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente

nel perimetro provvisorio del Parco Nazionale del Gran Sasso- Monti della Laga.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 25 giugno 1993, n. 50  
Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

D.P.R. 12 LUGLIO 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

D.P.R. 12 LUGLIO 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

LEGGE 13 LUGLIO 1993, N. 221

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'Ambiente.

DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 5 AGOSTO 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

D.P.R. 6 AGOSTO 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 16 agosto 1993, n. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 332

Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 12 ottobre 1993, n. 30

Modifica del comma 2 dell'art.25 della legge regionale.16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna sel-

vatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

REGIONE VENETO - D.G.R. n. 4724, 19 ottobre 1993

Protezione delle foreste nelle Comunità contro gli incendi.

LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

LEGGE 29 OTTOBRE 1993, N. 428

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 3 novembre 1993, n. 191  
Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 4 NOVEMBRE 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella.

DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 4 NOVEMBRE 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 4 NOVEMBRE 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio.

DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DELL'AMBIENTE) 4 NOVEMBRE 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

REGIONE MARCHE - D.C.R. 9 novembre 1993, n. 147

Delibera Amministrativa: Modifica e integrazione della deliberazione 212/89 relativa al programma forestale regionale.

D.P.R. 15 NOVEMBRE 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino.

D.P.R. 23 NOVEMBRE 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale della Val Grande.

D.P.C.M. 26 NOVEMBRE 1993

Costituzione del «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

D.P.C.M. 26 NOVEMBRE 1993

Adeguamento ai principi della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 491

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle Politiche Agricole.

DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE - DELIBERAZIONE  
21 DICEMBRE 1993

Approvazione del primo Programma triennale per le aree naturali protette.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 24 dicembre 1993, n. 90

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale.

LEGGE 4 GENNAIO 1994, N. 10

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 37

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

D.P.R. 14 GENNAIO 1994

Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 19 GENNAIO 1994

Disposizioni concernenti la continuità dell'azione amministrativa in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino.

LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 24 GENNAIO 1994

Erogazione del finanziamento relativo al programma DERISP per l'attuazione del programma triennale di tutela ambientale.

LEGGE 25 GENNAIO 1994, N. 70

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

D.P.R. 7 FEBBRAIO 1994, N. 210

Regolamento recante i criteri per la determinazione dell'ar-

mamento in dotazione al C.F.S. ed al rispettivo personale che espleta funzioni di polizia.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 febbraio 1994, n. 4

Modifiche all'allegato A della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

LEGGE 14 FEBBRAIO 1994, N. 124

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

D.P.R. 15 MARZO 1994, N. 197

Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del M.I.R.A.A.F.

REGIONE ABRUZZO - L.R. 12 aprile 1994, n. 28

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.

D.P.R. 14 APRILE 1994

Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale.

DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 271

Disposizioni urgenti per le forze di polizia.

DECRETO LEGGE 15 GIUGNO 1994, N. 377

Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - D.P.G.P. 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg. - L.P. 23 novembre 1978, n. 48 e s.m.

Approvazione per il nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco.

LEGGE 6 LUGLIO 1994, N. 433

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 26 LUGLIO 1994

Modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina delle isole Egadi.

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 27 LUGLIO 1994

Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi».

LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 497

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi.

DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 507

Misure urgenti in materia di dighe.

LEGGE 21 OTTOBRE 1994, N. 584

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

DECRETO M.I.R.A.A.F. 22 NOVEMBRE 1994, N. 750

Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

REGIONE ABRUZZO - L.R. 31 dicembre 1994, n. 106

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.4.1994, n. 28 - «Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale».

DECRETO M.I.R.A.A.F. 3 MARZO 1995

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. del tipo «Bonsai» dal Giappone.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 28 aprile 1995, n. 31  
Modifiche delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali.

DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 201  
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato.

D.P.R. 5 GIUGNO 1995  
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

D.P.R. 5 GIUGNO 1995  
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano.

D.P.R. 5 GIUGNO 1995  
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

D.P.R. 5 GIUGNO 1995  
Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella.

D.P.R. 5 GIUGNO 1995  
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

DECRETO LEGGE 10 LUGLIO 1995, N. 275  
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

D.P.R. 14 LUGLIO 1995, N. 376  
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 339  
Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 4 settembre 1995, n. 41  
Istituzione dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia.

REGIONE SICILIA - L.R. 3 ottobre 1995, n. 71  
Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 18 novembre 1995, n. 24  
Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1995, N. 513  
Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.

REGIONE VALLE D'AOSTA - Reg. reg. 5 dicembre 1995, n. 7  
Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art.40 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64 «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria».

REGIONE SICILIA - Decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste 7 dicembre 1995  
Modifica delle circoscrizioni e nuova denominazione dei distretti forestali operanti nella provincia di Siracusa.

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 1995 DEL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE  
Approvazione del secondo Programma triennale per le aree naturali protette.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 25 marzo 1996, n. 7  
Modifica dell'articolo 18 (rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'i-

stituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

REGIONE SICILIA - L.R. 6 aprile 1996, n. 16

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

REGIONE LIGURIA - L.R. 19 aprile 1996, n. 20

Riordino delle Comunità montane.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 7 maggio 1996, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

D.P.R. 17 MAGGIO 1996

Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.

D.P.R. 22 LUGLIO 1996

Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 16 settembre 1996, n. 26

Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 21 ottobre 1996, n. 211

Ordinamento forestale.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 8 novembre 1996, n. 32

Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'attività venatoria.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 15 gennaio 1997, n. 1  
Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

REGIONE LIGURIA - L.R. 28 gennaio 1997, n. 6  
Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

REGIONE PUGLIA - L.R. 12 maggio 1997, n. 15  
Norme in materia di bruciatura delle stoppie.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, n. 130  
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

DECRETO LEGISLATIVO 4 GIUGNO 1997, n. 143  
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 9 giugno 1997, n. 18  
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 9 giugno 1997, n. 22  
Modifiche alla L.R. marzo 1990, n. 20 «Delega a Province, Comuni e loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale».

REGIONE LIGURIA - L.R. 18 giugno 1997, n. 24  
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura.

REGIONE PUGLIA - L.R. 24 luglio 1997, n. 19  
Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

REGIONE LIGURIA - L.R. 13 agosto 1997, n. 33

Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97  
(nuove disposizioni per le zone montane).

D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE  
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,  
nonché della flora e della fauna selvatiche.

REGIONE PUGLIA - L.R. 14 gennaio 1998, n. 2

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme  
transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale -  
paesaggistico».

REGIONE LOMBARDIA - Progetto di legge n. 451 20 febbraio  
1998

Norme per la salvaguardia, lo sviluppo ed il governo del territorio  
montano. Ordinamento delle Comunità Montane.

REGIONE LOMBARDIA - Progetto di legge n. 455 3 marzo 1998  
Nuove norme per il governo del territorio e per la tutela del  
patrimonio ambientale paesaggistico lombardo.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente -  
ARPA.

REGIONE UMBRIA - L.R. 2 aprile 1998, n. 10

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di  
agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo  
e alimentazione trasferite alla Regione con decreto legislativo  
n. 143 del 4 giugno 1997.

REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 6 aprile 1998, n. 11

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della  
Valle d'Aosta. B.U. n. 16 del 6 aprile 1998.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 29 giugno 1998, n. 10  
Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994. B.u. Reg.Lomb.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - L.P. 24 luglio 1998, n. 7  
Valutazione di impatto ambientale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 11 settembre 1998, n. 10 - D/1-b  
Modifiche a leggi precedenti.

REGIONE BASILICATA - L.R. «Norme in materia forestale»  
Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 ottobre 1998.

REGIONE LOMBARDIA - Progetto di legge n. 519 12 ottobre 1998  
Integrazioni e modifiche alla legge reg. 27 gennaio 1977, n. 9  
«Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale» in materia di trasformazione dei boschi.

D.P.R. 27 MAGGIO 1999 N. 201  
Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo Forestale dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152  
Legge quadro sull'inquinamento idrico.

REGIONE TOSCANA - L.R. 21 marzo 2000, n. 39  
Legge forestale della Toscana.

D.M. MINISTERO DELL'AMBIENTE 3 APRILE 2000  
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

REGIONE TOSCANA - L.R. 6 aprile 2000, n. 56  
Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 258

Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11/5/99, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24/4/98, n. 128.

LEGGE 6 OTTOBRE 2000, N. 275

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi».

DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

LEGGE-QUADRO 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Legge quadro in materia di incendi boschivi.

LEGGE 11 NOVEMBRE 2000, N. 365

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000».

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 201.

Riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2001.

ALLEGATO B  
*LEGGI CONSULTATE DI PAESI EUROPEI  
IN MATERIA FORESTALE,*  
CON PARTICOLARE RIGUARDO A STATI CON ORGANIZZAZIONE  
FEDERALE E AI TESTI REPERIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA  
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

GERMANIA

Legge Federale Forestale

- *Bundeswaldgesetz - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft.* Vom 2. Mai 1975 (BGB1 IS 1037) geändert durch das Erst Gesetz zur Änderung des Bundeswaldgesetzes vom 27. Juli 1984 (BGB1. IS. 1034). Bonn-Duisdorf, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1989.

Leggi Regionali

- *Freistaat Sachsen*  
*Waldgesetz für den Freistaat Sachsen.* Vom 10. April 1992. Dresden, Sächsisches Staatministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, [s.d.].
- *Saarland*  
*Waldgesetz für das Saarland.* Landeswaldgesetz (LwaldG) vom 26. October 1977. Stand: Juni 1983. Saarbrücken, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft [s.d.].
- *Nordrhein-Westfalen*  
*Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen* (Landesforstgesetz 1 LFoG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 1995 (GV. NW. S. 382). Düsseldorf, Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft, 1996.

## PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

### – *Thüringen*

*Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz, und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Thüringer Waldgesetz - ThürWaldG-). Vom 6. August 1993. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Thüringen, nr. 21, 1993.*

### – *Sachsen-Anhalt*

*Landeswaldgesetz vom 13. April 1994. GVB1. LSA nr. 17/1994.*

### – *Rheinland-Pfalz*

*Landesforstgesetz (LFG) in der Fassung vom 2. Februar 1977.*

### – *Schleswig-Holstein*

*Waldgesetz für das Land Schleswig - Holstein (Landeswaldgesetz) vom 11. August 1994.*

## AUSTRIA

### Legge Federale

- *Forstgesetz 1975. (Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, mit dem das Forstwesen geregelt wird). In: Forestrecht. 2. Auflage. Von Dr. Franz Jäger und Dr. Reinhard Blauensteiner. Wien, Verlag Österreich, 1977.*

## SVIZZERA

### Legge Federale

- *Legge federale sulle forestale del 4 ottobre 1991.*
- *Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992.*

### Leggi regionali

- *Cantone Ticino - Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.*

## FRANCIA

I testi di sintesi<sup>1</sup> della legislazione forestale e ambientale francese sono:

- *Code rural et Code Forestier*. Parigi 1987 (la legge forestale fondamentale è quella del 1967).
- *Code de l'environnement*. Parigi 1990.

## GRAN BRETAGNA

La legislazione forestale inglese si basa essenzialmente sui «*Forestry Acts*» in particolare quello del 1967 e sul «*Tree's Act*» del 1970<sup>2</sup>.

## SPAGNA

La legge forestale spagnola è la «*Ley de Montes*» dell'8/6/57<sup>3</sup>. Leggi sulla protezione delle risorse naturali che hanno anche una ricaduta sulle foreste sono<sup>4</sup>:

- Legge 15/75 - Classifica degli spazi naturali.
- R.D. 2676/77 - Applicazione della precedente.
- R.D. 1105/82 - Parchi nazionali.
- R.D. 3181/80 - Protezione di alcune specie vegetali naturali.
- R.D. 1270/85 - Recepisce la convenzione di Washington.
- R.D. 1497/86 - Conservazione di specie di fauna e flora.

<sup>1</sup> Presso la Bilbioteca dell'Istituto Universitario Europeo sono disponibili anche i testi integrali delle gazzette ufficiali.

<sup>2</sup> Presso la Bilbioteca dell'Istituto Universitario Europeo è disponibile il *testo integrale*, estratto dal volume 18 della collana *Halsbury's Statute*. È disponibile in biblioteca anche il commento dalla collana *Halsbury's Law* (19.1).

<sup>3</sup> Presso la Biblioteca dell'Istituto Universitario Europeo esiste il testo «*Codigo de las leyes administrativas*» X ed. 1995, che nella parte «*Derechos administrativos*» riporta il testo della «*Ley de montes*». Sono inoltre disponibili i testi integrali delle BOE (Boletín Oficial del Estado).

<sup>4</sup> Sono riportate nel codice di legislazione ambientale «*Legislation ambiental*» ed. BOE (14-1988) reperibile presso la Biblioteca dell'Istituto Universitario Europeo.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

- R.D. 3418/83 - Commercio di flora e fauna in ottemperanza a disposizioni UE.

Protezione specifica forestale, recepita da norme CEE:

- Reg. 3528/86 CEE - Protezione dei boschi dall'inquinamento atmosferico.
- Reg. 3529/86 - Protezione dagli incendi.
- Decreto 81/68 - Incendi forestali (mezzi di prevenzione, zone di pericolo, estinzione, ricostituzione, fondo compensativo).
- Decreto 3769/72 - Applicazione della precedente.
- R.D. 938/87 - Indennizzi dei danni causati nell'estinzione d'incendi.
- R.D. 2994/82 - Restauro ambientale di attività minerarie.

ALLEGATO C  
*ANALISI COMPARATA TRA LA LEGISLAZIONE FORESTALE  
SVIZZERA, TEDESCA, AUSTRIACA  
E LA LEGGE FORESTALE DELLA REGIONE TOSCANA*

1. PREMESSA

Sono stati analizzati e comparati i contenuti delle seguenti leggi:

- Legge federale sulle foreste della Svizzera (4 ottobre 1991, integrata dall'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992);
- Legge cantonale sulle foreste del Canton Ticino (21 aprile 1998);
- Legge federale forestale della Germania (2 maggio 1975);
- Leggi forestali regionali tedesche;
- Legge federale forestale austriaca (3 luglio 1975);
- Legge forestale della Regione Toscana (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39).

2. LEGGI FORESTALI SVIZZERE

2.1. Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992

*Disposizioni generali*

Finalità della legge

Conservazione della foresta in estensione e ripartizione geografica; protezione come ambiente naturale di vita; conservazione delle funzioni protettive, sociali ed econo-

niche; promozione e tutela dell'economia forestale; protezione della vita umana e dei beni considerevoli da catastrofi naturali (art. 1).

#### Definizione di bosco

Superficie coperta da alberi e arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. Sono compresi: boschi pascolati, pascoli alberati, selve, superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale, strade forestali, costruzioni e impianti forestali, fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2).

I Cantoni stabiliscono i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta, nel rispetto dei seguenti limiti:

superficie, incluso un margine idoneo, 200-800m<sup>2</sup>;  
larghezza, incluso un margine idoneo, 10-12 m;  
età del popolamento (se spontaneo) 10-20 anni (art. 1).

I criteri cantonali non sono determinanti se l'area svolge importanti funzioni sociali o protettive (art. 2).

#### Definizione delle competenze amministrative

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge; decide in merito alle domande di dissodamento ed esegue i compiti assegnati direttamente dalla legge. Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione (art. 49).

I Cantoni eseguono la presente legge ed emanano le prescrizioni necessarie (art. 50).

#### *Superficie forestale*

##### Principio della compensazione

Ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e principalmente con essenze stanziali (art. 7) o, in casi eccezionali, con una tassa di compensazione de-

stinata a finanziare provvedimenti per la conservazione della foresta (art. 8).

I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento siano equamente compensati (art. 9).

### Conservazione e ampliamento

#### a) rimboschimenti

Le radure compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta devono essere ripopolate (art. 23).

#### b) materiale di propagazione

I Cantoni provvedono all'approvvigionamento del materiale di riproduzione forestale appropriato; l'autorità forestale cantonale seleziona i popolamenti forestali da cui ricavare il materiale di riproduzione, controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza (art. 21).

L'importazione di materiale di riproduzione forestale soggiace all'autorizzazione dell'Ufficio Federale (art. 22).

Gestione aziendale: essiccatoi pubblici e privati, vivai forestali, aziende commerciali (art. 23).

### Inventari

La Confederazione provvede ad accertamenti periodici riguardanti l'ubicazione, le funzioni, lo stato della foresta, la produzione e l'utilizzazione del legno, le strutture e la situazione economica delle aziende forestali (art. 33).

### Rapporti con la pianificazione urbanistica

All'emanazione e revisione dei piani deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale dove le zone edificabili confinano o confineranno con la foresta (art. 10).

Il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda di autorizzazione edilizia prevista dalla legge federale (art. 11).

L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione urbanistica è subordinata ad un permesso di dissodamento (art. 12). In base ad accertamenti del carattere forestale i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili (art. 13).

L'accertamento del carattere forestale: stabilisce se una superficie è considerata foresta e ne indica le coordinate. In un piano indica l'ubicazione e l'estensione della foresta e dei fondi interessati (art. 12).

### *Difesa (tutela) del bosco*

#### Vincoli all'uso e alla trasformazione dei boschi

L'area forestale non va diminuita (art. 3).

Sono vietati i dissodamenti (cambiamento durevole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, art. 4). È prevista la possibilità di permessi con validità limitata (art. 5).

La foresta deve essere accessibile a tutti ma i Cantoni possono definire limitazioni all'accessibilità se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici lo esigono (art. 14-15).

#### Attività dannose

Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta (art. 16).

Sono previste dai Cantoni le distanze minime dalla foresta per costruzioni ed impianti che non pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione della foresta stessa (art. 17).

#### Difesa fitosanitaria

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti contro malattie e parassiti di piante fuori foresta; costituisce un servizio fitosanitario forestale (art. 26).

La Confederazione versa indennità per l'esecuzione di interventi per la prevenzione di danni straordinari, arrecati

da fuoco, malattie, parassiti e sostanze nocive, pregiudizievoli alla conservazione della foresta (art. 37).

#### Incendi

##### Prevenzione

Costruzione di impianti tecnici permanenti per la prevenzione di incendi (art. 28).

#### Inquinamento

La legge vieta l'uso in foresta di sostanze inquinanti (art. 18). La sezione 3 dell'Ordinanza sulle foreste (30.11.92) definisce i casi in cui è autorizzato l'impiego in foresta di prodotti per il trattamento delle piante (art. 26) e di fertilizzanti (art. 27).

#### *Gestione dei boschi*

#### Vincoli

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni. Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento. Se necessario al mantenimento della funzione protettiva i Cantoni devono garantire un minimo di cure (art. 20).

Il taglio degli alberi è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale (art. 21).

La legge vieta il taglio raso o forme di sfruttamento equivalenti (art. 22).

Le radure compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta devono essere ripopolate (art. 23).

I Cantoni possono delimitare riserve forestali (art. 20).

#### Soggetti di gestione

I Cantoni emanano le prescrizioni di pianificazione e di gestione. Il Cantone deve tener conto delle esigenze di ap-

provvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione del paesaggio (art. 20).

I Cantoni definiscono i tipi di piani ed il loro contenuto, i responsabili e gli obiettivi della pianificazione, la procedura di pianificazione e di controllo, il riesame periodico dei piani e definiscono come conseguire ed utilizzare le basi di pianificazione (art. 18).

### *Finanziamento*

#### Esenzioni fiscali

La Confederazione versa indennità a favore della protezione da catastrofi naturali (art. 36), della prevenzione e riparazione dei danni alle foreste (art. 37), per la gestione della foresta (misure selvicolturali, pianificazione forestale, strutture di raccordo per la gestione, pubblicità e promozione delle vendite, protezione e manutenzione delle riserve, art. 38).

Il Cantone deve partecipare al finanziamento dei provvedimenti (art. 38).

La Confederazione versa aiuti finanziari per la formazione professionale (art. 39).

La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o ad interesse ridotto (art. 40).

### *Piano forestale*

#### Piano di gestione aziendale (o comprensoriale)

Nei documenti di pianificazione devono essere registrate le condizioni stazionali, le funzioni della foresta e la loro importanza relativa; per piani sovraziendali si provvede affinché la popolazione sia partecipe ed informata (art. 18).

#### Procedure

Espropriazione e occupazione di terreni

Se i provvedimenti per la conservazione della foresta o

per la costruzione di edifici o impianti per la protezione contro le catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni possono espropriare la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù (art. 48).

I diritti inerenti utilizzazioni nocive vanno riscattati, se necessario mediante esproprio (art. 16).

L'alienazione di foreste appartenente a Comuni o corporazioni e la suddivisione di proprietà forestali necessitano di un'autorizzazione cantonale che può essere accordata a condizione che le funzioni forestali non vengano ostacolate (art. 25).

### *Sanzioni penali, civili e amministrative*

Delitti. Detenzione sino ad un anno o multa per chi disoda senza autorizzazione, ottiene una prestazione indebita, omette o impedisce un rimboschimento prescritto (art. 42).

Contravvenzioni. Multa o arresto per chi, senza autorizzazione, distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali, limita l'accessibilità alla foresta, non rispetta le limitazioni di accesso e di circolazione, abbatte alberi in foresta, ostacola accertamenti, non rispetta le prescrizioni riguardo la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta e riguardo il materiale di riproduzione forestale (art. 43).

Per i delitti e le contravvenzioni commessi nell'azienda si applica la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 44).

Il perseguimento penale compete ai Cantoni (art. 45).

### *Vigilanza e sorveglianza*

#### Autorità forestale

I Cantoni suddividono il territorio in circondari e settori

forestali affidati a ingegneri forestali diplomati e a guardie forestali diplomate (art. 51).

*Istruzione, formazione e ricerca*

La Confederazione sorveglia, coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale. Provvede alla formazione degli ingegneri forestali e regola l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico (art. 29).

Condizioni per l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico sono l'aver compiuto gli studi di ingegnere forestale e avere svolto attività forestale (art. 36).

I Cantoni curano la formazione degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste (art. 30).

La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente la ricerca e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta, per la protezione da catastrofi e per l'economia del legno (art. 31-art. 32).

Confederazione e Cantoni provvedono all'informazione della popolazione e delle autorità sullo stato della foresta e sull'economia forestale (art. 34).

*Disposizioni finali e transitorie*

Modificazioni e abrogazioni (art. 54-55).

2.2 Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, Canton Ticino

*Disposizioni generali*

Finalità della legge

Essa applica e completa la legislazione forestale federale. Specifica le finalità indicando tra queste la prevenzione

dei pericoli naturali e degli incendi, il sostegno ai proprietari nella gestione del bosco, la conservazione della specificità del bosco ticinese e la promozione della diversità biologica, la definizione dei doveri nei confronti della collettività da parte dei proprietari pubblici e privati (art. 1).

#### Definizione di bosco

Il Canton Ticino definisce «bosco» una superficie coperta da alberi, che svolge funzioni forestali, con un'estensione di almeno 800 m<sup>2</sup>, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni . Questi criteri non si applicano per superfici lungo corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o per fitocenosi rare. Per superfici all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo si considera un'estensione di 500m<sup>2</sup> (art. 2).

#### Boschi pubblici

Il Demanio forestale è costituito da: boschi e alpi di proprietà del Cantone, edifici ed impianti ivi ubicati, vivaio forestale (art. 36).

#### *Superficie forestale*

##### Principio della compensazione

Il Consiglio di Stato decide in merito alle misure di compenso in caso di dissodamento (art. 5).

Il contributo di compensazione corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso (art. 9).

Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco (art. 14).

##### Inventari

Il Consiglio di Stato fa rilevare periodicamente lo stato del bosco ticinese (art. 27).

### Rapporti con la pianificazione urbanistica

Nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore (art. 4).

Il permesso di dissodamento non modifica la zonizzazione prevista nei piani di utilizzazione (art. 5).

Il piano regolatore fissa in 10 m la distanza minima degli edifici e degli impianti dal bosco (art. 6).

### *Difesa (tutela) del bosco*

#### Vincoli all'uso e alla trasformazione dei boschi

Sono vietate recinzioni e costruzioni che limitano l'accesso alla foresta; l'accesso può essere limitato per motivi pubblici (art. 10).

Possono essere autorizzate dal Comune manifestazioni in bosco (art. 11).

Possono essere limitate le attività di persone singole o gruppi nel bosco (art. 12).

Sulle strade forestali, definite dal Consiglio di Stato, è ammesso il traffico con veicoli a motore solo per motivi forestali, agricoli o di interesse pubblico (art. 13).

#### Attività dannose

Vietate le utilizzazioni che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco; il Consiglio di Stato può rilasciare autorizzazioni eccezionali (art. 14).

#### Incendi

##### Prevenzione

Misure di prevenzione: gestione continua dei boschi con particolari funzioni protettive; sistemazione dei torrenti in bosco; predisposizione di sistemi di preallarme (art. 16).

## *Gestione dei boschi*

### Vincoli

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni. Gli obiettivi generali, le funzioni e i principi di gestione sono definiti dal piano forestale cantonale (art. 20).

Il piano di gestione concretizza le indicazioni del piano cantonale (art. 21).

Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio (art. 24).

Nell'ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni da selvaggina. Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina nell'ottica della conservazione del bosco (art. 25).

### Soggetti di gestione

Boschi di proprietà privata

La gestione del bosco spetta al proprietario, che può delegare tale compito (art. 22).

## *Finanziamento*

### Fondo forestale

Il Consiglio di Stato amministra un fondo destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti per il miglioramento del bosco; il fondo è alimentato dalle tasse di compensazione, dai contributi di compensazione e da altri versamenti per la conservazione del bosco (art. 33).

Il Consiglio di Stato concede sussidi (art. 30-31) e amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione (art. 32).

### *Piano forestale*

#### Programma forestale regionale

Il piano forestale cantonale definisce le funzioni, gli obiettivi e i principi di gestione valevoli per tutta l'area forestale; è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità (art. 20).

#### Piano di gestione aziendale (o comprensoriale)

Il piano di gestione concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari; è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario (art. 21).

#### Procedure

##### Obblighi per enti pubblici e privati

La gestione del bosco spetta al proprietario, che può essere obbligato ad adottare provvedimenti per la conservazione e la difesa del bosco; il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione (art. 22).

##### Opere urgenti e di ripristino obbligatorio

In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide le opere di protezione e di ripristino necessarie il più possibile rispettose dell'ambiente; il Consiglio di Stato può intervenire d'ufficio (art. 17).

Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino e al risarcimento del danno cagionato (art. 41).

### *Vigilanza e sorveglianza*

#### Autorità forestale

Il Cantone si dota di un Servizio Forestale distribuito sul territorio con compiti anche di vigilanza e di protezione della natura e del paesaggio (art. 2).

### *Istruzione, formazione e ricerca*

Il Consiglio di Stato promuove e sostiene ricerche su temi inerenti il bosco ticinese (art. 27), l'istituzione di un centro di formazione professionale (art. 27) e l'utilizzazione del legno indigeno (art. 28).

## 3. LEGGI FORESTALI TEDESCHE

### 3.1. Legge federale forestale (2 maggio 1975)

#### *Articolazione*

*1° capitolo* - Contiene le prescrizioni generali: scopo della legge, definizione di bosco (terreno coperto da alberi forestali, comprese le tagliate, le strade forestali, i viali, le chiare, prati e pascoli in bosco, imposti e qualsiasi superficie funzionale alla gestione dei boschi), forme di proprietà.

*2° capitolo* - Si occupa della conservazione del bosco. Formula prescrizioni per le leggi forestali regionali, da emanare entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge federale.

Parte I - definisce la pianificazione forestale di quadro (piani forestali generali) e ne individua le finalità e i principi. Questi consistono nel miglioramento della struttura dei boschi per assicurare l'assolvimento delle loro funzioni, tenendo conto degli obiettivi della pianificazione territoriale. Viene sollecitata la collaborazione con gli interessati nella compilazione dei piani forestali. Si prescrivono procedure per garantire il bosco nella compilazione di piani territoriali da parte di enti pubblici.

Parte II - limiti a cambi di coltura, a primi imboschimenti, gestione dei boschi (rimboschimenti), bosco di protezione, di ricreazione, accesso al bosco.

3° *capitolo* - Definisce le associazioni forestali, di proprietari, in forma privata (*Forstbetriebsgemeinschaften*), pubblica (di enti pubblici - *Forstbetriebsverbaende*), individua scopi, normative, organi, procedure, ecc.

4° *capitolo* - Promuove le attività forestali, l' inventario nazionale (*Bundeswaldinventur*), stabilisce l'obbligo per i proprietari di fornire alle autorità informazioni sui boschi.

5° *capitolo* - Disposizioni finali. È previsto un regolamento di attuazione, disposizioni per casi particolari (difesa, militari, aeroporti), viene fatto riferimento alla legislazione edilizia.

### 3.2. Leggi forestali regionali

*Rheinland - Pfalz - Landesforstgesetz* (2 febbraio 1977).

#### *Articolazione*

1ª *parte* - Organizzazione dei servizi forestali: compiti della Regione, autorità forestali, competenze.

2ª *parte* - Disposizioni generali: definizione di bosco, di proprietario, accesso al bosco a piedi e con veicoli, a cavallo, cambio di coltivazione, vendite ed affitti, imboschimenti, servitù, bosco di protezione, ricreativo.

3ª *parte* - Diritti e doveri dei proprietari dei boschi, pianificazione forestale: principi, obbligo di coltivazione, pianificazione territoriale, piani di assestamento, protezione del bosco, sorveglianza.

4ª *parte* - Prescrizioni per i boschi demaniali e di enti pubblici. Definizioni, gestione, piani di assestamento, amministrazione, sorveglianza, servizio forestale pubblico, formazione ed aggiornamento del personale.

5ª *parte* - Prescrizioni per i boschi privati: compiti dei servizi forestali pubblici, gestione dei boschi.

6<sup>a</sup> parte - Compiti delle autorità forestali, polizia forestale, reati o contravvenzioni, pene.

7<sup>a</sup> parte: Disposizioni finali e transitorie.

*Nordrhein – Westfalen. Landesforstgesetz* (24 aprile 1980, con modifiche del 2 maggio 1995).

*Articolazione*

1<sup>a</sup> parte - Definizioni di bosco, accesso al bosco, rapporti della pianificazione forestale con la pianificazione territoriale e urbanistica.

2<sup>a</sup> parte - Promozione dell'economia forestale, assistenza ai proprietari, associazioni forestali e loro regolamentazione.

3<sup>a</sup> parte - Prescrizioni per foreste demaniali e dei comuni.

4<sup>a</sup> parte - Cambi di coltura, conversioni, imboschimenti, difesa, boschi di protezione e ricreativi, indennizzi, sorveglianza.

5<sup>a</sup> parte - Servizi forestali: autorità, compiti, competenze, organizzazione, comitati forestali e loro funzioni e organizzazione.

6<sup>a</sup> parte - Titoli e uniforme dei funzionari e del personale forestale.

7<sup>a</sup> parte - Costi e contravvenzioni.

8<sup>a</sup> parte - Disposizioni finali e modifica di leggi e prescrizioni esistenti .

*Freistaat Sachsen - Waldgesetz* (10 aprile 1992).

*Articolazione*

1<sup>a</sup> parte - Scopo, definizioni, proprietà, proprietari.

2<sup>a</sup> parte - Pianificazione, garantire le funzioni del bosco in

altre pianificazioni (territoriali, urbanistiche), cambi di coltura, imboschimenti.

*3ª parte* - Accesso al bosco, raccolta di prodotti secondari, rischi di incendio.

*4ª parte* - Gestione del bosco: continuità, fratte, rimboschimento, costruzione e manutenzione di strade forestali, pianificazione, principi ecologici da rispettare nella gestione, diritti e doveri di vicini, diritto di prelazione nelle vendite, protezione contro incendi ed eventi naturali.

*5ª parte* - Boschi particolari: di protezione, di protezione speciale, con funzione ricreativa, danneggiati; indennizzi.

*6ª parte* - Promozione della selvicoltura.

*7ª parte* - Organizzazione dei servizi forestali. Autorità, compiti e competenze, assistenza e consulenza, organi consultivi, polizia forestale, obbligo di dare informazioni, titoli ed uniformi del personale.

*8ª parte* - Disposizioni particolari per i boschi demaniali, comunali, privati; piani di assestamento.

*9ª parte* - Protezione del bosco, compiti del personale forestale.

*10ª parte* - Reati e contravvenzioni, procedure.

*11ª parte* - Prescrizioni transitorie e finali: servitù, relazioni, prescrizioni amministrative.

*Sachsen - Anhalt - Landeswaldgesetz* (13 aprile 1994).

#### *Articolazione*

*1ª parte* - Generalità: scopi della legge, definizione di bosco, forme di proprietà e proprietari.

*2ª parte* - Conservazione e gestione del bosco: principi, pianificazione forestale ed altri piani che possono riguardare boschi, limitazioni dei tagli raso, cambio di coltura, imboschimenti e rimboschimenti, costruzione e manuten-

zione di strade e di altre infrastrutture, servitù e prodotti secondari.

*3ª parte* - Protezione del bosco: principi, difesa contro gli incendi, provvedimenti per ridurre gli effetti degli inquinamenti.

*4ª parte* - Boschi con particolare regime di protezione: boschi con funzioni protettive, ricreative, riserve di vario tipo, modalità di gestione di queste, indennizzi per i conseguenti oneri di gestione.

*5ª parte* - Norme particolari per la gestione dei boschi: per boschi demaniali, comunali; provvidenze per proprietari privati da parte delle autorità forestali, associazioni forestali.

*6ª parte* - Organizzazione e funzioni dei servizi forestali: autorità, comitati, sorveglianza forestale.

*7ª parte* - Reati e contravvenzioni.

*8ª parte* - Disposizioni finali: titoli e uniformi del personale forestale.

*Thuringen - Thuringer Waldgesetz* (6 agosto 1993).

#### *Articolazione*

*1ª parte* - Parte generale: scopo della legge, il bosco e le sue funzioni, proprietari, forme di proprietà, inventari forestali, accesso al bosco e attività sportive nei boschi.

*2ª parte* - Pianificazione forestale, mantenimento e protezione dei boschi: piani quadro, salvaguardia dei boschi in pianificazioni territoriali, boschi protetti, cambio di coltivazione, protezione dei boschi contro gli incendi, da inquinamenti, servitù e prodotti secondari, frazionamento di proprietà forestali, diritto di prelazione.

*3ª parte* - Gestione del bosco: principi, doveri del proprietario, pianificazione, imboschimenti anche naturali, rim-

boschimenti, turni minimi, costruzione e manutenzione di strade e infrastrutture forestali, diritti dei vicini, problemi di confini.

*4ª parte* - Provvedimenti a favore dei boschi: da parte della regione: consulenza e collaborazione, aiuti in caso di incendi, indennizzi.

*5ª parte* - Prescrizioni particolari per i boschi demaniali: gestione, contabilità.

*6ª parte* - Prescrizioni particolari per i boschi comunali.

*7ª parte* - Prescrizioni particolari per boschi privati a di associazioni.

*8ª parte* - Compiti e organizzazione dei servizi forestali: autorità, personale forestale, istituzioni, comitati, sorveglianza e controllo, collaborazione fra servizi forestali e servizi ambientali.

*9ª parte* - Contravvenzioni e loro gestione.

*10ª parte* - Disposizioni finali.

*Saarland - Waldgesetz* (26 ottobre 1977, con modifiche giugno 1983).

### *Articolazione*

*1ª parte* - Generalità: scopo della legge, definizione di bosco, di forme di proprietà, di proprietari.

*2ª parte* - Pianificazione forestale e garanzie per il bosco in altre pianificazioni effettuate da enti e autorità pubbliche.

*3ª parte* - Conservazione e gestione del bosco: imboschimenti, principi di gestione, norme contro la devastazione dei boschi, piani di gestione periodici ed annuali, diritti e doveri dei vicini, servitù, inquinamenti e smaltimento di rifiuti.

*4ª parte* - Boschi di protezione e ricreativi: provvedimenti, procedure formali,

*5ª parte* - Indennizzi.

*6ª parte* - Accesso al bosco e limitazioni.

*7ª parte* - Disposizioni per boschi demaniali.

*8ª parte* - Disposizioni per boschi comunali: piani di gestione ed altri, norme generali, amministrative e tecniche di gestione, tagli straordinari, indennizzi.

*9ª parte* - Disposizioni per boschi privati: controllo, gestione, associazioni forestali.

*10ª parte* - Organizzazione e compiti dei servizi forestali: autorità, commissione forestale regionale, uffici forestali, compiti delle autorità, funzioni, polizia forestale.

*11ª parte* - Contravvenzioni.

*12ª parte* - Norme transitorie e finali: contributi, titoli ed uniformi del personale, modifiche a leggi esistenti.

*Schleswig – Holstein - Waldgesetz* (11 agosto 1994).

### *Articolazione*

*1ª parte* - Prescrizioni generali e definizioni

*2ª parte* - Pianificazione forestale e garanzie per il bosco in altre pianificazioni: piani generali forestali, procedure, anche in caso di altre pianificazioni.

*3ª parte* - Gestione e conservazione del bosco, diritti e doveri dei vicini, tagli raso, rimboschimenti, conversioni, cambio di coltura, espropri, bosco di protezione, indennizzi, imboschimenti, vendite e diritto di prelazione.

*4ª parte* - Frequentatori del bosco: diritto di accesso, limiti, doveri, boschi ricreativi, indennizzi, ecc.

*5ª parte* - Difesa: contro incendi, contro insetti.

*6ª parte* - Promozione della selvicoltura: principi, aiuti tecnici, finanziari.

*7ª parte* - Controllo ed autorità forestali: compiti e doveri, competenze, tariffe.

8<sup>a</sup> parte - Contravvenzioni e reati.

9<sup>a</sup> parte - Disposizioni finali: applicazione della legge in casi particolari, titoli e uniformi per gli addetti ai servizi forestali, altre autorizzazioni, consulenze e sostegni a terzi.

#### 4. AUSTRIA, LEGGE FEDERALE FORESTALE (3 LUGLIO 1975)

##### *Articolazione*

1<sup>a</sup> parte - Generalità sul bosco: definizioni, limite del bosco, frangiventi, catasto, boschi di nuova formazione e imboschimenti.

2<sup>a</sup> parte - Pianificazione forestale (territoriale), contenuti, tipi, piano delle zone di rischio idrogeologico.

3<sup>a</sup> parte - Conservazione del bosco e della continuità dei suoi effetti: interesse pubblico, obbligo di rimboschimento e sue modalità, trattamento lungo i confini di proprietà, limiti alla divisione (vendita) di parti di bosco, dissodamento e cambio di coltura e relative modalità di autorizzazione; boschi con regime particolare: di protezione, loro trattamento, delimitazione; disposizioni per il limite del bosco, per i frangiventi, competenze dei *Laender* (regioni) in proposito; bandite, modalità di definizione, indennizzi; boschi con servitù; boschi ricreativi, modalità di godimento e limiti, controllo e definizione; pascolo in bosco, raccolta di stame, resinazione.

4<sup>a</sup> parte - Protezione del bosco dagli incendi, accensione di fuochi, competenze dei *Laender* in proposito; protezione dai parassiti; dall'inquinamento atmosferico, responsabilità civile e penale.

5<sup>a</sup> parte - Esbosco via terra: strade, ferrovie; teleferiche forestali: definizioni, modalità di pianificazione, progetta-

zione e costruzione, autorizzazioni e procedimenti relativi; costruzione di strade forestali su terreni di terzi, servitù e indennizzi; associazioni (consorzi) per la gestione di strade forestali e loro regolamentazione. Fluitazione e sua regolamentazione.

*6ª parte* - Utilizzazione dei boschi. Protezione dei boschi giovani: limiti ai diradamenti, turno minimo in fustaie, eccezioni, divieto di taglio raso, alberi di Natale, tagli che richiedono autorizzazioni, tagli che non richiedono autorizzazioni specifiche, procedure, piani dei tagli poliennali, competenze (limitate) dei *Laender* in proposito, salvo Tirolo, Vorarlberg, Alta Austria, Salisburgo, che hanno tradizionalmente maggiori competenze.

*7ª parte* - Difesa idrogeologica: resta valida la legge imperiale n° 117/1884; definizioni, delimitazione dei bacini montani, competenze dei *Laender* in proposito; trattamento dei boschi in questi bacini; azioni ed opere per prevenire rischi idrogeologici (sistemazioni, rimboschimenti, ecc.) Organizzazione e compiti del Servizio per la sistemazione idraulico-forestale, competenze, procedure.

*8ª parte* - Personale forestale (sia dipendenti pubblici sia dipendenti di proprietà private di superfici boscate di oltre 500 ha): qualificazione, formazione professionale, abilitazione a ricoprire le qualifiche, funzioni, obblighi, procedure. Norme molto dettagliate per il funzionamento di scuole per la formazione di questo personale.

*9ª parte* - *Forstliche Bundesversuchsanstalt* (Istituto federale di ricerche forestali): compiti, organizzazione, funzionamento, boschi sperimentali.

*10ª parte* - Sussidi alla selvicoltura da parte dello Stato Federale: scopi, disposizioni generali, convenzioni, entità dei sussidi, contributi all'assicurazione contro gli incendi.

*11ª parte* - Tratta di semi, provenienze e cloni; è stata sostituita dalla legge 512/ 1996.

*12ª parte* - Norme generali, transitorie, abrogazioni. Autorità, competenze, compiti; sorveglianza e controllo dei boschi. Norme penali e contravvenzioni, responsabilità.

Altre norme austriache, valide per tutto lo Stato:

- *Ordinanza sui piani delle zone a rischio idrogeologico, n. 436 del 1976.*  
Scopo dei piani, superfici interessate, articolazione, distinzioni cartografiche in tre diverse zone a diversa intensità di rischio.
- *Ordinanza sui boschi di protezione, n. 398 del 1977.*  
Stabilisce ulteriori limiti ad alcuni articoli della legge forestale e precisa dettagli e procedure.
- *Ordinanza sul diritto di accesso ed uso da parte di terzi dei boschi, n. 67 del 1997.*  
Precisa i divieti di uso, in particolare a fini ricreativi, di boschi, e fissa la relativa segnaletica.
- *Ordinanza relativa alla protezione contro parassiti, n. 196 del 1995.*  
Prescrive l'utilizzazione e l'asporto o il trattamento di legname attaccato da parassiti o a rischio di attacco (schianti). Dà norme sul legname di importazione.
- *Ordinanza su inquinamenti atmosferici che danneggiano i boschi, n. 199 del 1984.*  
Precisa quali sono le sostanze inquinanti, il modo di rilevarle, il livello di pericolo (concentrazioni). Negli allegati sono precisate minuziosamente le modalità di analisi e i rilievi da fare.
- *Ordinanza sui compiti del Servizio di sistemazione idraulico forestale, n. 507 del 1979.*  
Specifica e precisa i compiti dei diversi organi di questo servizio.
- *Legge (imperiale) n. 117 del 30 giugno 1884, su provvedi-*

*menti per il deflusso senza danni delle acque dai monti, confermata dalla legge n. 54 del 1959.*

Precisa la delimitazione dei terreni sui quali ha validità questa legge, le opere che vi possono o devono essere realizzate, le espropriazioni necessarie, gli indennizzi, chi deve realizzare le opere (enti pubblici) e le relative procedure.

- *Legge sulle Foreste demaniali (dello Stato), n. 793 del 1996.*

Trasforma l'ASFD in s.p.a., ne precisa funzioni, compiti, organizzazione, personale, ecc.

## 5. LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA (LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39)

### *Disposizioni generali*

#### Finalità della legge

Il bosco è riconosciuto come bene di interesse pubblico e se ne perseguono la valorizzazione e la conservazione; la legge disciplina un regime d'incentivazione per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali, stabilisce vincoli e prescrizioni relativi alle forme d'uso del bosco, riordina e riforma la normativa vigente in materia forestale e persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità e della gestione multifunzionale del bosco (art. 1).

#### Definizione di bosco

Viene considerata bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 m<sup>2</sup> e di larghezza, misurata al piede delle piante di confine, mediamente maggiore di 20 m, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine ar-

tificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure che determina una copertura al suolo almeno del 20% (art. 3).

Si considerano bosco le aree già boscate in cui l'assenza di soprassuolo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano dovuti a interventi selvicolturali o a danni; sono assimilati a boschi le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva con copertura almeno del 40%, i castagneti da frutto e le sugherete (art. 3).

a) boschi pubblici

Il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato e da quelli appartenenti alla Regione; i beni agricolo-forestali comprendono terreni con colture agricolo-forestali in atto o suscettibili di tali colture, gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti necessari al perseguimento di tali fini, le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti (art. 22).

b) arboricoltura da legno

Si riferisce ad impianti di specie destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati; l'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato salve le norme specificatamente previste dalla legge (art. 3 e art. 66).

Definizione delle competenze amministrative

L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale, suddiviso in complessi forestali (art. 28) è attribuita alle Comunità montane e ai Comuni (art. 29). Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti parco regionali esercitano funzioni relative alla difesa dei boschi dagli incendi (art. 70).

## *Superficie forestale*

### Principio della compensazione

Per ogni trasformazione del bosco che comporta una sua eliminazione su una superficie maggiore a 2000 m<sup>2</sup> la Provincia prescrive il rimboschimento compensativo di terreni nudi su pari superficie, possibilmente nel territorio provinciale dell'area omogenea; se non sono reperibili terreni per il rimboschimento, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione è subordinato al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso. In caso d'inerzia del beneficiario dell'autorizzazione la Provincia provvede a realizzare il rimboschimento o altri interventi a carico del beneficiario stesso (art. 44).

### Conservazione e ampliamento

#### a) rimboschimenti

Sono considerati interventi pubblici forestali i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee; la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici (art. 10).

La Regione promuove interventi volti alla formazione di nuovi boschi, alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati, all'impianto e al miglioramento di formazioni forestali particolari, castagneti da frutto, sugherete, formazioni riparie, boschi periurbani (art. 10).

Il regolamento forestale disciplina la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti (art. 39).

#### b) materiale di propagazione

Il materiale forestale di propagazione per le specie indicate in un allegato alla legge e destinato agli interventi

pubblici e alle misure d'incentivazione della selvicoltura è soggetto a controllo di provenienza e d'identità clonale; possono essere rilasciati i relativi certificati (art. 77).

I boschi, gli arboreti e le piante per la produzione di materiale di riproduzione sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme, compilato e aggiornato dalla Giunta regionale (art. 78).

La produzione e la vendita di materiale di propagazione sono subordinate a licenza rilasciata dalla Provincia; chi produce e vende deve registrare l'entrata e l'uscita di tutte le piante; il materiale deve essere tenuto e trasportato in lotti separati e identificati secondo criteri previsti dalla legge (art. 79).

Il materiale prodotto in altre Regioni o Paesi dell'Unione può essere liberamente commercializzato ed utilizzato nel territorio toscano, se presenta i requisiti previsti dalla legge; quello prodotto in Paesi extracomunitari deve essere accompagnato da certificato di provenienza e d'identità clonale (art. 80).

### Inventari

La Regione provvede all'inventario forestale della Toscana; esso ha carattere permanente (art. 5).

I Comuni interessati informano la popolazione dell'attività inerente le rilevazioni inventariali; al proprietario o possessore è dovuto un indennizzo da parte della Regione per le piante abbattute o danneggiate per fini inventariali e il risarcimento in caso di danno (art. 6).

La Provincia cura la redazione degli inventari forestali speciali relativi ai boschi in situazioni particolari, ai terreni in occupazione temporanea, ai terreni percorsi da incendi, agli impianti di arboricoltura da legno, agli alberi monumentali (art. 7).

La Regione attua l'inventario dei beni silvo-pastorali appartenenti ai patrimoni collettivi (art. 35).

### Rapporti con la pianificazione urbanistica

La trasformazione del bosco è attuata in conformità alla presente legge nonché alla normativa vigente in materia urbanistica e paesaggistica (art. 41 e 42).

### *Difesa (tutela) del bosco*

#### Vincoli all'uso e alla trasformazione dei boschi

Divieto di diminuire l'indice forestale esistente (art. 2).

Vincolo idrogeologico e paesaggistico per tutti i boschi (art. 37).

La trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione da parte della Provincia ai fini del vincolo idrogeologico e del Comune ai fini del vincolo paesaggistico (art. 42).

È vietata la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico; è vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco (art. 43).

È vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui, dei cedui composti in cedui semplici, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie (art. 45).

Il taglio dei boschi è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia ed è disciplinato dal regolamento forestale (art. 47); i tagli di utilizzazione possono essere attuati secondo piani dei tagli della durata minima di 5 anni, obbligatori per aziende con superficie boschiva superiore a 100 ha (art. 48).

Per la realizzazione delle opere necessarie al taglio e all'esbosco dei prodotti legnosi deve essere rilasciata un'autorizzazione dalla Provincia; il regolamento forestale disciplina la realizzazione di tali opere (art. 49).

Lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive è

vietato nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici (art. 51).

La legge definisce e indica norme di tutela per i boschi in situazioni particolari (art. 52), pone limiti all'estrazione del sughero (art. 53). Disciplina la coltivazione dei castagneti da frutto specificando le attività consentite (art. 54). Tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi (art. 55) e disciplina il taglio e l'estirpazione degli arbusti (art. 56).

È vietata la raccolta, il taglio e l'estirpazione delle specie di flora spontanea indicate dalla legge in allegato (art. 62). La legge disciplina la raccolta dei prodotti secondari del bosco (art. 63) e l'esercizio del pascolo nei boschi (art. 65). Il Regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni contenute nella legge. Inoltre, per quanto riguarda i boschi, disciplina la rinnovazione del bosco, la ricostituzione di boschi degradati o danneggiati, le cure colturali, l'asportazione di humus, terreno e la raccolta delle foglie; mentre per quanto riguarda i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico disciplina anche le trasformazioni, le lavorazioni dei terreni agrari, i movimenti di terreno e la realizzazione di opere di qualsiasi natura (art. 39).

#### Attività dannose

La circolazione dei veicoli a motore nelle aree forestali è disciplinata dalla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 «Norme in materia di circolazione fuori strada di veicoli a motore» e successive modificazioni (art. 59).

È vietato abbandonare rifiuti nei boschi e nelle aree forestali in genere (art. 60).

#### Difesa fitosanitaria

La Provincia collabora con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana al controllo dello stato

fitosanitario e dei metodi di lotta; i proprietari o possessori di boschi con presenza di attacchi parassitari sono obbligati a darne immediata comunicazione alla Provincia. L'Azienda regionale indica i metodi di lotta e la Provincia prescrive gli interventi fitosanitari che i proprietari o possessori sono tenuti ad eseguire a propria cura e spesa; la Provincia può predisporre progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti (art. 57).

Il regolamento forestale disciplina la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali (art. 39).

Per documentati motivi di difesa fitosanitaria la Provincia può autorizzare conversioni o trasformazioni di boschi (art. 45).

La Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti alla difesa fitosanitaria (art. 10).

## Incendi

### a) prevenzione e lotta

La legge elenca le principali norme per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi che possono essere integrate da norme più restrittive contenute nel piano operativo antincendio o nel regolamento forestale (art. 76)

La Regione provvede in particolare a impianti di telecontrollo, servizi aerei, telecomunicazioni, rilevamento dati e statistica, dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi. Gli altri enti svolgono le funzioni relative all'avvistamento ed estinzione, alla gestione dei mezzi, alla realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, alla realizzazione di interventi per la salvaguardia e la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco (art. 70).

All'estinzione degli incendi provvedono il personale del CFS, le squadre di intervento organizzate da Province,

Comuni, Comunità Montane e Enti parco regionali, le squadre di volontari (art. 71).

La legge disciplina altresì gli obblighi per enti locali ed enti parco durante le operazioni di estinzione (art. 72).

La Giunta regionale predispose un piano operativo antincendi boschivi pluriennale, con validità massima di 5 anni; il piano definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi, la dotazione e la localizzazione di mezzi e personale, gli interventi dei diversi soggetti preposti alla prevenzione ed estinzione ed il loro coordinamento, i criteri e modalità per la salvaguardia e la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco, le azioni di informazione per la prevenzione e la destinazione delle risorse finanziarie (art. 74).

b) ricostituzione

Nei boschi percorsi da incendi è vietato il pascolo per almeno 5 anni ed è vietata ogni destinazione d'uso diversa da quella in atto prima dell'incendio e per almeno 10 anni (art. 76).

### *Gestione dei boschi*

a) boschi di proprietà pubblica

La gestione del patrimonio agricolo-forestale avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea, tali complessi sono definiti dalla legge (art. 28).

Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati all'Amministrazione regionale per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile (art. 25).

L'amministrazione dei singoli complessi agricolo-forestali della Regione è effettuata sulla base di un piano di gestione riferito ad un periodo minimo di 10 anni. Il piano

prevede la coltura e l'assestamento dei boschi, ripresa e piano dei tagli, uso e coltivazione dei terreni non boscati e produzioni extra-silvane, assestamento faunistico, conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso, acquisizioni per accorpamento e razionale ampliamento del complesso, le dismissioni di immobili e le concessioni temporanee; i piani di gestione e le loro revisioni periodiche sono predisposti dagli enti competente e approvati dalla Giunta regionale (art. 30).

L'amministrazione dei singoli complessi agricolo-forestali degli enti locali e di altri enti pubblici è effettuata sulla base di un piano di gestione riferito ad un periodo minimo di 10 anni. Il piano prevede la coltura e l'assestamento dei boschi, ripresa e piano dei tagli, uso e miglioramento dei pascoli e produzioni forestali non legnose, conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso, percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio; la Provincia approva il piano di gestione adottato dall'ente proprietario (art. 32).

Gli enti locali e pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata (art. 33)  
b) boschi di proprietà privata

La Regione incentiva la costituzione di consorzi forestali e di altre forme di associazione al fine di ottimizzare la gestione dei boschi (art. 19).

I boschi di proprietà collettiva sono gestiti dai comitati per l'amministrazione separata dei beni d'uso civico o, in assenza, dal Comune (art. 36).

### Ecocertificazione

L'ecocertificazione è rilasciata da un organismo indipendente accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede nazionale o internazionale; le Comunità Montane e

le Province promuovono progetti di ecocertificazione forestale (art. 21).

### *Programmazione forestale regionale*

#### Programma forestale regionale

Gli atti della programmazione regionale definiscono le linee di sviluppo e tutela del patrimonio forestale. Descrivono lo stato e le caratteristiche dei boschi, ripartiscono il territorio d'interesse forestale in aree omogenee, stabiliscono obiettivi e criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative (art. 4).

### *Sanzioni penali, civili e amministrative*

Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate varie sanzioni amministrative. Le sanzioni maggiori sono previste per ogni 1000 m<sup>2</sup> di terreno o frazione minore in cui sia stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso del suolo, per la produzione e vendita di materiale forestale di propagazione in assenza di licenza (art. 82).

Per le violazioni alle disposizioni del regolamento forestale si applicano ulteriori sanzioni amministrative (art. 83).

### *Vigilanza e sorveglianza*

La vigilanza sull'applicazione della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi sulla base delle legge vigenti (art. 81).

### *Istruzione, formazione e ricerca*

La Regione promuove attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale

al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all'attuazione degli interventi pubblici forestali (art. 16); inoltre promuove l'addestramento e l'aggiornamento del personale che opera per la prevenzione ed estinzione degli incendi (art. 75).

La Regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del settore e persegue la promozione, il collaudo e il trasferimento delle innovazioni relative; l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale propone e attua i progetti relativi a tali azioni (art. 8).

Al fine di diffondere la conoscenza del bosco e delle sue funzioni la Regione promuove attività di educazione, informazione e comunicazione (art. 9).

## 6. OSSERVAZIONI

La *Legge federale sulle foreste* della Svizzera è suddivisa in otto capitoli: disposizioni generali (cap. 1), protezione della foresta da interventi nocivi (cap. 2), protezione dalle catastrofi naturali (cap. 3), cura ed utilizzazione della foresta (cap. 4), provvedimenti promozionali (cap. 5), disposizioni penali (cap. 6), procedura ed esecuzione (cap. 7), disposizioni finali (cap. 8).

Ogni capitolo definisce prescrizioni generali per la disciplina di un determinato aspetto riguardante la foresta. Queste prescrizioni sono ulteriormente specificate e ampliate nell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992.

La legge federale pone in evidenza la difesa dei boschi da interventi nocivi o danni di origine naturale. Il capitolo «Protezione della foresta da interventi nocivi» disciplina le attività antropiche che possono arrecare danni alla foresta: dissodamenti, accesso e circolazione in foresta e azioni pericolose di varia natura. Regola, inoltre, i rapporti tra foresta e

pianificazione del territorio, con particolare riferimento ai boschi che rientrano nelle zone di utilizzazione urbanistica o che confinano con le zone edificabili. Ai fini della protezione della foreste e dei rapporti con la pianificazione urbanistica è introdotto l'accertamento del carattere forestale.

Ampio spazio è dedicato alla regolamentazione dell'aspetto finanziario. La sezione 1 del capitolo 5 «Provvedimenti promozionali» definisce le competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia di formazione professionale, ricerca e raccolta dati. La sezione 2, invece, elenca con dettaglio le azioni per le quali è possibile ricevere indennità e finanziamenti concessi dalla Confederazione.

Per quanto riguarda la gestione dei boschi, la legge federale fissa i principi generali e le competenze dei Cantoni in materia, mentre l'ordinanza specifica le prescrizioni da emanare, il contenuto dei documenti di pianificazione e la possibilità di partecipazione delle popolazioni locali ai processi di pianificazione forestale.

La *legge del Canton Ticino* si inserisce nelle linee guida tracciate dalla legge federale ma approfondisce e completa le disposizioni in essa contenute, specificando, in particolare, le competenze del Consiglio di Stato nei vari ambiti.

La legge cantonale presenta nove titoli: disposizioni generali (tit. 1), conservazione del bosco (tit. 2), protezione dai pericoli naturali e dagli incendi (tit. 3), gestione del bosco (tit. 4), provvedimenti promozionali (tit. 5), disposizioni varie (tit. 6), disposizioni penali (tit. 7), rimedi giuridici (tit. 8) e disposizioni finali e transitorie (tit. 9).

In accordo con la legge federale si pone l'accento sulla conservazione del bosco. In particolare la legge cantonale definisce le procedure inerenti i dissodamenti e le misure di compenso.

Nell'ambito della gestione del bosco la legge cantonale riprende i principi generali contenuti nella legge federale e in-

dividua nel piano forestale cantonale e nel piano di gestione gli strumenti per attuare la gestione stessa.

Per i provvedimenti promozionali si specifica il ruolo del Consiglio di Stato e del Cantone nella formazione di figure professionali, nell'informazione della popolazione e nell'amministrazione dei finanziamenti.

La legge cantonale, a differenza della legge federale, prevede un Servizio forestale con funzioni anche di vigilanza ed elenca i beni appartenenti al demanio forestale.

La *legge forestale federale tedesca* è suddivisa in 5 capitoli. La legge ha carattere generale. Le leggi forestali regionali (dei *Laender*), hanno impostazione e molti contenuti analoghi. Definiscono in maniera più dettagliata l'organizzazione e i compiti dei servizi forestali, le norme relative alla gestione forestale in relazione anche al tipo di proprietà, i rapporti con la pianificazione territoriale.

La definizione di «bosco» non è uniforme: in alcuni casi viene specificato che vi rientrano anche le radure ed i prati inclusi nel bosco, le strade forestali, gli imposti, ecc. L'estensione minima di un terreno, per essere considerato «bosco», non è precisata. Vivai, coltivazioni di alberi di Natale, gruppi di alberi, giardini e parchi non sono considerati bosco ai fini delle leggi.

Preoccupazione comune alle leggi regionali tedesche è che il bosco venga tutelato quando rientra nella pianificazione territoriale e urbanistica. Viene precisato che quando la pianificazione investe anche il bosco deve essere sentita preventivamente l'autorità forestale.

Altro carattere comune alle diverse leggi regionali esaminate è l'importanza data ai compiti di consulenza dei servizi forestali per i proprietari privati al fine di prevenire comportamenti e attività nocive per il bosco. I servizi forestali devono fare opera di convinzione prima di procedere a denunce o contravvenzioni.

Le leggi regionali prevedono inoltre che l'autorità forestale possa prescrivere ai proprietari dei boschi di effettuare opere particolari, anche per il conseguimento di finalità extraeconomiche e per migliorare la gestione e la coltivazione. In molti casi è previsto un indennizzo per queste attività, come pure per limiti posti dalla legge alla gestione.

La *legge federale austriaca* è divisa in 12 parti. Si occupa in particolare della pianificazione forestale e dei contenuti e della tipologia dei piani delle zone soggette a rischio idrogeologico. L'obiettivo è la conservazione del bosco e della continuità delle sue funzioni. La legge definisce le competenze delle regioni in merito all'utilizzazione dei boschi. Queste competenze sono generalmente limitate; fanno eccezione le regioni del Tirolo, del Vorarlberg, dell'Alta Austria e di Salisburgo, che hanno tradizionalmente maggiori competenze in campo forestale.

Una sezione della legge è dedicata all'esbosco, compresa la fluitazione e la sua regolamentazione.

Per quanto riguarda la difesa idrogeologica resta valida la legge imperiale n. 117/1884; la legge del 1975 definisce e delimita i bacini montani, le competenze delle regioni in proposito, il trattamento dei boschi in questi bacini e le azioni e le opere necessarie per prevenire rischi idrogeologici (sistemazioni, rimboschimenti, ecc.)

La *legge forestale della Regione Toscana* si articola in sette titoli: disposizioni generali (tit. 1), programmazione e inventario delle risorse forestali (tit. 2), interventi pubblici e promozione della selvicoltura (tit. 3), foreste di proprietà pubblica e collettiva (tit. 4), tutela del bosco (tit. 5), disposizioni finanziarie (tit. 6), e norme finali e transitorie (tit. 7).

Analogamente alle altre leggi europee esaminate, la tutela del bosco rappresenta il tema più rilevante, ma a questo si affianca anche la gestione delle foreste pubbliche.

La legge regionale regola, con maggiore dettaglio rispetto

alle altre leggi, la realizzazione di inventari per la conoscenza delle risorse forestali.

A differenza delle leggi svizzere, la legge regionale prevede l'ecocertificazione forestale quale forma di promozione della selvicoltura, inoltre persegue obiettivi di sviluppo sostenibile.

La legge regionale distingue le foreste di proprietà pubblica e collettiva in: patrimonio agricolo-forestale della Regione (capo I), patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e degli enti pubblici (capo II) e patrimoni collettivi (capo III). La legge individua le caratteristiche di tali beni e dei piani per la loro gestione; di questi stabilisce i contenuti, il periodo di validità e le procedure per l'approvazione.

Appositi titoli sono dedicati alla programmazione forestale regionale, con l'individuazione degli strumenti impiegati a livello regionale, e alla definizione degli «interventi pubblici», per l'esecuzione dei quali la legge regola i rapporti tra amministrazione pubblica e imprese agricolo-forestali.

Per quanto riguarda la tutela del bosco sono elencati in maniera dettagliata i vincoli e le prescrizioni relative alle attività da svolgersi in bosco (capo I); queste devono essere disciplinate dal regolamento forestale di cui la legge fissa i contenuti e le procedure di approvazione. Nell'ambito della tutela del bosco rientrano anche le norme riguardanti la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi (capo II). Queste individuano le competenze e gli obblighi dei soggetti coinvolti nelle operazioni di spegnimento e la realizzazione di un piano antincendio. Sono presenti anche norme sul materiale forestale di propagazione (capo III).



## ALLEGATO D

### BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1989 – *CEE: strategia e azione della Comunità nel settore forestale*. Cellulosa e carta, 40 (5): 21-29.
- AA.VV., 1991 – *Comunità europea e difesa dell'ambiente*. Linea ecologica, 23 (1): 21-24.
- AA.VV., 1995 – *La Comunità Europea per la salvaguardia dell'ambiente*. Linea ecologica, 27 (5): 13-14.
- ABRAMI A., 1976 – *Alcune considerazioni in materia di reati forestali*. Rivista di diritto agrario, 55 (4): 695-708.
- ABRAMI A., 1982 – *Rilevanza degli ordinamenti locali nella normativa forestale*. Giurisprudenza agraria italiana: 532.
- ABRAMI A., 1983 – *Effetti strutturali della regionalizzazione degli Ispettorati agrari e forestali*. Giurisprudenza agraria italiana, 1983: 540.
- ABRAMI A., 1986 – *Realtà forestale ed evoluzione legislativa*. Giurisprudenza agraria italiana: 334-342.
- ABRAMI A., 1988 – *La legislazione forestale della Repubblica Austriaca*. Pubblicazione dell'Istituto di Assestamento e tecnologia forestale dell'Università di Firenze. 146 p.
- ABRAMI A., 1988 – *L'ordinamento forestale della Germania Federale e della Spagna*. Pubblicazione dell'Istituto di Assestamento e tecnologia forestale dell'Università di Firenze.
- ABRAMI A., 1988 – *L'ordinamento giuridico forestale francese*. Annali Accademia italiana di scienze forestali, Vol. 37: 335-372.
- ABRAMI A., 1989 – *Il piano forestale*. Cellulosa e carta, 40 (3): 2-6.
- ABRAMI A., 1989 – *Legge statale e sanzioni amministrative regionali in materia di repressione di incendi boschivi*. Giurisprudenza agraria italiana, 36 (5): 285-286.
- ABRAMI A., 1989 – *Per una legge cornice in materia forestale*. – Giurisprudenza Agraria Italiana, 36 (6): 332-336.
- ABRAMI A., 1989 – *Vincolo idrogeologico ed attività edilizia: una sentenza che lascia perplessi*. Giurisprudenza agraria italiana, 36 (12): 697-699.

- ABRAMI A., 1990 – *Disboscamento e significato di utilizzazione boschiva*. Giurisprudenza agraria italiana, 37 (11): 632-633.
- ABRAMI A., 1990 – *Incendi boschivi e disciplina normativa*. Cellulosa e carta, 41 (6): 17-19.
- ABRAMI A., 1990 – *La nuova legislazione forestale della regione Lombardia*. Cellulosa e carta, 41 (4): 23-26.
- ABRAMI A., 1990 – *Nuove prospettive di politica forestale della Comunità economica europea*. Cellulosa e carta, 41 (1): 12-18.
- ABRAMI A., 1990 – *Territori boscati e legislazione ambientale*. Le Regioni, 24.
- ABRAMI A., 1991 – *I beni boscati fra utilizzazione e conservazione*. Cellulosa e carta, 42 (5): 50-53.
- ABRAMI A., 1991 – *La difesa del suolo dopo le leggi n. 183 del 1989 e n. 253 del 1990*. Annali Accademia italiana di scienze forestali, Vol. 40: 191-210.
- ABRAMI A., 1992 – *Attività edilizia nei terreni forestali percorsi da incendio*. Diritto e giurisprudenza agraria, 1 (7/8): 440-441.
- ABRAMI A., 1992 – *Colture agricole eccedentarie e rimboschimenti: risvolti giuridici*. Monti e boschi, 43 (3): 10-11.
- ABRAMI A., 1992 – *Elementi distintivi della nuova legge sulle aree protette*. Cellulosa e carta, 43 (6): 44-47.
- ABRAMI A., 1992 – *Foreste e ambiente: dalla legislazione nazionale a quella comunitaria*. Linea ecologica, 24 (2): 29-36.
- ABRAMI A., 1992 – *Rimboschimenti a scopo sistematorio e interesse privato*. Diritto e giurisprudenza agraria, 1 (10): 537-538.
- ABRAMI A., 1992 – *Statuto dei beni forestali e funzione sociale della proprietà: brevi riflessioni*. Diritto e giurisprudenza agraria, 71 (6): 329-332.
- ABRAMI A., 1992 – *Strutture amministrative e poteri di programmazione nella recente legislazione di difesa del suolo*. Rivista di diritto agrario, 71 (2): 326-343.
- ABRAMI A., 1993 – *Le nuove comunità montane e la legislazione toscana*. Rivista di diritto agrario, 72 (2): 248-262.
- ABRAMI A., 1993 – *Pascolo abusivo nei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2 (1): 31-32.
- ABRAMI A., 1993 – *Riflessioni (brevi) su una stagione di incendi nei boschi*. L'Italia forestale e montana, 48 (5): 296-297.
- ABRAMI A., 1994 – *Esercizio della selvicoltura e dissodamento del terreno forestale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 3 (1): 47-48.
- ABRAMI A., 1994 – *Protezione delle bellezze naturali ed organismi ammi-*

- nistrativi in una recente legge della Regione Toscana. L'Italia forestale e montana*, 49 (2): 205-208.
- ABRAMI A., 1994 – *Tutela ambientale per effetto della legge n. 431 del 1985 ed interventi antropici non autorizzati*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 3 (11): 633-634.
- ABRAMI A., 1994 – *Una nuova legge per la montagna*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 3 (9): 471-474.
- ABRAMI A., 1995 – *Le aree boscate nel governo del territorio ambiente: facciamo il punto della situazione*. L'Italia forestale e montana, 50 (4): 436-442.
- ABRAMI A., 1995 – *I terreni boscati nel trattato di Roma*. Monti e boschi, 46 (5): 3-4.
- ABRAMI A., 1995 – *Il mutamento di destinazione produttiva nei terreni forestali gravati dal vincolo idrogeologico*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 4 (7/8): 447-448.
- ABRAMI A., 1995 – *La normativa ambientale ed i suoi riflessi sull'ordinamento forestale*. Rivista di diritto agrario, 74 (3): 321-336.
- ABRAMI A., 1995 – *Le aree boscate nel governo del territorio-ambiente*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 4 (11): 597-601.
- ABRAMI A., 1996 – *Attività agro-forestale e tutela dell'ambiente nella pianificazione del territorio*. Monti e boschi, 47 (2): 23-25.
- ABRAMI A., 1996 – *Effetti del vincolo idrogeologico e funzione sociale della proprietà*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (9): 522-523.
- ABRAMI A., 1996 – *Effetti del vincolo idrogeologico e funzione sociale della proprietà*. Note a sentenza. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (9): 522-523.
- ABRAMI A., 1996 – *Pianificazione forestale ed esercizio del potere sanzionatorio*. Note a sentenza. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (4): 244-245.
- ABRAMI A., 1996 – *Regime giuridico dei boschi e funzione sociale della proprietà*. L'Italia forestale e montana, 51 (1): 28-34.
- ABRAMI A., 1997 – *Aspetti istituzionali della pianificazione e gestione delle acque*. Monti e boschi, 48 (3): 5-8.
- ABRAMI A., 1997 – *I beni boscati fra utilizzazione produttiva e conservazione per fini ambientali*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (5): 336-338.
- ABRAMI A., 1997 – *Legislazione forestale e legislazione ambientale: sovrapposibilità o differenziazione?* Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (1): 28-33.

- ABRAMI A., 1998 – *Tutela delle bellezze naturali e protezione ambientale ex lege n. 431 del 1985*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 7 (11): 625-626.
- ABRAMI A., CIUFFI A., 1988 – *L'ordinamento giuridico forestale svedese*. Firenze, Università degli Studi, Istituto di Assestamento e Tecnologia forestale.
- ABRAMI A., SRIPELLITI N., 1988 – *Legislazione forestale jugoslava*. Firenze, Università degli Studi, Istituto di Assestamento e Tecnologia Forestale. 146 p.
- ADORNATO F., 1990 – *La legislazione forestale tra Stato, regioni e CEE*. Nuovo diritto agrario, 17 (3): 197-237.
- ADORNATO F., 1991 – *Il Ministero dell'Agricoltura e foreste*. Roma
- ADORNATO F., 1992 – *Appunti per un diverso approccio alla legislazione forestale*. Diritto e giurisprudenza agraria, 1 (5): 265-267.
- AIELLO M., 1993 – *Lazio: il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali*. Documenti del territorio, 7 (27): 51-58.
- ALESSANDRINI S., 1989 – *La tutela del bosco dopo la Legge Galasso*. Nuovo Diritto Agrario, 16 (2): 229-237.
- AMATO A., 1996 – *Danno ambientale e condanna generica al risarcimento dei danni*. Note a sentenza. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (2): 117-119.
- ANDREANI A., 1989 – *Tutela paesistica e attività colturale nel bosco*. Cellulosa e carta, 40 (4): 32-35.
- ANDREANI A., 1995 – *Tutela dei boschi ed attività economica: brevi considerazioni sulla legge «Galasso» ad un decennio dall'emanazione*. Legno cellulosa carta, 1 (2): 2-4.
- ANNIBALE S., 1996 – *I principi relativi alla tutela ambientale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (4): 218-224.
- ANTONIETTI A., 1987/88 – *La politica della Comunità economica europea per la salvaguardia dell'ambiente*. Atti e memorie della Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona. Vol. 39: 187-195.
- ARIOLLI G., 1993 – *La partecipazione delle associazioni ambientaliste al procedimento amministrativo ai sensi della l. n. 241 del 1990*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2 (7/8): 397-400.
- BAGNARESI U., 1987 – *Bosco e piani paesistici*. L'Italia forestale e montana, 42 (3): 163-179.
- BAGNARESI U., 1991 – *Set-aside, rimboschimenti, arboricoltura da legno*. Monti e boschi, 42 (6): 3.
- BARBONE E., 1993 – *Nozione giuridica di bosco e foresta*. Terra pugliese, 42 (3/4): 3-5.

- BATTISTINI S., 1996 – *L'art. 1 sexies della legge Galasso (e gli «interventi minori» in zone vincolate): portata precettiva, condotta costitutiva e ambito applicativo, con riferimento ai rapporti con l'art.20 della legge 47/85 e l'art.734 c.p.* Note a sentenza. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (6): 390-394.
- BENASSI A., 1992 – *Considerazioni in tema di politica forestale comunitaria.* Linea ecologica, 24 (4): 3-6.
- BERTI S., 1996 – *Progetto CEE «Agricoltura e agroindustria»:* qualità del legno. Sherwood, 2 (15): 33-36.
- BERTOLOTTO C., CANNATA F., 1994 – *Programmi regionali agro-forestali attuativi del reg. Ce n. 2080/92.* Linea ecologica, 26 (2): 39-45.
- BERTOLOTTO C., PISANELLI A., CANNATA F., 1996 – *La modalità di applicazione del Reg. CE 2080/92 in Italia ed in Francia.* Linea ecologica, 28 (5): 52-58.
- BIANCHI R., 1995 – *La politica per la montagna in Basilicata: il caso delle Comunità Montane.* Linea ecologica, 27 (1): 33-40.
- BOGGIA L., 1988 – *Selvicoltura e legge Galasso tre anni dopo.* L'Italia forestale e montana, 43 (5): 285-292.
- BOGGIA L., 1989 – *Strozziature nell'attuale filiera bosco-legno.* Cellulosa e carta, 40 (3): 26-35.
- BOGGIA L., 1990 – *Significativa proposta di rettifica della legge Galasso.* L'Italia forestale e montana, 45 (4): 295-301.
- BOGGIA L., 1991 – *In materia di tutela del patrimonio boschivo.* Il dottore in scienze agrarie e forestali, 41 (2): 23-26.
- BONALBERTI E., 1993 – *Arboricoltura da legno e «set-aside».* Linea ecologica, 25 (2): 43-47.
- BORCHI S., 1997 – *Assessment forestale e sistema autorizzativo dei parchi nazionali: il caso delle foreste casentinesi.* Sherwood, 3 (6): 5-9.
- BRANCHI F., 1993 – *La tutela del territorio per bacino idrografico nella legge 183/89. Parte I, il bacino del Tevere.* Cellulosa e carta, 44 (5): 11-17.
- BRANCHI F., 1993 – *La tutela del territorio per bacino idrografico nella legge 183/89. Parte II, i sottobacini del Tevere.* Cellulosa e carta, 44 (6): 2-8.
- BRANCHI F., 1994 – *La tutela del territorio per bacino idrografico nella legge 183/89. Parte III, il bacino dell'Arno.* Cellulosa e carta, 45 (2): 27-34.
- BRANCHI F., 1994 – *Nuove disposizioni per le zone montane.* Cellulosa e carta, 45 (3): 9-16.
- BRANCHI F., 1994 – *Nuove disposizioni per le zone montane: incentivi per l'insediamento in montagna.* Cellulosa e carta, 45 (5/6): 9-17.

- CACCIARI A., 1995 – *L'attuazione della legge quadro sulle aree protette negli ordinamenti regionali*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 4 (10): 541-546.
- CACCIARI A., 1996 – *La tutela giuridica dei prodotti del sottobosco*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (7): 424-428.
- CALLIARI P., 1992 – *La legge sulle aree protette (L. 394/1991)*. Monti e boschi, 43 (1): 3-4.
- CAMORIANO L., 1996 – *Competenze professionali in materia di boschi e regolamento C.E.E. 2080/92*. Sherwood, 18: 33-35.
- CAPPELLI F., 1996 – *Il taglio dei boschi e le autorizzazioni di legge in Toscana*. Sherwood, 2 (9): 10-11.
- CAPPELLI M., 1991 – *Disegno di legge d'iniziativa del Senatore Cappelli, «integrazione all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela del patrimonio boschivo*. L'Italia forestale e montana, 46 (3): 249-250.
- CARAVITA B., 1994 – *Potenzialità e limiti della recente legge sulle aree protette*. Rivista giuridica ambientale.
- CAROSI A., 1993 – *Diritto agrario, usi civici, legislazione forestale, ambiente: riflessioni in occasione del mutamento di denominazione della rivista*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2 (1): 15-17.
- CARROZZA A., 1985 – *Il posto del diritto forestale*. Rivista di diritto agrario, 64 (2): 219-222.
- CARROZZA A., 1988 – *Linee e tendenze della legislazione forestale*. Linea ecologica, 20 (4): 4-7.
- CARUSO C., 1988 – *Gli interventi della CEE in campo forestale*. Annali Accademia italiana di scienze forestali, Vol. 37: 187-199.
- CARUSO C., 1990- *Set-aside, bosco, forestali*. Il dottore in scienze agrarie e forestali, 40 (9): 31-35.
- CARUSO C., 1993 – *Aggiornamenti sullo stato di attuazione del regolamento comunitario*. L'Italia forestale e montana, 48 (6): 317-324.
- CARUSO C., 1993 – *Dalla Comunità Europea aiuti per le foreste*. L'Italia forestale e montana, 48 (5): 269-271.
- CARUSO C., 1994 – *Approvati i programmi regionali del regolamento CEE 2080/92*. L'Italia forestale e montana, 49 (2): 199-204.
- CARUSO C., 1994 – *Foreste e forestali*. L'Italia forestale e montana, 49 (6): 595-606.
- CARUSO C., 1994 – *La nuova legge per la montagna*. L'Italia forestale e montana, 49 (1): 90-93.
- CARUSO C., 1995 – *La legge per la montagna dalla salvaguardia alla valorizzazione*. L'Italia forestale e montana, 50 (4): 355-362.

- CARUSO C., 1995 – *Sviluppo rurale e sviluppo forestale*. L'Italia forestale e montana, 50 (2): 135-146.
- CASADEI E., 1991 – *Attività produttiva agraria e tutela del paesaggio: profili giuridici*. Agricoltura e paesaggio, Quaderno n. 4 dell'Accademia dei Georgofili, Firenze, 35 p.
- CERULLI IRELLI V., 1983 – *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova.
- CESARO L., 1990 – *L'accantonamento dei terreni (set-aside), opportunità e problemi per il comparto forestale*. Cellulosa e carta, 41 (5): 14-19.
- CIANCIO O., LA MARCA O., MERCURIO R., SANESI G., 1992 – *Le problematiche dell'arboricoltura da legno di qualità e di quantità*. Cellulosa e carta, 43 (3): 19-32.
- CICIRIELLO M.C., 1996 – *Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (4): 225-230.
- COLICA A., 1992 – *La valutazione di impatto ambientale: normative ed esempi*. Annali Accademia italiana di scienze forestali, Vol. 41: 315-341.
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, 1989 – *Bilancio sullo stato fitosanitario delle foreste nella Comunità europea: 1987-1988*. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 132 p.
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, 1990 – *Bilancio sullo stato sanitario delle foreste nella Comunità europea, 1989: relazione di sintesi*. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 27 p.
- CONDINI A., 1988 – *La liquidazione dei diritti di uso civico*. Dendronatura, 9 (2): 21-25.
- CORRADO G., 1990 – *La legge «Galasso» ed il Corpo Forestale dello Stato*. Linea ecologica, 22 (6): 10-11.
- CORRADO G., 1990 – *La politica della tutela del bosco. Aspetti normativi e selvicolturali*. Cellulosa e carta, 41 (1): 5-11.
- CORRADO G., 1992 – *Il bosco oggi: aspetti normativi e selvicolturali*. Linea ecologica, 24 (5): 2-4.
- CORRADO G., 1993 – *La CEE per la forestazione*. Cellulosa e carta, 44 (1): 35-38.
- CORRADO G., 1993 – *La normativa sui parchi nazionali e riserve naturali*. Cellulosa e carta, 44 (1): 48-51.
- CORRADO G., 1995 – *Il vincolo di uso civico*. Agricoltura, 43 (269/270): 52.
- CORRADO G., 1995 – *La salvaguardia della foresta: aspetti politici e normativi*. Agricoltura, 43 (271/272): 102-118.

- COSTATO L. *et al.*, 1994 – *Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: commentario alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 sul «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»* Rivista di diritto agrario, 73 (2): 220-281.
- COSTATO L. *et al.*, 1996 – *Diritto agrario e forestale italiano e comunitario*. CEDAM. Padova, 444 p.
- COSTATO L., 1998 – *Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia della C.E. in materia agraria e ambientale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 7 (4): 249-254.
- CROSETTI A., 1990 – *Difesa del suolo e politica forestale: profili normativi*. Cellulosa e carta, 41 (5): 20-26.
- CROSETTI A. 1993 – *Danno ambientale e risorse naturali: criteri di valutazione*. Annali Accademia di agricoltura di Torino, Vol. 135: 75-85.
- D'ALOIA C., 1998 – *Politica agricola e ambiente. Evoluzione delle basi giuridiche comunitarie*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 7 (6): 330-343.
- D'ANTONIO D., 1994 – *Una simbiosi fra colture agrarie e boschi: la nuova politica agricola CEE*. Basilicata Regione Notizie, 6 (4): 33-44.
- D'AMICO C., BORCHI S., 1993 – *Indirizzo e controllo dei lavori forestali: il superamento dell'attuale sistema autorizzativo*. Monti e boschi, 44 (1): 27-29.
- DELLAGIACOMA F., 1988 – *La legge sull'ordinamento dei parchi naturali della Provincia di Trento*. Dendronatura, 9 (2): 46-50.
- DI FIDIO M., 1996 – *La legge sulle aree protette: luci ed ombre dopo quattro anni di gestione*. Parchi, 18: 17-21.
- DIAZ BALTEIRO L., ROMERO C., 1995 – *Rentabilidad financiera de especies forestales arboreas de crecimiento medio y lento en el vigente macro de ayudas publicas*. Revista Espanola de Economia Agraria, 171: 85-108.
- DONO G., 1993 – *La legge 183/89 e i problemi di gestione delle risorse idriche*. Cellulosa e carta, 44 (2): 31-39.
- ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, 1993 – *Normativa del parco: nuova raccolta aggiornata ed integrata delle leggi e dei regolamenti concernenti il Parco Nazionale d'Abruzzo*. Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, Penne (PE), Cogecstre, 194 p.
- FABRIZIO M., 1997 – *Danno ambientale: dalla nozione alla costituzione della parte civile. La Cassazione torna sull'art.18 della legge 349/86*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (10): 592-594.
- FALEO F., 1994 – *Il ruolo delle foreste nella riforma della P.A.C.: il regolamento CEE 2080/92*. Terra pugliese, 43 (3/4): 19-21.

- FAMIGLIETTI G., GIUFFRÈ V., 1989 – *Il regime delle zone di particolare interesse ambientale: commentario alla legge 8 agosto 1985, n. 431*. Napoli, Jovene, 1989. 440 p.
- FERRARI E., 1979 – *Aspetti e vicende della soppressione dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali*. Le Regioni.
- FERRUCCI N., 1990 – *L’approccio del legislatore inglese al diritto forestale*. Rivista di diritto agrario, 69 (4): 822-839.
- FLORA M., 1997 – *The law of European Communities and forest management*. Lesnictiv’ – Forestry, 43 (9): 415-424.
- FORENZA D., 1995 – *Nuova proposta di legge per la difesa dagli incendi boschivi*. Linea ecologica. 27 (4): 17.
- FRANCARIO L., 1985 – *Sulla costituzione delle misure di salvaguardia a tutela del patrimonio boschivo in Lombardia*. Nuovo diritto agrario: 140.
- FRANCO D., 1993 – *Il regolamento CEE 2080/92: una possibilità concreta per riqualificare l’ambiente*. Acer, 9 (5): 26-27.
- FULCINITI L., 1990 – *I beni di uso civico*, Padova.
- FUZIO R., 1993 – *La tutela del paesaggio e dei parchi tra novità legislative e diritto vivente*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2 (3): 133-137.
- GABBRIELLI A., 1985 – *La legislazione forestale in Toscana dall’inizio alla caduta del Granducato*. L’Italia forestale e montana, 40 (3): 125-142.
- GABBRIELLI A., 1993 – *La legge francese sul paesaggio*. Monti e boschi, 44 (4): 54-55.
- GABBRIELLI A., LA MARCA O., 1987 – *Nota in margine alla legge Galasso (L. 431/1985)*. L’Italia forestale e montana, 42 (3): 151-162.
- GALASSO G. 1987 – *Tutela dei beni ambientali e patrimonio forestale*. L’Italia forestale e montana, 42 (3): 131-143.
- GALLONI G., 1996 – *Diritto e ambiente*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 5 (1): 5-13.
- GALLONI G., 1997 – *Nuovo ruolo dei consorzi di bonifica nella evoluzione della normativa a difesa del territorio*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 6 (1): 5-12.
- GALLONI G., 1998 – *Le fonti costituzionali del diritto agrario – ambientale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 7 (1): 5-10.
- GAMBINI B., 1992 – *Regime vincolistico e strumenti nella legislazione italiana a protezione della natura*. Parchi 7: 38-43.
- GERMANO A., 1987 – *Usi civici: problemi procedurali nella legislazione regionale dopo il d.p.r. 616/1977*. Giurisprudenza agraria italiana, 34 (9): 455-460.

- GERMANO A., 1990 – *Verso la liquidazione dei diritti su terre collettive e di uso civico*. Cellulosa e carta, 41 (2): 35-40.
- GIORDANO A., 1993 – *Rischio di erosione attuale e potenziale in Italia (Programma CORINE della CEE)*. Cellulosa e carta., 44 (2): 10-18.
- GIORDANO E., 1991 – *La gestione dei boschi nel Piano forestale nazionale*. L'Italia forestale e montana, 46 (1): 33-44.
- GIORDANO E., 1996 – *Ragioni e forza di un Corpo Forestale unitario*. Linea ecologica, 28 (5): 2.
- GONZI G., 1996 – «*Legge 97*»: *c'è ma non si vede*. Monti e boschi, 47 (1): 3.
- GOVERNATORE C.M., CESARALE F., 1996 – *Tutela degli interessi ambientali e partecipazione al procedimento amministrativo*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (12): 741-744.
- GRADI A., 1995 – *Quadro normativo sul commercio e la distribuzione del materiale di propagazione forestale*. Sherwood, 4.
- GRASSO A., 1993 – *Set-aside e durata del contratto di affitto*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 4 (1): 55-56.
- GRECO N., 1994 – *Storicità e attualità della legislazione sulle foreste nel sistema di governo dell'ambiente*. L'Italia forestale e montana, 49 (2): 133-171.
- GULLA N., 1995 – «*Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo: per una rilettura dell'art.44 Cost. (dalla legislazione nazionale sulla concessione delle terre incolte alla normativa comunitaria sul set-aside)*». Rivista di diritto agrario, 74 (1): 75-113.
- HOFMANN A.A., 1990 – *Nuovo regolamento di polizia forestale in Toscana*. L'Italia forestale e montana, 45 (2): 114-119.
- HUMBERT G., 1996 – *Droit forestier (Forestry law)*. Revue de Droit Rural (Paris), 239: 13-17.
- KOTIHARJU A., 1997 – *Finnish forestry legislation overhauled*. Tyotehoseraun Metsatiedote, 4.
- LA MARCA O. et al., 1994 – *Sui criteri per la perimetrazione delle aree protette in Italia*. Parchi, 12: 60-64.
- LACAZE J.F., 1992 – *Le azioni della comunità economica europea e la selvicoltura europea: situazione attuale e prospettive*. L'Italia forestale e montana, 47 (3): 117-130.
- LALLE A. (a cura di), 1994 – *Regolamento (CEE) n. 2080/92 (interventi forestali nel settore agricolo): elementi di analisi e modalità di applicazione in Italia*. Roma, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, 112 p. (Collana verde; 95).
- LAMANTEA G., 1997 – *Reato in materia paesaggistica e sanzioni sosti-*

- tive. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (9): 523-525.
- LAMANTEA G., 1997 – *Tutela dei terreni boscati e apertura di piste*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (4): 274-277.
- LAMANTEA G., 1996 – *Reato ambientale e danno ambientale*. Note a sentenza. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (4): 256-259.
- LANDI L., 1993 – *Legislazione forestale ed ambientale*. 4 ed., Roma: Laurus Robuffo, 441 p.
- LANDI L., LANDI S., 1997 – *Legislazione forestale e ambientale: con guida pratica agli atti del contenzioso penale ed amministrativo di maggior interesse per il personale del corpo forestale dello Stato e degli altri corpi di polizia*. Laurus, Roma, 525 p.
- LANDI S. et al., 1994 – *Prontuario delle violazioni ambientali: comportamenti illeciti, sanzioni, competenze*. 3. ed. Roma, Laurus Robuffo, 274 p.
- LANDI S., SANTOLOCI M., 1997 – *Tecnica di polizia giudiziaria ambientale: nozioni di diritto penale e procedura penale applicata e coordinata con la legislazione ambientale commentata ed integrata con specifica modulistica*. 5. ed. Roma, Laurus Robuffo, 647 p.
- LEONE V., 1994 – *Incendi boschivi e normativa*. L'Italia forestale e montana, 49 (5): 528-529.
- LETTERA F., 1990 – *Il vincolo idrogeologico*. Nuovo diritto agrario, 7 (1): 11-18
- LINZOLA C., 1990 – *Difesa e tutela dell'ambiente nella legge 183/89*. Acer 6 (2): 44-45.
- LORIZIO M.A., 1997 – *Demani civici ad una svolta, tra leggi vecchie e nuove*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (6): 381-383.
- LUNA SERRANO A., 1993 – *Il diritto forestale nella legislazione catalana*. L'Italia forestale e montana, 48 (4): 209-228.
- LUNA SERRANO A., 1991 – *Note per una introduzione al diritto agrario forestale*. Rivista di diritto agrario, 70 (3): 302-314.
- MACCARI A., 1998 – *Il danno ambientale: diabolica probatio*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 7 (1): 41-45.
- MACCARI A., 1995 – *Ancora sulle opere assentite prima dell'entrata in vigore della legge Galasso*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 4 (10): 571-575.
- MADDALENA P., 1994 – *Evoluzione della legislazione dei primi parchi nazionali ad oggi*. Linea ecologica, 26 (5): 6-10.
- MADDALENA P., TASSI F., 1993 – *Il diritto all'ambiente*. Roma: Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, 39 p. (Studi per la conservazione della natura; 17).

- MAGLIA S., SANTOLOCI M., 1990 – *Il codice dell'ambiente: illustrato con il commento, la bibliografia e la giurisprudenza*, Piacenza, La Tribuna, 1727 p.
- MALTESE U., 1992 – *Il regime comunitario di ritiro dei seminativi dalla produzione*. Modica, Associazione culturale «Il sagittario», 1992. 58 p. (In testa al front.: Regione siciliana, Assessorato agricoltura e foreste).
- MARINELLI A., ROMANO D., 1990 – *La strategia della CEE e dell'Italia nel settore forestale*. La questione agraria, 40: 145-173.
- MARTINELLI F., 1991 – *La gestione dei boschi e il Corpo Forestale dello Stato*. Linea ecologica, 23 (1): 7-8.
- MARTIRANO L., 1992 – *Aree protette: lettera e spirito della nuova legge*. Agricoltura e innovazione, 21: 114-117.
- MARTUCCELLI A.M., 1990 – *Difesa del suolo, salvaguardia dell'ambiente, risanamento ed utilizzazione delle acque nella legge quadro della difesa del suolo*. I georgofili, 7 (37): 49-62.
- MASINI S., 1989 – *Alterazione dell'assetto idrogeologico del territorio e deturpamento delle bellezze naturali*. Giurisprudenza agraria italiana, 36 (7/8): 438-439.
- MASINI S., 1992 – *L'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree naturali protette*. Diritto e giurisprudenza agraria, 1 (3): 137-143.
- MASINI S., 1997 – *Caccia programmata e funzione «antisociale» della proprietà fondiaria*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (2): 100-106.
- MASINI S., 1997 – *Sulle condizioni di esercizio del potere di deroga al regime limitativo della caccia in osservanza alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (10): 572-573.
- MASTRAGOSTINO F., 1997 – *La tutela giurisdizionale dei demani civici e delle proprietà collettive*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (10): 549-553.
- MATTIOLI M., 1995 – *La legge n. 431 del 8/8/85 (legge Galasso) e il taglio dei boschi cedui nel Lazio*. Sherwood, 5: 40-44.
- MAZZA L., 1997 – *L'esercizio «presunto» di attività venatoria nel segno della continuità*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (7/8): 463-464.
- MERENDI A., BARTOLOZZI L., 1995 – *Il regolamento CEE 2080/92 in Toscana: istruzioni per l'uso*. Sherwood, 1 (2): 24-28.
- MERLO M., 1992 – *Le misure forestali ed agro-ambientali nella riforma della Pac*. Monti e boschi, 43 (6): 3-4.

- MEZZALIRA G., 1995 – *Riforma della PAC e difesa degli ecotipi locali della flora legnosa indigena*. Sherwood, 4.
- MINIOTTI C., 1993 – *La legge quadro sulle aree protette ed il sistema sanzionatorio in materia di protezione dell'ambiente e della natura*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2 (5): 271-275.
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, 1988 – *Il Corpo forestale dello Stato e delle foreste*, Corpo forestale dello Stato, Roma, M.A.F., 30 p.
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, 1992 – *La convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione*. Roma, MAF, CFS, 237 p. (Collana verde; 88).
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, 1992 – *Nomisma. Le politiche pubbliche per lo sviluppo della montagna*. Roma, MAF, CFS, 291 p. (Collana verde; 87).
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, 1992 – *La riforma della politica agricola comune*. Agricoltura, 40 (237 suppl.): 1-40.
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, CORPO FORESTALE DELLO STATO, 1990 – *Strategia forestale nella Comunità europea: Elementi di politica forestale italiana, orientamenti per una politica forestale mondiale*. Roma, MAF, CFS, 295 p. (Collana verde; 78)
- MORSILLO G., 1992 – *La Comunità montana nella nuova legge sulle autonomie locali*. Diritto e giurisprudenza agraria, 1 (1): 18-26.
- MOSCHINI R., 1992 – *La legge quadro sui parchi*, Rimini.
- MOSCHINI R., 1994 – *L'ente e la comunità del parco: la gestione delle aree protette dopo le leggi 394 e 142*. Parchi, 12: 46-51.
- MURA A., 1973 – *Ordinamento forestale e problemi montani*. Giuffrè, Milano, 172 p.
- NEBBIA G., 1994 – *Una svolta nella difesa del suolo?* Natura e montagna, 40 (1/2): 21-30.
- NERVI P., 1997 – *Aspetti economici nella gestione delle terre civiche nella realtà attuale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (6): 363-378.
- NOLA L., 1992 – *La tutela dell'ambiente e del paesaggio in relazione alle attività di ricomposizione fondiaria*. Monti e boschi, 43 (1): 5-8.
- NOVARESE F., 1988 – *Ordinamento forestale e problemi*. Rivista giuridico ambientale: 588.
- NUNZIATA M., 1996 – *Insostituibilità della sanzione penale con il prelievo fiscale in materia di tutela dell'ambiente: brevi spunti*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (6): 358-360.
- ORLANDO A., 1997 – *Il diritto della prelazione su terreni di demanio ci-*

- vico. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (11): 646-647.
- PACE D., 1988 – *Excursus storico sugli usi civici nel Trentino*. Dendronatura, 9 (2): 7-14.
- PAMPANINI R., 1988 – *Il reg. CEE 269/79 e l'attività comunitaria in materia forestale*. Annali della Facoltà di Agraria. Università degli Studi di Perugia, Vol. 42: 177-202.
- PAMPANINI R., 1988 – *I programmi integrati mediterranei come nuovo strumento di intervento della CEE in campo strutturale*. Annali della Facoltà di agraria. Università degli Studi di Perugia, Vol. 42: 147-176.
- PANDISCIA A., 1988 – *Sistema tributario e uso del suolo nella CEE*. Cellulosa e carta, 39 (6): 9-13.
- PASCONE G., 1993 – *Contributo alla riflessione in materia di danno ambientale. Il punto di vista amministrativo*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2 (10): 527-530.
- PASCONE G., 1994 – *Vincolo paesistico ed ambientale e riparto di competenze fra Stato e Regione*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 3 (7/8): 404-405.
- PERNICE M., 1998 – *La disciplina della valutazione di impatto ambientale: esigenze di semplificazione e prospettive future*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 7 (1): 10-21.
- PETRONIO U., 1997 – *Profili giuridici dell'appartenenza e della gestione delle terre di uso civico*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (6): 357-362.
- PETTENELLA D., 1996 – *Accordi contrattuali per la gestione delle risorse forestali. 2ª parte*. Sherwood, 2 (5): 35-41.
- PETTENELLA D., CUTOLO N., 1990 – *La convenienza economica delle piantagioni di latifoglie di pregio alla luce dei recenti provvedimenti CEE*. Quaderni di ricerca. Società agricola e forestale, 28: 1-11.
- PIACENTINI M.P., 1989 – *Aspetti della funzionalità amministrativa della nuova legge sulla difesa*. Rivista trimestrale appalti: 864.
- PIAZZONI G., 1988 – *I parchi naturali per la difesa e valorizzazione del territorio*. Monti e boschi, 39 (6): 43-44.
- PIAZZONI G., 1994 – *Nuove disposizioni per le zone montane*. Monti e boschi, 45 (2): 3-4.
- PICCHI A., 1991 – *Un'occasione preziosa per la montagna italiana: Piani Integrati Mediterranei*. Monti e boschi, 42 (1): 3.
- PICCININI S., 1996 – *Brevi cenni sul danno ambientale*. Note a sentenza. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (6): 387-389.

- PIRONE T., 1997 – *Fonti energetiche e tutela dell'ambiente*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (3): 207-208.
- PODDA A.L., 1990 – *Il quadro legislativo della sughericoltura in Sardegna*. Cellulosa e carta, 41 (3): 32-39.
- POSTIGLIONE A., 1998 – *I grandi temi del nostro tempo: l'ambiente nel trattato di Maastricht*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 7 (2): 69-73.
- POSTIGLIONE A., 1991 – *Il diritto all'ambiente: riconoscimento nazionale ed internazionale*. Linea ecologica, 23 (1): 29-36.
- POSTIGLIONE A., 1993 – *Competenza dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo in materia urbanistico-territoriale*. Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, 39 p.
- POSTIGLIONE A., 1993 – *Lineamenti di politica e legislazione forestale ed ambientale in Italia e nella Comunità Economica Europea*. Salerno EP, 191 p.
- POSTIGLIONE A., 1994 – *Il danno all'ambiente nel sistema civilistico italiano*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 3 (3): 133-136.
- POSTIGLIONE A., 1996 – *Il danno alla salute e all'ambiente nella giurisprudenza e nella dottrina giuridica*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (10): 582-589.
- POSTIGLIONE A., 1996 – *Il taglio colturale, sentenza della Corte Costituzionale*. Monti e Boschi, 47 (6).
- POSTIGLIONE A., 1996 – *La pianificazione territoriale ovvero l'ingorgo pianificatorio*. L'Italia forestale e montana, 51 (2): 136-137.
- POSTIGLIONE A., 1997 – *Aspetti giuridici della procedura di impatto ambientale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (2): 85-89.
- POSTIGLIONE A., 1997 – *La protezione giuridica della natura in Italia*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (9): 494-497.
- POSTIGLIONE A., 1997 – *La tutela ambientale nella gestione integrata delle proprietà collettive*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (6): 379.
- POSTIGLIONE AM., 1985 – *Legislazione statale in materia di vincoli ambientali, flora e fauna*. L'Italia forestale e montana, 40 (4): 189-197.
- POZZATO M., 1997 – *Brevi note in materia di accesso all'informazione ambientale*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (5): 301-303.
- QUERINI R., 1987 – *Difficoltà determinate dall'applicazione della L. 431/1985 nel settore delle opere di sistemazione idraulico-forestali*. L'Italia forestale e montana, 42 (3): 188-191.

- QUERINI R., 1994 – *Ambiente e foreste nella politica delle Nazioni Unite della Comunità Europea e dell'Italia*. Annali Accademia italiana di scienze forestali, Vol. 43: 53-103.
- RADDI S., 1992 – *Note sul convegno: «il cipresso: proposta di valutazione ambientale e produttiva nei paesi mediterranei della CEE»*. Monti e boschi, 43 (6): 23-25.
- RAMPULLA F.C. et al., 1981 – *Uso del territorio e vincolo idrogeologico*, Milano.
- RAU H., BROCKHAUS R., 1995 – *Neue Verordnung uber Herkunftsgebiete fur forstliches Vermehrungsgut*. AFZ, Allgemeine Forst Zeitschrift, 50(6): 315-319.
- RECCHI P., 1992 – *La prelazione dell'Ente parco*. Rivista di diritto agrario, 71 (2): 344-346.
- REDAZIONE DI SHERWOOD, 1995 – *Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto*. Documento di presentazione alla L.R. 33/95. Sherwood, 2: 32-33.
- REGGI B., 1997 – *Notazioni in tema di Agenzia Nazionale protezione ambiente*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (11): 622-629.
- REGIONE TOSCANA, GIUNTA REGIONALE, 1989 – *Due giornate di studio sul regime amministrativo, contabile e tributario dei beni di uso civico dei comuni, delle frazioni e delle associazioni agrarie*. Chianciano Terme 30 e 31 ottobre 1987. Firenze, Giunta regionale Toscana. 128 p.
- RICCIOTTI R., 1995 – *L'incerto destino degli usi civici. 2 parte*. Agricoltura, 43 (267/268): 49-56.
- RIONDATO S., 1991 – *L'art. 1-sexies della legge Galasso: pena vagante o pena vacante?* Giurisprudenza agraria italiana, 38 (6): 374-376.
- ROMAGNOLI E., 1980 – *Pubblico e privato nel regime giuridico dei boschi e dei pascoli montani*. Rivista di diritto agrario, 59 (3): 303-316.
- ROMANO D., 1994 – *Imprenditori irrazionali o modelli inadeguati? Riflessioni a margine del set aside forestale*. L'Italia forestale e montana, 49 (5): 499-509.
- ROMUALDI T., 1993 – *Una moderna legge per la montagna*. Monti e boschi, 44 (4): 3.
- RONCHETTI G., 1990 – *Il concetto di suolo nelle «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»*. Legge 183. I geogofili, s.7, Vol. 37, 63-66.
- ROVERSI MONACO F.A., 1989 – *La nuova legislazione ambientale*. Rimini, Maggioli.
- SALERNO A., 1988 – *L'art. 8 della legge n. 689/1981 e violazioni forestali*. Giurisprudenza agraria italiana, 35 (5): 303-304.

- SALSOTTO A., 1993 – *Vincoli ambientali e gestione forestale*. Annali Accademia di agricoltura di Torino, Vol. 135: 95-106.
- SALVATICI L., 1989 – *Le azioni e la nuova strategia della Comunità europea nel settore forestale*. Monti e boschi, 40 (5): 5-12.
- SAPORITO L. 1997 – *Competenze amministrative in materia di boschi e foreste nell'ambito della Regione siciliana*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (10): 559-562.
- SERRANI D., 1971 – *La disciplina normativa dei parchi nazionali*, Milano.
- SIMONE P., 1996 – *Caratteristiche e principi fondamentali della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (7): 413-423.
- SPAGNOLO A., 1986 – *I problemi legislativi inerenti la castanicoltura*. L'Italia forestale e montana, 41 (6): 380-390.
- SPICCIARELLI R., 1996 – *Alberi padri: The monumental trees of Lucany*. Consiglio regionale di Basilicata, Quaderni di Basilicata Regione, 117 p.
- STOLFI A.R., 1997 – *A proposito di termini ad impugnandum in materia di usi civici*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (3): 202.
- STOLFI A.R., 1997 – *Vecchi e nuovi problemi in materia di usi civici*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 6 (5): 322.
- STUPAZZONI G., 1989 – *Ora c'è la legge per la difesa del suolo: basterà?* Monti e boschi, 40 (5): 3.
- STURM K., 1995 – *Wald ohne Forster?* In Symposium: Change the value of forest, 4-5-November 1994, Beeskow Germany. Beitrage fur Forstwirtschaft und Landschaftsokologie.
- TAMPONI M., 1983 – *Una proprietà speciale: lo statuto dei beni forestali*. CEDAM, Padova, 457 p.
- TAMPONI M., 1984 – *Profilo odierno della proprietà forestale*. Rivista di diritto agrario 63 (1): 4-20.
- TASSI F., 1992 – *La tutela del mondo vegetale*, Roma, Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, 23 p.
- TERLICHER P., 1988 – *Normativa forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alle azioni di razionalizzazione del sistema foresta-legno*. Dendronatura, 9 (2): 51-55.
- TERLINDEN M. et al., 1994 – *Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen im europaischem privatwald*. AFZ, Allgemeine Forst Zeitschrift, 49 (22): 1210-1236.
- TORREGROSSA G., CLARIZIA A., 1986 – *Tutela del paesaggio e vincoli sulla proprietà nella recente legge 8 agosto 1985 n. 431*, Rimini.
- TORTORETO E., 1991 – *Territorio agroforestale ed edilizia rurale – la normativa: studi 1977- 1991*, S.n.t., 250 p.

- TORTORETO E., 1994 – *Le prescrizioni di massima e di polizia forestale e i piani di assestamento nella questione forestale italiana*. Storia urbana, 69: 151-176.
- VIGNOLI G., 1991 – *La normativa francese per lo sviluppo della montagna*. Rivista di diritto agrario, 70 (1): 72-79.
- VINCIGUERRA G., 1987 – *Considerazioni sull'applicazione della legge 431/1985 nella utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà privata*. L'Italia forestale e montana, 42 (3): 192-206.
- VITUCCI P., 1993 – *Protezione dell'ambiente e diritto privato*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2 (1): 11-14.
- VOLTZ K.R., 1995 – *Zur ordnungspolitischen Diskussion über die nachhaltige Nutzung der Zentralressource Wald*. Forst und Holz, 50 (6): 163-170.
- WINKLER W., 1994 – *L'impact du droit de l'environnement sur le droit agraire en Allemagne*. Rivista di diritto agrario, 73 (2): 173-189.
- WRIGHT I., 1995 – *Successful prosecutions for infringements of tree preservation orders within surrey Health Borough Coucil, Camberley, Surrey*. Arboricultural Journal, 19 (3): 277-283.
- ZIEHEN W., 1996 – *Der forstbodenim spiegel der waldordnungen des 16.bis beginnenden 19.Jh.in Deutschland*. Allgemeine Forst – und Jagdzeitung 167 (5): 103-107.
- ZIMMERMANN W., 1991 – *La legislazione svizzera e i problemi sociali inerenti la foresta*. L'Italia forestale e montana, 46 (3): 177-192.

# PROGETTO DI LEGGE QUADRO FORESTALE

## ALLEGATO E

### VERBALI DELLE RIUNIONI

- Comitato tecnico scientifico
- Commissione ristretta
- Commissione ristretta integrata
- Incontri con testimoni privilegiati



*Comitato tecnico scientifico - verbale n. 1*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
DEL 16 LUGLIO 1998*

La riunione ha inizio alle ore 10.45 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente  
AVENA Gaetano  
BAGNARESI Umberto  
BOGGIA Luigi  
CARUSO Camillo  
CIANCIO Orazio  
GIANNINI Raffaello  
GIORDANO Ervedo  
GRAZI Silvano  
HOFMANN Amerigo  
MADDALENA Paolo  
MARINELLI Augusto  
MASUTTI Luigi  
NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica  
Assente giustificato: Alberto ABRAMI.

MANCINI ringrazia tutti i presenti e in modo particolare CARUSO che si è adoperato affinché la Convenzione con il Ministero andasse in porto.

Informa i presenti che potranno inviare all'Accademia, per posta o per fax, i suggerimenti inerenti la stesura della legge. Ad alcuni membri verrà comunque richiesto

un impegno maggiore. Nomina il Prof. CIANCIO, che ha predisposto il progetto presentato al Ministero delle Politiche Agricole, Coordinatore generale per l'elaborazione della Legge Quadro Forestale. Quando sarà stato raccolto sufficiente materiale su cui lavorare, il Comitato potrà rivolgersi ad eminenti giuristi (p.e. GRECO e GROSSI) in qualità di consulenti.

Illustra il materiale distribuito: due precedenti studi di leggi fatti dall'Accademia nel 1968 e nel 1984.

CIANCIO illustra il progetto presentato al Ministero delle Politiche Agricole.

Dopo una breve introduzione, si fa un accenno alla situazione forestale in Italia e si sottolinea l'urgenza di una Legge Quadro Forestale.

La strutturazione metodologica del progetto è articolata in tre fasi:

- 1) fase di analisi, volta a fornire elementi conoscitivi sul quadro normativo in materia forestale e ambientale a livello europeo, nazionale e regionale;
- 2) fase di elaborazione, in cui si provvederà alla redazione di una bozza del progetto;
- 3) fase di validazione e stesura del testo definitivo. In questa fase, come sottolineato da MANCINI, si potrà chiedere la visione e i suggerimenti di eminenti giuristi.

#### Fase 1

Si procederà al reperimento delle leggi forestali italiane in materia forestale e i testi saranno archiviati in un data-base. A questo sarà aggiunto un'indagine bibliografica e anche questi dati saranno archiviati in un data-base.

È prevista un'analisi comparata delle leggi forestali statali europee.

Particolare attenzione verrà posta alle Leggi Quadro statali emanate da Paesi a struttura federale. Anche in questo

caso verrà costituito un data-base. Verrà eseguita una comparazione analitica anche delle leggi forestali regionali italiane.

Inoltre verrà condotta un'indagine presso un campione di testimoni privilegiati (amministratori pubblici, ambientalisti, ecc.) per fare un'analisi dei problemi e delle aspettative sulla legislazione forestale italiana.

### Fase 2

Sulla base degli elementi precedenti si passerà all'elaborazione della normativa. A questo proposito ricorda che nella mozione finale del II Congresso di Selvicoltura di Venezia si sosteneva la necessità di predisporre una Legge Quadro nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli impegni sottoscritti dall'Italia in sede internazionale, legge in cui venissero indicate norme generali (protezione, gestione, recupero, ampliamento, ecc.), suggerimenti di cui crede che la Commissione debba tenere conto.

### Fase 3

Consiste nella validazione e stesura del testo definitivo.

La durata prevista per la ricerca è di 12 mesi dalla data di stipula del contratto. Lo studio è partito con un po' di ritardo per una serie di problemi ma è stata richiesta al Ministero una proroga di sei mesi.

Si prevedono quattro mesi dalla data di stipula della convenzione per un'analisi di base e per una prima bozza del testo; tre mesi per la validazione e per apporre i suggerimenti alla I bozza; gli ultimi tre mesi serviranno per la stesura definitiva dell'elaborato.

Lo studio sarà condotto sotto il coordinamento dell'Accademia con l'apporto del Comitato tecnico scientifico.

Ritiene opportuno stabilire come il Comitato dovrà procedere per l'avvio dei lavori.

Ciascun membro potrà fare delle proposte che saranno

raccolte dall'Accademia e che poi verranno trasmesse ai componenti della Commissione. La raccolta dei suggerimenti servirà a preparare una prima bozza della legge.

MANCINI chiede ai presenti le proprie impressioni.

MARINELLI ritiene estremamente utile fornire al Paese un testo unico sui problemi della gestione forestale, un quadro che da un lato sia efficace nella sua applicazione e dall'altro porti delle innovazioni al panorama normativo italiano.

MADDALENA ritiene opportuno raccogliere innanzitutto il materiale di lavoro, ovvero tutta la produzione legislativa nazionale, internazionale e comunitaria. I dati raccolti andranno distribuiti ai membri della Commissione che potranno così dare il loro apporto.

Al momento attuale in Italia si avverte una maggiore esigenza di una Legge Quadro piuttosto che di un testo unico. È fondamentale fissare dei punti fermi nel momento in cui è ancora vigente una competenza dello Stato sulle Regioni.

Specifica la differenza fra testo unico e Legge Quadro. (Nel testo unico: il governo raccoglie tutte le leggi inerenti un settore e le mette in ordine, la Legge Quadro pone invece i principi secondo i quali si deve formare la legislazione, ad esempio "le foreste hanno valore in sé").

GIORDANO ritiene estremamente importante quanto ha detto MADDALENA. Riaffermare certi principi è utile a tutti. In Italia si verificano ripetute e continue situazioni di emergenza (Sarno, Genova), ma dopo un disastro vengono solo rilette le lamentele precedentemente fatte. Questo è incredibile in un paese civile. Se esiste una funzione importante che l'Accademia può svolgere è questa.

Dà la sua disponibilità per ciò che attiene le sue specifiche competenze.

HOFMANN ritiene che le regioni abbiano un estremo bisogno che lo Stato indichi loro dei principi fondamentali. Ad esempio anche sulla definizione di bosco c'è un'enorme confusione. Una legge di principi è senz'altro fondamentale affinché poi le Regioni possano elaborare i loro testi unici. Naturalmente devono essere rispettate le diversità esistenti fra Regione e Regione, ma devono esistere dei principi ispiratori in comune.

Sottolinea l'importanza di un confronto con la legislazione europea, non per moda esterofila, ma per trarre vantaggi da una ricognizione dei principi ispiratori di queste leggi.

Propone che ciascuno dei presenti consegna all'Accademia un appunto su come prevede di impostare la Legge Quadro.

Ritiene fondamentale che la legge sia una legge forestale. Non bisogna farsi condizionare da leggi come quella ad esempio per il vincolo idrogeologico. È assurdo che i forestali si trascinino dietro la legge del '23 come legge determinante in gran parte le vicende del bosco. La legge del '23 ha salvato molti boschi ma ha anche creato una condizione di banalizzazione della selvicoltura.

MADDALENA chiarisce la differenza fra legge di principi e legge di riforma.

CARUSO comunica che il C.F.S., ravvisando l'esigenza che venga adottata dal Parlamento una Legge Quadro Forestale, ha voluto il coinvolgimento dell'Accademia. Se il lavoro viene curato dall'Accademia questo fatto darà all'iniziativa un valore di alto contenuto culturale e scientifico e maggiore credibilità nel momento in cui questo disegno di legge venga approvato dal Parlamento.

Ricorda l'importanza dei tempi. La Direzione Generale vorrebbe che lo studio venisse elaborato in tempi brevi (giugno anno prossimo), in modo che il lavoro abbia il giusto riscontro in Parlamento.

Ricorda come il Ministero abbia chiesto all'Accademia una Legge Quadro ed è su questo che il Comitato deve lavorare. La legge dovrà costituire un punto di riferimento per le Regioni nel momento in cui queste esercitano le competenze previste dalla Costituzione. Sotto questo profilo ritiene molto importante il rapporto con i giuristi, affinché il testo sia rispettoso delle competenze delle Regioni e non lesivo delle competenze e delle prerogative altrui.

Come C.F.S. per gli aspetti organizzativi e pratici, si ritiene che questo Comitato non possa essere un Comitato operativo. Un po' per il ruolo che ciascuno dei partecipanti ricopre, un po' per la natura stessa del Comitato.

L'Accademia affiderà dei compiti a un gruppo più ristretto, lasciando infine al Comitato il lavoro di supervisione.

MADDALENA suggerisce che il materiale legislativo raccolto dagli altri paesi sia il più ampio possibile. Dovrebbero essere presi in considerazione anche paesi come Spagna e Grecia, insomma i paesi del bacino mediterraneo.

BAGNARESI propone di contattare i proprietari privati (consorzi, Federlegno) per sentire anche l'opinione di altre categorie.

MANCINI ribatte sull'importanza che i suggerimenti del Comitato arrivino velocemente in Accademia. Propone di fissare una data da rispettare.

Per quanto riguarda il problema affrontato da BAGNARESI, propone di organizzare delle interviste alle diverse

categorie, data l'impossibilità di inserire altre voci nella Commissione.

MADDALENA invita l'Accademia ad iniziare subito il lavoro di reperimento delle leggi, dato che solo successivamente sarà possibile dare delle indicazioni per la stesura della legge.

BOGGIA sottolinea come lo studio della legislazione attuale, soprattutto regionale, assuma una grande importanza.

GIORDANO segnala che a livello europeo si sta costruendo una legge forestale quadro, e ritiene utile seguire quello che sta accadendo.

MANCINI dichiara che verrà trovata una persona che si possa occupare di quello che avviene nella legislazione a livello comunitario.

CIANCIO si ritiene soddisfatto che si parli di foreste che acquistano "valore in sé" anche da persone non del settore forestale.

Mette al corrente che il Ministero possiede un data-base in cui ci sono gli estremi del materiale legislativo esistente. Il Comitato ha quindi gli elementi su cui cominciare a muoversi. Altro materiale può essere consultato presso l'Istituto Universitario Europeo, che ha la sua sede vicino a quella dell'Accademia. Inoltre HOFMANN presenterà a giorni un testo unico per la Regione Toscana, testo che potrà essere di grande aiuto.

Ciascuno dei presenti dovrà dare il meglio per ciò che riguarda le specifiche competenze.

Ricorda che la convenzione impone di elaborare una Legge Quadro e il Comitato non può andare al di là dei compiti che gli sono stati affidati.

Chiede ai presenti l'impegno per poter proseguire in

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

modo puntuale. Nel frattempo l'Accademia inizierà a raccogliere il materiale legislativo.

Ritiene che una proposta legislativa portata avanti dall'Accademia *super-partes* possa avere un buon riscontro a livello politico.

MANCINI fissa come data per la successiva riunione il 15 ottobre 1998.

La riunione termina alle ore 12.30.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



*Comitato tecnico scientifico - verbale n. 2*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
DEL 15 OTTOBRE 1998*

La riunione ha inizio alle ore 10.50 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente  
ABRAMI Alberto  
AVENA Gaetano  
BAGNARESI Umberto  
BOGGIA Luigi  
CARUSO Camillo  
CIANCIO Orazio - Coordinatore generale  
GIANNINI Raffaello  
GRAZI Silvano  
HOFMANN Amerigo  
MADDALENA Paolo  
MARINELLI Augusto  
MASUTTI Luigi  
NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica  
Assente giustificato: Ervedo GIORDANO.

MANCINI comunica che in Accademia è pervenuto il materiale legislativo di interesse forestale relativo ad alcune Regioni italiane.

Ringrazia il Prof. HIPPOLITI (non presente alla riunione), dell'Istituto di Assestamento dell'Università di Firenze, per il suo lavoro (distribuito ai presenti) sulla rassegna delle leggi forestali europee in lingua tedesca.

CIANCIO comunica che il verbale della seduta del 16 luglio u.s. verrà o inviato per posta o letto nella successiva riunione. Descrive i documenti contenuti nella cartellina distribuita ai presenti e precisamente:

- le proposte del Dott. CARUSO e del Dott. AVENA;
- le proposte del Dott. HOFMANN (che fanno riferimento alla mozione finale del Congresso di Venezia);
- la mozione finale del Congresso di Selvicoltura di Venezia;
- la legge federale svizzera;
- la legge forestale del Canton Ticino;
- il resoconto dell'indagine bibliografica fatta presso l'Istituto Universitario Europeo;
- i riassunti del Prof. HIPPOLITI relativi alle leggi forestali in lingua tedesca.

Comunica che il WWF ha chiesto all'Accademia un incontro per tracciare le linee di politica forestale. I suggerimenti sono sempre benvenuti.

Per quanto riguarda le consulenze che potranno essere richieste ad eminenti giuristi, fa il nome del Prof. TAMPONI, docente alla LUISS, e del Prof. MARZUOLI, dell'Università di Firenze, da aggiungere ai nomi di GRECO e GROSSI, fatti da MANCINI nella precedente riunione.

Chiede ai presenti le proprie opinioni circa l'andamento dei lavori.

MARINELLI si scusa per non aver dato ancora alcun contributo ma promette di preparare degli appunti per la riunione successiva. Approva il metodo con cui si stanno conducendo i lavori, ma esprime dei dubbi sulla necessità di far rivedere la Legge Quadro ad una supercommissione formata da giuristi.

CARUSO ritiene opportuna la collaborazione con i giuristi sopra nominati. Ritiene anche utile e necessario il confronto con i rappresentanti delle categorie di:

- proprietari (Assoboschi);
- industriali (Federlegno);
- commercianti;
- confederazioni agricole (Confagricoltura, Coldiretti, ecc.);
- associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente).

Approva la raccolta del materiale legislativo ed invita a continuarla; ritiene che ci siano già le condizioni per individuare i temi che dovranno essere oggetto di trattazione per la legge forestale.

Ritiene che bisognerebbe cominciare a decidere cosa selezionare fra i suggerimenti e il materiale pervenuto. Una volta concordati i temi che dovranno confluire nella legge, bisognerà costruire un indice.

MANCINI chiede di inserire nell'elenco proposto da CARUSO anche i docenti di legislazione forestale delle varie facoltà. Per quanto riguarda l'indice, è bene che esso si mantenga "aperto e flessibile".

AVENA concorda con CARUSO l'esito positivo del procedimento dei lavori.

BOGGIA si riserva di contribuire di più nelle sedute successive, dopo aver esaminato il materiale distribuito.

ABRAMI concorda con MANCINI l'utilità di sentire l'opinione dei docenti di legislazione forestale. Ringrazia HOFMANN, CARUSO e AVENA per la puntualità dei loro documenti.

Come giurista interverrà una volta individuati gli argomenti da trattare.

HOFMANN ritiene utile farsi un'idea delle leggi regionali, nazionali, europee ed interpellare le categorie indicate da CARUSO.

Consiglia, per evitare dispersione, di individuare subito la struttura della legge e di partire da alcuni punti pacifici sui quali esiste un accordo immediato fra i componenti della Commissione. La legge deve essere “snella” e lasciare spazio alle Regioni in modo che possano legiferare correttamente.

MANCINI propone di individuare un gruppo di lavoro ristretto che possa elaborare un pre-indice e sveltire i lavori.

BAGNARESI distribuisce un suo appunto preparato precedentemente.

Ritiene opportuno che la proposta di legge parta da un esame delle realtà a livello internazionale, per poi passare a un livello europeo, quindi nazionale e successivamente regionale. Bisogna riallacciarsi al Congresso di Venezia, tenere conto delle forme associative e sentire le esigenze dei tecnici.

MASUTTI comunica di aver preparato degli appunti scritti a mano che poi distribuirà una volta sistemati.

Sente la necessità di definire nella legge non solo cosa si intende per “bosco” ma anche per “territorio forestale” e “territorio montano”.

La Legge Quadro dovrebbe avere competenze sul controllo ecologico e sanitario degli scambi commerciali di materiale vivente di attinenza forestale (legno nelle sue varie forme, postime di vivaio, animali). Porta ad esempio la pesca che deve essere controllata a livello nazionale.

Propone una serie di organi di controllo e la stesura di piani economici che tengano conto degli enti pubblici.

Inoltre la legge dovrà prendere in considerazione gli aspetti venatori ecc.

MADDALENA informa che preparerà al più presto un suo appunto.

Ritiene opportuno individuare i temi da trattare ed è d'accordo nel nominare una Commissione ristretta

Quello che si può fare oggi è individuare un quadro di riferimento.

Bisogna fare riferimento alle leggi europee per i temi da prendere in considerazione e ridefinire il ruolo del bosco (polifunzionalità) in senso ecologico. Il bosco ha valore ambientale in sé e deve essere difeso perché possa assolvere al suo ruolo polifunzionale.

La Commissione dovrà fare riferimento alla Convenzione di Berna, a quella di Washington e alle altre.

Occorrerà mettere ordine alle materie inerenti:

- la protezione dagli incendi (Reg. CE);
- l'inquinamento e altre avversità;
- i rimboschimenti e la selvicoltura.

Ritiene fondamentale dare alla legge una impostazione ben salda e soprattutto dare una definizione di "bosco".

Occorre riorganizzare la Pubblica Amministrazione. Il problema è molto serio. Occorre un contributo da parte del C.F.S.

ABRAMI ritiene importante tenere conto della legge Basanini.

CIANCIO ritiene che la Commissione abbia già una base su cui lavorare, ferma restando la necessità di conoscere le disposizioni europee. Ciò che era stato stabilito nella precedente riunione è stato fatto. Ora occorre stabilire il metodo per andare avanti.

Riassume i punti emersi:

- disposizioni generali;
- protezione dalle avversità (incendi, inquinamento, biotici, ecc.);

- cura della foresta;
- aspetti promozionali e finanziamenti;
- pene e sanzioni;
- formazione professionale (attenzione al Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali che potrebbe scomparire).

Sottolinea l'importanza di dare ordine ai concetti espressi, mettendo in evidenza i concetti generali. I presenti potranno dare il loro contributo, ma 3-4 persone dovranno assumersi l'incarico di formare un indice preliminare. L'indice dovrà essere completato entro un mese e mezzo.

Bisogna specificare che cosa si intende per bosco:

- valore in sé;
- definizione amministrativa di bosco.

MADDALENA propone di tenere le audizioni dopo la stesura dell'indice.

ABRAMI ritiene giusto che sia l'Accademia ad individuare gli argomenti da trattare.

CIANCIO propone che una Commissione ristretta prepari l'indice e lo mandi agli altri per eventuali suggerimenti.

ABRAMI suggerisce di usare come canovaccio i suggerimenti di CARUSO-AVENA, HOFMANN ecc.

MADDALENA propone di nominare subito i membri della Commissione ristretta.

ABRAMI ricorda che MADDALENA nella precedente riunione aveva sottolineato soprattutto l'importanza di analizzare la legislazione forestale CE, più che quella dei singoli Stati europei.

MADDALENA ribadisce l'importanza dello studio della legislazione CE, che lui possiede e che sta già studiando.

BOGGIA chiede quale sarà il compito specifico della Commissione ristretta.

CIANCIO e MADDALENA spiegano che il gruppo dovrà scegliere i temi principali secondo un criterio logico.

MANCINI sottolinea l'importanza di aiutare i piccoli proprietari e la necessità di avere una continua conoscenza della situazione del Paese. Per questo motivo è opportuno mettere a disposizione della Comunità nazionale ed internazionale i dati degli inventari.

La legge deve anche avere una profonda serietà, bisogna stare attenti a non cascare nelle mode (ad es. la moda delle piogge acide).

CARUSO riferisce di non essersi addentrato volutamente nei contenuti che dovrebbe avere la proposta di legge, perché vorrebbe concentrare l'attenzione soprattutto sul metodo con cui impostare di lavoro.

Propone di definire la Commissione ristretta per la redazione di un indice ragionato, aperto e flessibile. Gli elementi per fare questo ci sono, altri elementi verranno acquisiti in seguito.

Ritiene opportuno consultare prima della stesura dell'indice i rappresentanti delle categorie. L'Accademia potrebbe nel frattempo iniziare le consultazioni, i cui esiti verranno riportati alla Commissione ristretta, che potrebbe eventualmente partecipare alle consultazioni stesse.

Suggerisce che l'indice, una volta steso, venga poi inviato a tutti i componenti in modo che i suggerimenti vengano poi discussi in riunione plenaria.

MANCINI, con il consenso dei presenti, nomina come membri della Commissione ristretta: ABRAMI, AVENA, CIANCIO, HOFMANN e MADDALENA; Segretaria scientifica: NOCENTINI.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

Chiede a BAGNARESI di occuparsi delle interviste, dando la sua disponibilità per eventuale aiuto.

Informa i partecipanti che la riunione della Commissione ristretta appena nominata verrà tenuta presso l'Accademia Italiana di Scienze Forestali lunedì 26 ottobre alle ore 15.00.

Alle ore 12.30 dichiara conclusa la riunione.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



*Comitato tecnico scientifico - verbale n. 3*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
DEL 26 MARZO 1999*

La riunione ha inizio alle ore 15.20 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente

ABRAMI Alberto

BOGGIA Luigi

CARUSO Camillo

CIANCIO Orazio - Coordinatore generale

GIANNINI Raffaello

GIORDANO Ervedo

GRAZI Silvano

HOFMANN Amerigo

MARINELLI Augusto

MASUTTI Luigi

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica.

Assenti giustificati: Gaetano AVENA, Umberto BAGNARESI, Paolo MADDALENA.

MANCINI saluta i presenti.

CIANCIO fa un breve riassunto dell'attività svolta per l'elaborazione della legge. Elenca le riunioni tenute dal Comitato tecnico scientifico e dalla Commissione ristretta, fa cenno all'analisi comparata della normativa dei paesi europei e della Regione Toscana, elenca le Regioni che hanno inviato la loro normativa regionale in materia forestale.

Elenca, inoltre, le riunioni tenute con i testimoni privilegiati. A tal proposito ringrazia BAGNARESI che si è adoperato per organizzare tali incontri. Fa un riassunto di quanto emerso in quelle occasioni. I testimoni intervistati si sono dimostrati molto attenti e favorevoli all'iniziativa. Tutti si sono impegnati ad inviare dei documenti. La riunione più interessante è stata quella tenuta con i rappresentanti dei sindacati che hanno mostrato una notevole apertura di vedute. Essi hanno dichiarato di essere rimasti piacevolmente sorpresi per essere stati interpellati, per la prima volta, prima della stesura di una legge e non a cose fatte.

Mette al corrente che la Commissione ristretta ha stilato una bozza di legge sulla base della documentazione raccolta e che l'attività finora svolta è stata descritta in un documento che dovrà essere inviato al Ministero delle Politiche Agricole.

Elenca i temi fondamentali emersi nelle varie riunioni e che poi sono stati inseriti nella bozza di legge: dare una definizione amministrativa di bosco che tenga conto di come esso sia un sistema biologico complesso che ha valore in sé; assicurare protezione dalle avversità; inquadrare e garantire la cura della foresta, il rimboschimento e la selvicoltura; curare gli aspetti promozionali e i finanziamenti; individuare pene e sanzioni; inquadrare la formazione professionale; fare riferimento alle convenzioni internazionali.

Passa quindi la parola ad HOFMANN affinché illustri più dettagliatamente la bozza di legge.

HOFMANN illustra le dieci sezioni da cui è formata la bozza.

La prima sezione riguarda le disposizioni generali; dovrebbe contenere una indicazione delle finalità generali

della legge, la definizione di bosco e anche ciò che si deve intendere per arboricoltura da legno. Sempre in questa sezione dovrebbero essere indicate le competenze amministrative.

Nella seconda sezione vengono definite le “superfici forestali”; inoltre dovrebbero essere indicati alcuni principi come quello della “compensazione” (non dovrebbe essere consentito lo scendere al di sotto della superficie forestale esistente), regole sul materiale forestale di propagazione, gli inventari forestali e la pianificazione urbanistica.

La terza sezione riguarda la tutela del bosco. Verranno indicate le norme di carattere generale relative ai vincoli d’uso e alla trasformazione dei boschi, e alle azioni che debbono essere intraprese nei riguardi della difesa del bosco dal punto di vista fitosanitario, degli incendi e dell’inquinamento.

La quarta sezione riguarda la gestione dei boschi ed i vincoli, i soggetti deputati alla gestione, distinguendo fra i boschi di proprietà pubblica e quelli di proprietà privata. In questa sezione dovrebbero essere contenute delle norme generali sull’ecocertificazione.

La quinta sezione riguarda i finanziamenti, ovvero un fondo forestale nazionale e le possibili esenzioni fiscali relative alle superfici boscate.

La sesta sezione riguarda la pianificazione forestale (piano forestale nazionale, programma forestale regionale), le procedure che devono sovrintendere alla pianificazione, le opere urgenti e le opere obbligatorie. Sempre in questa sezione dovrebbe esserci un’indicazione sui poteri sostitutivi del governo centrale riguardo le amministrazioni locali.

La settima sezione riguarda le sanzioni penali, civili e amministrative.

L’ottava sezione è sulla vigilanza e la sorveglianza, quindi

dovrebbe dare un'indicazione su quello che si intende per autorità forestale nella sua diversificazione fra i poteri dello Stato, delle Regioni e degli altri enti.

La nona riguarda l'istruzione, la formazione e la ricerca.

La decima riguarda le disposizioni finali e transitorie.

HOFMANN concorda con CIANCIO sulla validità della riunione con i rappresentanti sindacali, i quali hanno sottolineato alcuni concetti estremamente interessanti, fra i quali l'interruzione dell'assistenzialismo e la promozione di interventi produttivi nel settore forestale nel rispetto di una maggiore tutela del bosco. Inoltre non hanno dimostrato alcun atteggiamento preoccupato nei confronti di quella che può essere un'azione di tutela più ampia delle superfici forestali. Hanno sottolineato anche l'importanza di un'azione di riqualificazione delle maestranze forestali e la necessità di un fondo nazionale. I sindacati sono d'accordo inoltre sul principio di sostituzione dell'amministrazione se inadempiente.

MANCINI sottolinea la qualità del materiale legislativo raccolto e ringrazia HIPPOLITI per la lunga serie di traduzioni dal tedesco della legislazione che ha dovuto attuare. Si ritiene molto soddisfatto degli incontri tenuti, anche se non ha potuto essere presente a quello con i sindacati. È rimasto piacevolmente sorpreso dall'atteggiamento positivo nei confronti della comunità scientifica e tecnica forestale da parte dei vari soggetti che sono stati interpellati. VALBONESI, Presidente della Federazione Parchi, a seguito del colloquio, ha chiesto di organizzare un seminario sui problemi delle aree protette. La giornata è stata poi attuata, ma si è dimostrata meno costruttiva di quanto si pensava perché gli intervenuti si sono limitati a discutere dei propri problemi trascurando l'assetto generale delle aree protette. Il materiale promesso dagli intervistati

a tutt'oggi non è ancora pervenuto. L'Accademia ha dichiarato che farà circolare le bozze dell'articolato che la Commissione ristretta presenterà, fra le varie organizzazioni ascoltate.

CARUSO ringrazia i membri del gruppo di lavoro che si sono impegnati più direttamente rispetto a quanto abbia fatto lui per portare avanti questo progetto. Ritiene da quanto illustrato da CIANCIO e HOFMANN che il lavoro fatto stia andando nella giusta direzione e corrisponda alle indicazioni date dal Ministero nel momento in cui ha ritenuto di proporre quest'iniziativa all'Accademia.

Per quanto riguarda i testimoni privilegiati, suggerisce di interpellare la Federlegno, perché è importante sentire anche la voce dei rappresentanti degli industriali del legno.

Ritiene che gli articoli finali non debbano essere troppo numerosi. I problemi che gravano intorno al bosco sono tanti e ognuno di questi meriterebbe la dignità di avere un articolo di riferimento, ma bisognerebbe fare il possibile per non diradare eccessivamente i punti da trattare. Quanto più esteso sarà l'articolato quanto più difficile sarà un eventuale iter parlamentare. L'importante è tenere presente che in questo settore saranno poi le Regioni a fare le leggi attuative.

Richiama l'attenzione su l'aspetto delle esenzioni fiscali, già accennato da HOFMANN durante l'illustrazione delle varie sezioni della legge. Comunica che nel mese di settembre ha partecipato ad un'audizione presso la Commissione Agricoltura della Camera, e in quella circostanza ha ritenuto di porre l'accento sulle esenzioni fiscali, per tutte le ricadute positive che potrebbero avere sulla manutenzione del bosco e sulla gestione dei boschi. Questo suggerimento ha avuto un consenso generalizzato

da parte dei politici presenti, come si può evincere chiaramente dai resoconti parlamentari. Su questo specifico tema, a seguito di quella audizione sono state presentate due proposte di legge.

Si ritiene sorpreso e piacevolmente soddisfatto dall'incontro descritto da CIANCIO e HOFMANN con le organizzazioni sindacali, in cui è emersa l'importanza non solo della quantità, ma anche della qualità delle prestazioni professionali in bosco. Si augura che questo interesse non sia solo formale, dato che ha visto sempre le organizzazioni sindacali molto attente alla difesa del posto di lavoro e meno interessate alla sua qualità. A tal proposito ricorda una riunione con i sindacati tenuta al Ministero, in cui in un momento in cui non si trovavano i soldi per pagare i salari agli operai, si era cercato di fare riferimento anche alla produttività di questi lavoratori. Nell'occasione uno dei rappresentanti delle maestranze disse che era inutile stare a discutere sulla produttività perché bisognava intendere il lavoro in bosco come una specie di cassa integrazione per il Sud.

Sottolinea infine l'importanza dell'istituzione di un fondo forestale nazionale. Nel settore forestale non esiste una regolarità di finanziamenti. La continuità, la sicurezza di potere contare su un certo budget è sicuramente un fatto molto importante. Il fatto che nei boschi spesso lavorino persone non dotate della professionalità necessaria è dovuto in parte alla durezza del lavoro ma in parte anche alla discontinuità dei finanziamenti a cui sono legati i posti di lavoro. Questo fondo, potrebbe essere immaginato come una sorta di fondo di rotazione sull'esempio del *Fond forestier française*.

MANCINI ringrazia CARUSO per i preziosi suggerimenti. Ricorda di aver avuto insieme a CIANCIO un'audizione

presso la Commissione Agricoltura della Camera, nel corso della quale ha dichiarato di condividere pienamente quello detto da CARUSO; comunica di aver detto anche che la Legge Quadro è un'iniziativa che l'Accademia ritiene di portare avanti con il massimo impegno. Nel corso dell'audizione CIANCIO ha sottolineato alcuni aspetti della selvicoltura sostenibile. La Commissione sembrava molto attenta e impegnata.

CARUSO si dichiara orgoglioso che MANCINI condivida le sue idee, come un allievo è orgoglioso quando le sue idee sono apprezzate dal suo professore.

MANCINI ribadisce di condividere pienamente l'intervento di CARUSO alla Commissione Agricoltura della Camera sulle esenzioni fiscali e pensa che questo fatto debba essere richiamato nell'articolato come quello del fondo nazionale, anche perché in molti casi certi progetti di ricerca sono naufragati a causa del fatto che il finanziamento è stato discontinuo.

GIORDANO ritiene molto interessante l'intervento di CARUSO avendo toccato il punto dell'abbattimento fiscale. Questo meccanismo è stato attuato in Argentina da quasi cinquant'anni. Il ragionamento fatto dagli economisti è questo: lo Stato rinuncia a una certa parte di tasse, però poi calcolando quello che recupera attraverso i prelievi che fa ogni volta sui prodotti trasformati dà un reddito molto superiore rispetto quello che lo Stato prendeva applicando le tasse ai proprietari forestali. Questo argomento merita di essere approfondito da parte della Commissione. Argentina, Uruguay, e Cile, con questo sistema hanno realizzato oltre un milione di ettari di pino radiata e 7-8 fabbriche di cellulosa. Ci sono dei problemi a valle perché

queste fabbriche sono inquinanti e hanno praticamente sortito un grosso cambiamento nel cartello della cellulosa. La Commissione farà bene a portare avanti il discorso di CARUSO.

MASUTTI ritiene opportuno che la legge prenda sotto la sua tutela quelle superfici abbandonate, per far sì che non venga alterato il processo di ricostituzione forestale spontanea su questi terreni, che da millenni sono stati piegati dall'uomo alle necessità dell'allevamento. Vede con preoccupazione il futuro di questi terreni, destinati invece a rimboschirsi se fosse loro assicurata un'evoluzione quanto più possibile vicino al naturale.

MANCINI concorda con MASUTTI, trattandosi di superfici di notevolissima estensione.

GIANNINI chiede una particolare attenzione per l'aspetto che riguarda l'arboricoltura da legno e una definizione precisa di questa pratica, che dovrebbe avere come concetto di base quello della reversibilità.

MANCINI mette al corrente che nell'audizione alla Commissione Agricoltura ha voluto sottolineare la differenza fra arboricoltura da legno e selvicoltura. Nell'occasione ha portato l'esempio del sistema usato dai piccoli agricoltori del campo di erba medica fuori rotazione per alcuni anni, per farsi capire meglio dagli auditori, che sembra abbiano afferrato il problema.

GIORDANO ritiene che esistano troppi vincoli, come nella legge Galasso, vincoli che hanno colpito migliaia, centinaia di ettari destinati all'arboricoltura da legno.

CARUSO ritiene che alla base ci sia sempre la mancanza di una definizione di bosco, per cui il magistrato tende a

considerare bosco pure il pioppeto. Ecco perché è importante distinguere il bosco dall'arboricoltura da legno.

CIANCIO crede che questo sia un punto fondamentale da chiarire nell'articolato. Perché fino a quando verranno confusi i rimboschimenti con le piantagioni, i giudici daranno sempre torto ai forestali. Deve essere la legge a chiarire qual'è il limite dell'una attività e dell'altra. Ricorda che CARUSO ha chiesto di elaborare un articolato con un numero limitato di argomenti e lui condivide questa affermazione, ma ci sono dei punti fondamentali che non possono non essere presi in considerazione. Non è solo la questione della selvicoltura e dell'arboricoltura che va chiarita. Bisogna puntualizzare come agire. Tant'è che probabilmente l'Accademia sarà costretta a chiedere una proroga di sei mesi sul termine dei lavori, previsto attualmente a giugno. Ci sono tante cose in atto anche perché nel progetto della Legge Quadro c'è un accenno all'organizzazione e al funzionamento degli organi di controllo. Avere qualche mese in più a disposizione può fare evitare di commettere molti errori.

BOGGIA chiede dove si inserisce un principio di ordine generale nella bozza di convenzione che definisca l'autorità forestale, e quindi i rapporti fra autorità forestale e autorità di bacino, ecc. A suo avviso in Italia l'unica pianificazione valida è stata quella urbanistica. Bisogna definire bene l'autorità forestale e il grado di gerarchia di tutti questi piani.

CIANCIO dichiara che è stata pensata una gerarchizzazione dei piani, perché oggi come oggi, ciascuna Regione si sta facendo un programma forestale. Nella stessa sezione è stato messo come punto fondamentale un altro aspetto, quello dei poteri sostitutivi al Ministero: nel momento in

cui una Regione non adempie a ciò che è previsto dalla legge, il Ministero può sostituirsi d'autorità ad essa. Per quanto riguarda il problema dell'autorità è stato discusso nella riunione con i sindacalisti. A tal proposito legge un punto del verbale di quella riunione in cui si auspica un'autorità forestale.

BOGGIA ritiene che una frammentazione di competenze ai vari livelli comporta che ci sia un'autorità forestale che valga per tutta la scala della gerarchia, che deve essere consultata per la selvicoltura, per i boschi, per i parchi.

GIORDANO ritiene molto importante e significativo quanto detto da CIANCIO, ma ricorda che l'Italia non ha una costituzione federale e negli Stati in cui essa vige, c'è una chiara definizione della responsabilità del governo federale. Cita in proposito l'art. 2 della Costituzione svizzera: "è compito della federazione la difesa del territorio". Ci sono delle scelte a monte, fatte a livello di costituzione che stabiliscono i livelli di competenze. In Italia manca questo, nella costituzione non c'è niente di specificamente legato alle foreste.

MANCINI ricorda che nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (1986) viene dato al Ministero il potere di intervenire sui problemi ambientali, se le varie autorità locali non agiscono.

CARUSO dichiara di non credere molto al potere sostitutivo del Ministero, che non ha funzionato con il tipo di legislazione attuale e ancor meno potrebbe funzionare qualora si dovesse realizzare un decentramento. In pratica attualmente varie leggi prevedono poteri sostitutivi dello Stato, però è un potere di cui lo Stato non ha ritenuto mai di avvalersi. Pertanto non darebbe molto affidamento a una

previsione legislativa di questo genere. Tra l'altro questa è una materia di esclusiva competenza regionale per cui riesce difficile allo Stato andare a sostituirsi alla Regione, nel momento in cui la Regione non dovesse eventualmente provvedere a certe funzioni. Risponde a BOGGIA che secondo lui l'autorità forestale non può che essere la Regione, in quanto è la costituzione che lo prevede, dato che le competenze forestali sono della Regione. Ormai è stato acquisito il principio della sussidiarietà, affermato nella legge Bassanini. La Regione può poi prevedere a delegare a sua volta qualche altro ente decentrato ed è una facoltà che ha; con una Legge Quadro non è possibile bloccare questo stato di cose.

ABRAMI sostiene che il potere sostitutivo può venire esercitato perché previsto dalla costituzione.

CIANCIO riflette che è stato posto l'accento su alcuni punti fondamentali, come ad esempio il fondo forestale nazionale. Se esiste un fondo forestale nazionale, esiste una programmazione che indica quali sono gli indirizzi generali, devono esistere un programma forestale regionale che è quello attuativo fondamentale, che indichi quali sono i momenti e quali sono le linee di indirizzo per utilizzare questo fondo. La gestione delle foreste dipende dalle Regioni. Se lo Stato ha un fondo forestale, per accedere ai suoi finanziamenti deve esserci un'autorità che approvi il piano.

ABRAMI ritiene che se si vuole assorbire entro questa legge forestale anche la valutazione che in questo momento non fa la legge forestale ma la legge paesaggistica del bosco in quanto bene ambientale, allora la fonte dovrà essere una legge di riforma economico sociale, se si vuole superare questa posizione binaria, nel senso che ci sono due auto-

rità che intervengono. Da una parte quella forestale per il vincolo idrogeologico, dall'altra le Commissioni edilizie.

MANCINI chiede un calendario per le prossime riunioni.

CARUSO ritiene che, alla luce della definizione di bosco, che tende a mettere in evidenza il suo valore ambientale, si potrebbe pensare di istituire un vincolo "ambientale", che assorba i due vincoli, quello paesaggistico (L. 431) e il vincolo idrogeologico (L. 3267), dato che oltretutto la Corte Costituzionale ha sentenziato che l'autorizzazione rilasciata dall'autorità forestale ai fini forestali è assorbente dell'altra rilasciata dall'autorità che sovrintende al vincolo paesaggistico. Potrebbe essere l'autorità che gestirà questo vincolo ambientale ad essere usata come entità di riferimento, come diceva BOGGIA.

HOFMANN ricorda che la legge regionale toscana ritiene tutti i boschi soggetti sia al vincolo paesaggistico che a quello idrogeologico.

CIANCIO sostiene che il punto cruciale è il fondo forestale nazionale, che sancisce come il bosco sia un bene di interesse pubblico, cioè un bene ambientale, un bene paesaggistico e un bene di difesa idrogeologica.

La riunione si chiude alle ore 17.00.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



*Commissione ristretta - verbale n. 1*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELLA COMMISSIONE RISTRETTA  
DEL 26 OTTOBRE 1998*

La riunione ha inizio alle ore 15 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

CIANCIO Orazio - Presidente e Coordinatore generale

ABRAMI Alberto

HOFMANN Amerigo

MADDALENA Paolo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

Assente giustificato: Gaetano AVENA.

MADDALENA propone una Legge Quadro sulla conservazione e l'ampliamento dei boschi e delle foreste. Osserva che la legge non deve essere solo precettiva ma anche propulsiva.

CIANCIO fa notare che i forestali usano spesso "bosco" e "foresta" come sinonimi. Ma forse non è così.

MADDALENA specifica di aver usato i termini bosco e foresta per evitare esclusioni.

Mette in evidenza come la sua proposta abbia un doppio indirizzo:

- di regime;
- come piano di programmazione.

Al Ministero dovrebbe andare la competenza sulle linee generali di assetto del territorio.

## PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

Illustra la sua proposta:

- 1) problema dell'estensione dei boschi;
- 2) la superficie dei boschi non va diminuita;
- 3) usare il criterio della compensazione;
- 4) protezione dei boschi;
- 5) incendi;
- 6) attività antropiche;
- 7) inquinamento atmosferico;
- 8) gestione dei boschi;
- 9) vincoli;
- 10) regolamento forestale delle Regioni;
- 11) risarcimento dei danni ambientali.

Lo scopo della legge dovrebbe essere quello di tutelare la multifunzionalità del bosco.

HOFMANN espone la struttura della sua proposta:

- 1) finalità;
- 2) definizioni (problema fondamentale);
- 3) informazione e conoscenza (formazione professionale);
- 4) tutela del bosco;
- 5) pianificazione;
- 6) opere pubbliche forestali (indispensabile se si supera la legge del 1923; poteri di espropriazione, ecc.);
- 7) promozione della selvicoltura (fondo forestale nazionale utile per fornire finanziamenti; lo Stato può distribuire fondi senza gestirli - questo spetta alle Regioni);
- 8) vincoli statali sulle foreste regionali comuni, ecc. - uso civico;
- 9) competenze in materia di autorità forestale;
- 10) norme finali; abrogare articoli vecchi non più validi.

MADDALENA ritiene che occorre distinguere fra piano generale e piano di gestione dei boschi privati.

CIANCIO esorta a non confondere la politica con la ge-

## COMMISSIONE RISTRETTA - VERBALE N.1

stione. Lo scopo è di elaborare una proposta di Legge Quadro (quindi linee-guida per operare).

ABRAMI ricorda che la competenza è trasferita alle Regioni. Lo Stato può solo fissare principi generali. Non si può procedere nella puntualizzazione.

CIANCIO ritiene che lo Stato deve fare il quadro di riferimento. Ritiene che la proposta di HOFMANN sia una ottima base per lavorare.

HOFMANN sottolinea che lo Stato può avere la funzione di costituire un fondo da dare poi agli organi competenti.

MADDALENA ritiene che la riunione in corso sia la sede in cui fare lo schema su cui lavorare.

HOFMANN ricorda che esiste anche il problema dell'ecocertificazione.

CIANCIO sottolinea che va bene l'ecocertificazione ma bisogna fare attenzione a chi certifica.

CIANCIO legge la proposta inviata da AVENA.

NOCENTINI espone i concetti di D'Alambert e Schmidhusen in relazione al rapporto fra leggi e istituzioni, e alla visione strumentale, monofunzionale del bosco.

ABRAMI ritiene importante il concetto della minima unità colturale.

CIANCIO ritiene che la pianificazione territoriale debba avere una gerarchia. Quando si parla di pianificazione si entra nel merito delle competenze regionali. Richiama l'attenzione sul fatto che la maggioranza dei boschi italiani sono privati.

ABRAMI osserva che i boschi privati pongono problemi complessi.

## PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

MADDALENA osserva che è la Regione che programma e controlla. Chi pianifica è la Regione.

CIANCIO: la Regione fa il piano territoriale (stabilisce vincoli, fa una carta, fa pianificazione generale). Poi gli enti proprietari fanno la gestione. Le Comunità Montane fanno piano azienda per azienda. È fondamentale prevedere un piano intermedio a livello di comprensorio.

ABRAMI: bisogna trovare l'ente amministrativo che corrisponde a questo livello intermedio.

HOFMANN: in genere succede che la Regione dà linee generali. Poi gli enti locali puntualizzano questa pianificazione. Ma la gestione si fa a livello di proprietario.

CIANCIO osserva che le leggi non hanno mai preso in considerazione l'opportunità di ottenere il consenso dalle popolazioni locali.

HOFMANN ritiene indispensabile distinguere tra pianificazione e gestione.

CIANCIO sottolinea che occorre prendere in considerazione il consenso delle popolazioni locali nella fase di pianificazione.

MADDALENA espone i criteri per la pianificazione forestale:

- 12) la dimensione dei boschi (ampliamento ecc.);
- 13) la difesa dei boschi;
- 14) i principi della gestione;
- 15) i finanziamenti.

Occorre distinguere fra un piano di gestione privato e un piano a livello regionale.

CIANCIO ricorda che i boschi privati sono la maggioranza.

COMMISSIONE RISTRETTA - VERBALE N.1

MADDALENA propone di stendere lo schema di legge.

CIANCIO chiude la riunione incaricando NOCENTINI di mettere a posto la bozza di schema e inviarla per suggerimenti e integrazioni a tutti i componenti della Commissione ristretta.

La riunione termina alle ore 17.45.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)





*Commissione ristretta - verbale n. 2*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELLA COMMISSIONE RISTRETTA  
DEL 23 MAGGIO 2000*

La riunione ha inizio alle ore 10, a Roma, nella sede della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche.

Sono presenti:

CIANCIO Orazio - Presidente e Coordinatore generale

AVENA Gaetano

HOFMANN Amerigo

MADDALENA Paolo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

Assente giustificato: Alberto ABRAMI.

Partecipano alla riunione, per il Ministero, Giuseppe DI CROCE, Cesidio DI GIROLAMO, Nicolò GIORDANO, Fausto MARTINELLI, Gianni ZANONI.

DI CROCE apre la riunione salutando i presenti.

Ribadisce l'interesse del Ministero per una Legge Quadro Forestale.

Ritiene necessario fare uno sforzo di collegamento con gli altri che si stanno attualmente occupando della materia. In particolare occorre effettuare un lavoro di raccordo con le Regioni per l'elaborazione della Legge Quadro. Per questo motivo comunica di aver chiesto alle Regioni di nominare rappresentanti per partecipare al gruppo di lavoro. Le Regioni hanno risposto nominando i

## PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

seguenti rappresentanti che dovrebbero partecipare alle riunioni del Comitato:

RAGNO – Puglia

GRASSI – Campania

GROHMANN – Umbria

ALFONSI – Veneto

LICINI – Piemonte

BORTOLI – Friuli Venezia Giulia

Rileva inoltre la necessità di raccordarsi con il CNEL perché questo organismo rappresenta molte categorie e al suo interno è già stato fatto un lavoro di approfondimento. Inoltre il CNEL è un luogo di discussione neutrale che può andare bene per le Regioni.

Comunica che il Ministro PECORARO SCANIO ha fatto presente la necessità di operare rapidamente. I tempi sono di un paio di mesi al massimo per la bozza.

L'obiettivo è di fare una Legge Quadro generale per le Regioni nel quadro complessivo della UE e nel grande scenario dei protocolli internazionali che l'Italia ha sottoscritto e che costituiscono un formale impegno per il nostro Paese.

Osserva inoltre che il lavoro fin qui svolto è un fatto importante; in particolare ritiene molto utile l'esame delle leggi europee. Il tutto va però calato nella realtà italiana conflittuale e frazionata.

Da qui la necessità di confrontarsi con le realtà regionali. Le Regioni a loro volta devono comprendere che una Legge Quadro nazionale rafforza anche le Regioni a livello europeo. Per tutti questi motivi occorre lavorare a una legge di principi, piuttosto che a un articolato che tenda di disciplinare tutta la materia.

CIANCIO ricorda che l'incarico è stato affidato all'Accademia Italiana di Scienze Forestali da parte del prece-

## COMMISSIONE RISTRETTA - VERBALE N.2

dente Direttore Generale INCORONATO. L'Accademia ha costituito un Comitato tecnico scientifico e una Commissione ristretta con compiti operativi nell'ambito del Progetto di cui egli è Coordinatore generale.

L'idea guida è stata quella di una legge di principi con pochi punti.

Il lavoro fin qui svolto ha riguardato l'esame puntuale delle leggi che disciplinano la materia in Europa e soprattutto in Stati organizzati come l'Italia (in particolare Svizzera, Germania e Austria). Sono stati poi organizzati incontri con enti interessati al problema: parchi; sindacati, organizzazioni professionali, ecc. Da questi incontri sono scaturite molte utili indicazioni.

A questa prima fase di lavoro è seguito un periodo di stasi dovuto a problemi di finanziamenti. In questo periodo il CNEL, con il consigliere PIRAZZOLI, ha organizzato il gruppo di lavoro a cui ha partecipato anche l'Accademia. In questo gruppo è stato stabilito che il CNEL collabora con l' AISF che provvederà ad elaborare l' articolato.

Assicura l'impegno dell' AISF per andare avanti con il CNEL e le Regioni.

Ricorda che il principio fondamentale messo come concetto di base è l'idea che il bosco è un bene che ha valore in sé.

DI CROCE osserva che la visione della multifunzionalità del bosco è oggi molto importante. Il quadro istituzionale sta cambiando. Vi sono esigenze diffuse nella società (ONG, Sindacati, ecc.). Il CNEL ha fatto un documento sull'evoluzione della legislazione in Italia dal 1923 a oggi. Conferma quindi la necessità di raccordarsi con il CNEL. Ribadisce che il Ministro vuole rapidamente una "legge di principi".

HOFMANN riferisce che il CNEL ha chiesto informazioni

## PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

anche alle Regioni. In un primo momento l'iniziativa era stata presa solo dal CNEL; successivamente è stato cercato un collegamento con l'AISF.

MADDALENA ritiene utile esaminare il documento prodotto dal CNEL per confrontarlo con il lavoro preparato dall'AISF. È d'accordo con la necessità di confrontarsi al più presto con le Regioni.

HOFMANN ribadisce che le Regioni richiedono una legge di principi. Non si tratta quindi di fare una Legge Quadro in senso tradizionale.

Occorre individuare pochi principi fondamentali, quali:

- dare una definizione di "bosco";
- affrontare la questione dell'ecocertificazione;
- chiarire cosa siano le foreste demaniali;
- mettere ordine nei molteplici vincoli che gravano sul bosco, come per esempio il vincolo idrogeologico, il vincolo paesaggistico (dal T.U. dei Beni ambientali)

In merito a quest'ultimo punto ricorda che la legge Bassanini prescrive che chi ha un bene deve avere un'unica autorità a cui fare riferimento.

Ritiene che l'esperienza della recente Legge Regionale Toscana sia negativa.

Il bosco va tutelato, ma il cittadino deve sapere chiaramente cosa fare e a chi fare riferimento.

MARTINELLI ritiene che l'urgenza di una Legge Quadro derivi anche dal grande ritardo che il settore ha accumulato. Oggi le leggi che governano il bosco vengono da altre realtà. Questa è una sfida per il mondo forestale. Non devono essere dimenticati anche i limiti politici.

MADDALENA chiede che sia inviata a tutti i componenti della Commissione ristretta copia di tutto il lavoro svolto

## COMMISSIONE RISTRETTA - VERBALE N.2

fino ad oggi. Occorre fare la Legge Quadro in un contesto culturale in cui traballa il concetto di stato nazionale; questa deve essere per necessità molto stringata.

Dare autonomia al valore bosco vuol dire individuare un unico interlocutore dei cittadini.

Ricorda che *Res extra commercium* è cosa diversa da *res nullius*; ma corrisponde invece a cose di tutti, *res communis omnium*.

Ritiene che sia necessario riaffermare il concetto della demanialità; demaniale è diverso da *patrimonio indisponibile*; ma corrisponde a bene di *proprietà collettiva demaniale*.

La legge dovrà essere una "legge di riforma economico-sociale" che vale anche per le Regioni a statuto speciale.

DI CROCE ribadisce la necessità di procedere rapidamente al confronto con le Regioni.

HOFMANN comunica che nei giorni 1-2-3 giugno p.v. si svolgerà una riunione al Gargano fra i responsabili forestali delle Regioni. In quella sede riferirà come procede il lavoro per la Legge Quadro, chiarendo che tale legge è a favore delle Regioni e non contro.

Rileva che il bosco è un bene di interesse pubblico ma anche un bene privato; il proprietario deve avere la possibilità di godere di un reddito.

CIANCIO propone il seguente programma di lavoro:

- inviare a tutti i membri il lavoro già fatto, insieme al verbale di questa riunione;
- organizzare un incontro con le Regioni;
- prendere contatti con PIRAZZOLI per il CNEL;
- entro un mese, un mese e mezzo produrre un articolato ristretto, puntuale e preciso.

MADDALENA ritiene che sulla base di questo programma di lavoro il Comitato sia in grado di procedere.

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

DI CROCE chiede che vengano precisati i tempi di questo programma.

CIANCIO propone di organizzare verso il 15 giugno una riunione con le Regioni ed entro la fine del mese di luglio produrre il testo definitivo.

DI CROCE fa presente che entro il 31 luglio la legge dovrebbe essere depositata.

MADDALENA e CIANCIO ritengono che sia possibile rispettare questa scadenza.

HOFMANN chiede quale sia il rapporto fra il lavoro dell' AISF e quello del CNEL.

DI CROCE si assume l'incarico di inviare, subito dopo questa riunione, una lettera al CNEL chiedendo un incontro al più presto per fare la sintesi di tutto il lavoro.

Chiude la riunione alle ore 14 ringraziando i partecipanti e pregandoli nuovamente di rispettare i tempi stabiliti.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



*Commissione ristretta integrata - verbale n. 1*

*VERBALE DELL'INCONTRO  
DELLA COMMISSIONE RISTRETTA INTEGRATA  
DEL 8 GIUGNO 2000*

La riunione ha inizio alle ore 15.30, nella sede dell'Istituto di Coltivazioni Arboree dell'Università di Bologna.

Sono presenti:

CIANCIO Orazio - Presidente della Commissione ristretta integrata e Coordinatore generale

BAGNARESI Umberto

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

PIRAZZOLI Maurizio - Rappresentante CNEL

CIANCIO riferisce sulla riunione del Commissione ristretta del 23.05.00 a Roma.

Illustra la bozza di schema di L.Q. già elaborata in seno alla Commissione ristretta (vedi I stato di avanzamento che risale al 26.05.99).

Ritiene che ora sia possibile passare alla stesura della bozza di Legge Quadro.

I punti fondamentali devono essere chiariti e precisati. Per esempio la definizione di "bosco"; dare parametri generali, poi ogni Regione deve dettagliare in funzione delle diverse realtà locali.

BAGNARESI ritiene che bisogna dare una definizione generale che non può essere sorpassata dalle Regioni. Le Regioni, nell'ambito della definizione nazionale, possono stabilire i limiti.

PIRAZZOLI fa presente che nella proposta CNEL ci sono 5 punti fondamentali (pag. 53 del documento CNEL), che elenca:

- rapporti e accordi internazionali;
- coordinamento a livello nazionale;
- monitoraggio risorse forestali;
- competenze statali nel quadro del decentramento in atto;
- sostegno finanziario al sistema forestale; legge pluriennale di spesa per dare continuità ai finanziamenti del settore.

Ritiene che per produrre qualcosa in tempi brevi bisogna delegare poche persone.

Il primo titolo deve riguardare il ruolo dello Stato nella politica forestale nel quadro degli accordi internazionali. Questi accordi non possono essere discussi a livello regionale, ma solo recepiti.

Suggerisce di prendere a esempio la legge di riforma in materia urbanistica che è fatta di 20 articoli ed è una legge di principi.

Ritiene che la logica della Legge Quadro Forestale debba concentrarsi su quello che deve fare lo Stato, non regolamentare quello che devono fare le Regioni.

Ribadisce l'importanza di riaffermare la centralità della foresta.

BAGNARESI sostiene che la Legge Quadro non deve entrare nel merito di quello che devono fare le Regioni, ma deve piuttosto sollecitare le Regioni a operare nel settore.

CIANCIO fa presente che la bozza elaborata dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali concorda con i punti espressi dal documento CNEL. La Legge Quadro dovrà essere legge di riforma economica e sociale: ciò significa che lo Stato deve destinare una parte delle risorse ogni anno per il settore forestale.

PIRAZZOLI vede come altro punto importante l'osservatorio dei prodotti del bosco.

BAGNARESI ritiene che nella riunione in programma a Roma dovranno essere definiti dei principi.

PIRAZZOLI ricorda che oggi sono fondamentali i rapporti con la pianificazione territoriale urbanistica (piano strutturale comunale, piano operativo comunale, ecc.). La domanda da porsi è: il bosco è un'invariante?

Occorre l'unicità dell'individuazione territoriale del bosco. La riforma urbanistica prevede l'elaborazione di una carta unica del territorio. Occorre l'unicità di definizione del bene bosco. Bisogna poi affrontare il problema dei vincoli: per esempio, il vincolo idrogeologico.

CIANCIO: si dovrebbe parlare di "vincolo forestale".

BAGNARESI: se è "vincolo forestale" dovrebbe assorbire anche il vincolo idrogeologico.

CIANCIO sostiene che nella riunione prevista per il 19/06/00 al Ministero si dovranno esprimere alcuni punti fissi della Legge Quadro:

- 1) Legge Quadro = legge di riforma economica e sociale;
- 2) dare centralità alla foresta con una definizione univoca di bosco che le Regioni devono implementare;
- 3) il principio della compensazione e i rapporti con la pianificazione urbanistica
- 4) la difesa o tutela del bosco: "vincolo forestale" che le Regioni possono chiarire e definire;
- 5) il finanziamento e il fondo forestale;
- 6) piano forestale;
- 7) istruzione, formazione e ricerca;
- 8) osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e servizi forestali.

PIRAZZOLI fa notare che i tempi sono molto stretti.

BAGNARESI ricorda che il 19 giugno ci sarà un'audizione presso il Ministero.

PIRAZZOLI ritiene che sarebbe bene sentire i giuristi che devono stendere l'articolato prima del 19/6/00.

Attenzione: i rappresentanti delle Regioni devono entrare nel gruppo di lavoro? attenzione ai tempi.

CIANCIO propone di proseguire i lavori comunicando integrazioni e modifiche alla bozza. Dovrà poi essere preparata la relazione di accompagnamento.

PIRAZZOLI comunica che il 19.06.00 porterà il pronunciamento del CNEL.

La riunione termina alle ore 18.00.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



*Commissione ristretta integrata - verbale n. 2*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELLA COMMISSIONE RISTRETTA INTEGRATA  
DEL 19 GIUGNO 2000*

La riunione ha inizio alle ore 10.00, a Roma, presso la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente Comitato tecnico-scientifico L.Q.

CIANCIO Orazio - Presidente della Commissione ristretta integrata e Coordinatore generale

HOFMANN Amerigo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

DI CROCE Giuseppe - Direttore Generale del C.F.S.

MARIANO Angelo - C.F.S.

MARTINELLI Fausto - C.F.S.

MATTIA Franco - C.F.S.

BORTOLI Pietro Luigi - Rappresentante Regione Friuli Venezia Giulia

GRASSI Gennaro - Rappresentante Regione Campania

GROHMANN Francesco - Rappresentante Regione Umbria

IMPRONTA Andrea - Rappresentante CNEL

LICINI Franco - Rappresentante Regione Piemonte

PETTENELLA Davide - Rappresentante CNEL

PIRAZZOLI Maurizio - Rappresentante CNEL

RAGNO Domenico - Rappresentante Regione Puglia

DI CROCE saluta i presenti.

Ricorda che l'appuntamento odierno è di grande impor-

tanza. Occorre trovare unitarietà di intenti e concordia fra le diverse amministrazioni. C'è l'esigenza di arrivare a una sintesi delle diverse posizioni. La politica comunitaria impone questo. L'obiettivo è quello di ritrovare nella complessità nazionale una politica comune.

Ritiene che occorre usare un linguaggio il più possibile omogeneo nella nuova legge forestale, nell'inventario nazionale e nel piano forestale.

Ricorda che da un paio di anni è stato dato l'incarico per la stesura della Legge Quadro all'Accademia Italiana di Scienze Forestali. Nel frattempo il CNEL ha fatto un lavoro condiviso dalle Regioni. Oggi i presenti sono intorno a questo tavolo per concludere rapidamente il lavoro.

**MANCINI:** l'Accademia ha creato una commissione per la stesura della legge. È già iniziata una lunga serie di incontri con le diverse parti interessate. L'Accademia ha già stilato, nella primavera del 1999, il primo stato di avanzamento dei lavori.

**PIRAZZOLI:** il Ministro nel Convegno del 9 maggio organizzato dal CNEL, ha manifestato interesse per questa iniziativa.

Il CNEL ha avuto contatti molto intensi con l'Accademia e con le Regioni attraverso audizioni. È stato molto proficuo il lavoro di approfondimento, importante per arrivare a un linguaggio comune.

Il risultato dei lavori è stato poi riportato nell'ambito dell'Assemblea del CNEL, che ha approvato le linee guida. Questo è un tavolo operativo, non più solo di dichiarazioni di intenti.

Occorre fare una legge forestale di principi, snella, coerente con la fonte del diritto.

Bisogna porre attenzione alla buona architettura giuridica e tenere conto che la materia forestale è materia trasferita.

Le linee guida del CNEL sono incentrate su 5 grandi filoni:

- 1) ridefinizione politica forestale nazionale nel quadro degli accordi internazionali;
- 2) coordinamento a livello nazionale;
- 3) monitoraggio risorse forestali;
- 4) competenze statali nel quadro del decentramento in atto;
- 5) sostegno finanziario al sistema forestale; legge pluriennale di spesa per dare continuità ai finanziamenti del settore.

Occorre trovare un raccordo molto cogente con la normativa urbanistica perché questo è quello che incide di più nella gestione del territorio.

DI CROCE sottolinea l'aspetto evidenziato da PIRAZZOLI. Ricorda nuovamente che la legge deve essere una legge di principi.

RAGNO ha ascoltato con favore tutto quanto detto. È d'accordo su una legge di principi. La Legge Quadro non deve regolamentare solo la gestione forestale, ma deve essere una legge di riforma economico-sociale. Una Legge Quadro che sia una legge forestale, che tuteli il bosco per se stesso. Occorre riconoscere una autorità forestale. È contento che si parli di fondo forestale nazionale.

HOFMANN precisa di essere presente come socio dell'Accademia e come Membro del Comitato ristretto. Ritieni che siano maturati alcuni aspetti importanti. Alcune Regioni hanno elaborato o stanno elaborando Testi Unici forestali.

Elaborare questi testi è molto difficile in assenza di una legge nazionale di principi che dia forza alle Regioni.

Dobbiamo trovare dei principi che attribuiscono al bosco tutti i suoi valori, in modo che le Regioni possano legife-

rare superando tutte le leggi di settori diversi che hanno preso in considerazione la foresta.

Ci deve essere un'unica legge, un'unica autorità, un unico vincolo.

Porta l'esempio della Toscana dove è stato impossibile arrivare a una reale semplificazione amministrativa.

Un problema fondamentale sono le definizioni (di bosco, ecc.).

Con la legge toscana si incontrano delle difficoltà per:

- certificazioni;
- gestione associata;
- aspetti fiscali, perché non di competenza regionale;
- valore e significato della foresta pubblica;
- materiale forestale di propagazione.

DI CROCE sottolinea fra i punti esposti da HOFMANN, la difficoltà ad operare da parte dei cittadini. Occorre trovare un largo consenso parlamentare per una legge di questo tipo, che va a incidere anche su aspetti urbanistici.

HOFMANN sottolinea che è la legge forestale che deve dare indicazioni su cosa è bene fare e cosa non si deve fare nel bosco, non la miriade di altre leggi che ora ci sono.

MATTIA: cos'è oggi il sistema forestale italiano? "È un motore a basso rendimento". Perché la Legge Quadro venga accettata dagli enti locali, deve avere uno spessore economico. Se i proprietari dovranno rinunciare a un reddito occorre avere disponibilità finanziaria.

Non bisogna dimenticare anche gli aspetti economico-sociali, per esempio l'occupazione, soprattutto nelle Regioni del Sud.

DI CROCE chiede se la Legge Quadro deve contenere l'entità dei finanziamenti o se è meglio rimandare questo al piano forestale.

CIANCIO comunica che alla riunione non sono potuti intervenire i Proff. ABRAMI, MADDALENA e BAGNARESI.

Espone sinteticamente la storia dell'attività dell'Accademia nell'ambito del progetto di Legge Quadro:

- esame delle leggi forestali europee;
- esame delle leggi regionali;
- studio comparato fra le diverse leggi;
- esame più dettagliato delle leggi federali tedesca e soprattutto svizzera.

La Commissione ristretta ha elaborato una serie di punti fondamentali.

Sottolinea la necessità di parlare di legge di riforma economico-sociale, perché altrimenti non si possono prevedere finanziamenti.

Osserva che c'è concordanza su tutti i punti fondamentali.

Per andare avanti propone un metodo di lavoro:

- darsi scadenze precise;
- lavorare attraverso la posta elettronica.

Invita le Regioni a inviare alla Commissione ristretta documenti con i principi fondamentali.

Suggerisce di mantenere fissa la scadenza del 31 luglio.

PIRAZZOLI è d'accordo nell'essere molto rigidi coi tempi e di mantenere il termine del 31 luglio. Ritiene che l'articolo lo debba fare un tecnico.

Per quanto riguarda i contenuti, l'articolato deve essere molto sintetico, come lo è il Testo Unico in materia urbanistica, massimo 18-20 articoli.

Bisogna darsi delle scadenze.

CIANCIO comunica che entro la fine della settimana manderà per posta elettronica la bozza dell'articolato. I commenti dovranno pervenire entro la fine del mese. Verrà programmato un incontro nella prima settimana di luglio.

MANCINI è d'accordo con questo programma e soprattutto sulla scadenza del 31 luglio.

PETTENELLA condivide l'impostazione generale. È pessimista sulla reale volontà politica di portare avanti questa legge.

Per questo chiede di preparare contestualmente una "leggina stralcio" che contenga:

- definizione di bosco;
- unificazione dei vincoli in un vincolo forestale.

Altro problema fondamentale è il nuovo ruolo dell'amministrazione forestale centrale.

RAGNO condivide il pessimismo di PETTENELLA e ritiene il suo suggerimento interessante. Suggerisce come prima cosa di far circolare il materiale che c'è.

Ritiene importante fare 10-15 articoli, non di più, e poi fare una riunione per discutere su questi articoli, in modo di precedere il confronto istituzionale che ci sarà sicuramente.

DI CROCE: bisogna vedere se il suggerimento di PETTENELLA può essere preso in considerazione.

CIANCIO: l'Accademia ha stipulato un contratto con la Direzione Generale e vuole assolvere questo impegno nell'interesse del settore forestale.

Ritiene che in questa sede non si può discutere aspetti politici.

Dalla discussione collegiale possono scaturire elementi utili. Ma occorre tenere presente che non si deve fare solo un bellissimo studio. Scopo dell'Accademia è che questo lavoro abbia uno sbocco.

DI CROCE: lasciamo la responsabilità politica ai politici. Il quadro europeo richiede che si vada rapidamente a definire una legge unitaria.

LICINI si rammarica del fatto che le Regioni vengano sentite solo un mese prima della scadenza.

Il documento dell'Accademia sembra forse in alcuni punti troppo dettagliato. Molte cose, come per esempio la definizione di arboricoltura da legno, vanno riprese in sede regionale. Le realtà delle diverse aree del Paese sono molto differenziate. Sarebbe utile avere una definizione unica di bosco.

DI CROCE: bisogna partire dallo studio dell'Accademia, facendo una sintesi con il documento del CNEL e un confronto con le Regioni.

CIANCIO sottolinea che l'esigenza di produrre l'articolato entro il 31/7 è stata comunicata nella riunione del 23 maggio u.s.

DI CROCE aggiorna la riunione alla prima settimana di luglio. Ringrazia i presenti e sottolinea l'importanza di questo lavoro perché dopo 70 anni è arrivato il momento di andare avanti, riconoscendo i meriti a chi ha operato in passato.

Si stabilisce che la prossima riunione si terrà presso la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche il 6 luglio alle ore 10.00.

La riunione si conclude alle ore 12.30.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

*Commissione ristretta integrata - verbale n. 3*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELLA COMMISSIONE RISTRETTA INTEGRATA  
DEL 6 LUGLIO 2000*

La riunione ha inizio alle ore 10 a Roma, nella sede della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente Comitato tecnico scientifico per la L.Q.

CIANCIO Orazio - Presidente della Commissione ristretta integrata e Coordinatore generale

HOFMANN Amerigo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

DI CROCE Giuseppe - Direttore del C.F.S.

GIORDANO Nicolò - C.F.S

MARIANO Angelo - C.F.S.

ZANONI Gianni - C.F.S.

ALFONSI Luigi - Rappresentante Regione Veneto

BORTOLI Pietro Luigi - Rappresentante Regione Friuli Venezia-Giulia

CORGNATI Marco - Rappresentante Regione Piemonte

GROHMANN Francesco - Rappresentante Regione Umbria

IMPRONTA Andrea - Rappresentante CNEL

PIRAZZOLI Maurizio - Rappresentante CNEL

RAGNO Domenico - Rappresentante Regione Puglia

CIANCIO ringrazia i presenti per la collaborazione. Mette al corrente che, come stabilito nella riunione del 19 giugno,

è stata inviata ai partecipanti del Comitato tecnico scientifico dell'Accademia, ai rappresentanti delle Regioni, a quelli del C.F.S. e del CNEL la prima bozza della Legge Quadro; in totale la bozza è stata inviata a 28 persone. Hanno risposto in 12 con contributi molto interessanti, e dichiarandosi favorevoli all'impostazione data alla legge. Illustra le modifiche apportate alla prima bozza in seguito alle osservazioni ricevute. Specifica che la maggior parte sono piccole modifiche lessicali e di forma.

I cambiamenti più importanti riguardano:

- l'art. 6 sugli inventari forestali;
- l'art. 9 dove è stato cambiato il titolo ed è stato inserito il riferimento al D.L. 490/99;
- l'art. 10 dove sono state aggiunte alcune specificazioni e limitazioni;
- l'art. 11 dove è stata inserita la possibilità di migliorare i boschi esistenti;
- l'art. 12 viene invece dibattuto.

ALFONSI suggerisce di fare attenzione all'art. 12; ritiene migliore la prima stesura della bozza attuale.

BORTOLI reputa che bisogna specificare meglio la pubblica utilità.

HOFMANN ricorda che sarà la legge regionale a specificare i vari aspetti. La Legge Quadro specifica che si può espropriare, ma saranno le Regioni che decideranno come e quando farlo.

BORTOLI ritiene utile mantenere questa norma perché altrimenti non si potranno mai fare certe forme associative.

MARIANO si domanda se la gestione da parte di un Ente pubblico di una proprietà privata può generare un uso capione. Ci sono difficoltà nel definire cosa si intende per

bosco degradato e abbandonato. La forma dell'esproprio è molto complessa. Ritene troppo forte mettere in una Legge Quadro questo articolo sull'esproprio.

PIRAZZOLI ricorda che per arrivare all'esproprio c'è tutta una procedura. Forse è opportuno prevedere tutti i casi, ma questo esce dal concetto dei principi. È d'accordo quindi con HOFMANN sul fatto che sono le Regioni che devono decidere se e quando espropriare.

DI CROCE arriva alla riunione portando i saluti del Ministro e chiede un parere sulla bozza della Legge Quadro.

BORTOLI ritiene buono il lavoro fatto.

PIRAZZOLI reputa il lavoro ottimo perché la legge risulta snella e chiara.

DI CROCE si assenta per impegni urgenti.

BORTOLI suggerisce di inserire nell'art. 12 la possibilità di occupazione temporanea senza indennizzo perché il miglioramento fatto dall'Ente pubblico rappresenta già un indennizzo.

MARIANO ritiene che bisogna fare attenzione affinché non vi sia contraddizione fra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo.

CIANCIO riprende l'esame delle modifiche apportate alla prima bozza. Reputa l'art. 13 un punto fondamentale perché in esso è sottolineata l'importanza dell'attività selvicolturale, strumento per la conservazione e la tutela del bosco.

Illustra poi: comma 3 - selvicoltura strumento per lo sviluppo economico-sociale; comma 4 - anche altre attività possono essere compatibili; art. 14 - le Regioni regolamentano le attività forestali.

BORTOLI ritiene che occorre che ci sia prima una legge regionale da cui discendono i regolamenti.

ALFONSI si chiede se questa legge superi la 3267.

CIANCIO sostiene che fra gli obiettivi di questa Legge Quadro ci deve essere quello di un'unica legge che regoli il settore forestale.

ALFONSI ricorda che quando si abroga una legge bisogna specificare cosa rimane in vigore. Nelle attività forestali rientrano anche le sistemazioni idraulico-forestali?

CIANCIO sostiene che il principio fondamentale sta nel fatto che la Legge Quadro salvaguarda l'ecosistema bosco nel suo insieme. Bisogna uscire dalla vecchia logica di voler specificare tutto quello che si deve fare. Bisogna guardare avanti.

HOFMANN sostiene che tutti i forestali sono figli della 3267 e l'idea che questa venga superata li angoscia. Con questa legge si presenta una possibilità rivoluzionaria, quella di fare riferimento a una sola legge. Ritiene che l'operazione migliore sarebbe abrogare la 3267.

ALFONSI ritiene opportuno che, se viene superata la 3267, questo sia chiaro giuridicamente.

BORTOLI ritiene che la Legge Quadro supera la 3267 perché vede il bosco in maniera diversa. Ogni Regione deve essere libera di abrogare quegli articoli della 3267 che ritiene superati.

PIRAZZOLI vede molto difficile far passare il concetto di un'unica autorità, di un'unica legge, ecc. Ma questo è un problema politico. Bisognerà dare al Ministro la possibilità di recepire a pieno questo concetto.

CIANCIO ritiene che se viene seguita l'idea che la Legge Qua-

dro è una legge di principi, si riuscirà ad arrivare in fondo. Se nella legge viene specificato che lo Stato deve mettere a bilancio fondi per il bosco, allora viene fatta politica forestale. Affermare che il bosco è un sistema biologico complesso che ha valore in sé vuol dire rompere con la 3267, che vedeva invece il bosco come uno strumento per la difesa del suolo.

ALFONSI ribatte che in questo caso bisogna abrogare la 3267.

CIANCIO risponde che bisogna abrogare soltanto gli articoli della 3267 che riguardano il bosco.

HOFMANN ricorda che la legge sulla difesa del suolo supera la 3267 con i piani di bacino.

CIANCIO ritiene che l'art.14 riporti un punto importante: la definizione di taglio colturale. Vede l'innovazione della Legge Quadro nei principi espressi nell'art. 1. Mette al corrente che l'art. 15 è stato preparato da PETTENELLA.

MARIANO ricorda che riguardo il materiale di propagazione c'è già la direttiva comunitaria e che ora si rende necessaria la relativa legge di applicazione. Suggerisce quindi l'eliminazione del punto 3 dell'art. 16.

HOFMANN suggerisce di ridurre al minimo l'art. 16, che dovrà fare riferimento al Registro nazionale dei cloni forestali.

GROHMANN comunica che preparerà a tal proposito un appunto insieme a MARIANO sulla certificazione in relazione alla 269.

ALFONSI chiede cosa significa al comma 3 "beni di usi civici".

CIANCIO risponde che questo verrà valutato da ABRAMI. L'art. 18 sarà accorpato con l'art. 12.

HOFMANN ritiene l'art. 19 importante perché esistono oltre due milioni di ettari di boschi di proprietà pubblica. Bisognerà trovare finalità qualificanti per tutta la proprietà pubblica. Bisognerà anche definire univocamente cosa sono i beni pubblici.

MANCINI suggerisce che HOFMANN metta per iscritto quanto detto per i giuristi.

CIANCIO risponde che bisogna fare attenzione perché distinguere fra proprietà privata e proprietà pubblica è in contrasto con l'art. 1.

PIRAZZOLI vede l'art. 19 nella logica di permettere anche l'alienazione di beni pubblici e questo sarebbe un fatto innovativo.

CIANCIO reputa che in linea con i principi, nell'art. 19 potrebbe bastare il comma 1.

BORTOLI ritiene necessario favorire l'accorpamento delle proprietà e prevedere le esenzioni fiscali.

CIANCIO esamina l'art. 22.

BORTOLI ritiene che in campo forestale non si può veramente fare lotta fitosanitaria. Al comma 1 dell'art. 22 bisogna togliere il termine "obbligatoria".

RAGNO fa presente, riguardo all'art. 23 sugli incendi boschivi, che c'è una Legge Quadro in discussione in Parlamento già in fase di approvazione. A tal proposito bisogna porsi la domanda se la problematica degli incendi boschivi vada trattata nell'ambito di una Legge Quadro forestale o no. Oggi si sta andando verso una riorganizzazione della materia in altra sede.

CIANCIO esamina l'art. 24.

BORTOLI: art. 24 - comma 3 - inserire : “le Regioni disciplinano”.

CIANCIO suggerisce di inserire nell'art. 25 il CNEL come sede per l'Osservatorio Nazionale, ecc.

CORGNATI suggerisce, nell'art. 25, nel punto “Lo Stato...”, di inserire “di concerto con le Regioni”. Preparerà un appunto da inserire sul problema del coordinamento fra Stato e Regioni.

ALFONSI: art. 25: Regioni concorrono alla ricerca.

BORTOLI non è d'accordo.

CIANCIO chiede che qualcuno prepari l'art. 27.

GROHMANN suggerisce che qualcuno che si intende di aiuti comunitari riveda l'art. 26.

CIANCIO comunica ai presenti che la legge è in fase evolutiva e alcuni articoli saranno accorpati in modo da rendere la legge più snella. Entro l'11 luglio i presenti devono inviare i propri commenti all'Accademia e entro il 12 verrà trasmessa la terza bozza.

La riunione successiva viene fissata il giorno 20 luglio alle ore 10 nella sede della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche a Roma.

La riunione si chiude alle ore 14.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

*Commissione ristretta integrata - verbale n. 4*

*VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELLA COMMISSIONE RISTRETTA INTEGRATA  
DEL 20 LUGLIO 2000*

La riunione ha inizio alle ore 10.15 a Roma, nella sede della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente Comitato tecnico scientifico per la L.Q.

ABRAMI Alberto

AVENA Gaetano

CIANCIO Orazio - Presidente della Commissione ristretta integrata e Coordinatore generale

GIORDANO Ervedo

HOFMANN Amerigo

MADDALENA Paolo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

DI CROCE Giuseppe - Direttore Generale del C.F.S.

DI GIROLAMO Cesidio - C.F.S.

ISOPI Raffaella - C.F.S.

MARIANO Angelo - C.F.S.

VACCARI Stefano - MIPAF

ALFONSI Luigi - Rappresentante Regione Veneto

BORTOLI Pietro Luigi - Rappresentante Regione Friuli Venezia-Giulia

CORGNATI Marco - Rappresentante Regione Piemonte

GROHMANN Francesco - Rappresentante Regione Umbria

IMPRONTA Andrea - Rappresentante CNEL

PIRAZZOLI Maurizio - Rappresentante CNEL

RAGNO Domenico - Rappresentante Regione Puglia

DI GIROLAMO comunica che DI CROCE è stato convocato dal Ministro e quindi chiede che si proceda alla riunione.

MANCINI apre la riunione salutando i presenti e ringraziando tutti i partecipanti per i contributi.

Sottolinea che l'AISF riuscirà a mandare la proposta di L.Q. al Ministero entro i termini stabiliti, cioè il 31/07.

La bozza è il frutto del lavoro della Commissione ristretta con il contributo di molti altri. Si rammarica per l'assenza di alcuni, che peraltro avevano dato la loro disponibilità.

CIANCIO ringrazia tutti per la collaborazione. In particolare BORTOLI che è stato sempre molto tempestivo nelle risposte. Anche con ABRAMI ci sono stati scambi molto proficui. Aggiorna sullo stato del lavoro. Siamo alla 4° bozza che non è definitiva, con 22 articoli. È molto agile, ma bisogna affinare il linguaggio giuridico. La bozza è stata inviata a 33 persone. Sono stati ricevuti suggerimenti e proposte di modifica da 9 persone.

Particolarmente significative le osservazioni dell'ufficio legale del MIPAF.

Nell'ultima riunione eravamo d'accordo sui principi, gli obiettivi, le definizioni. Rispetto alla precedente bozza sono state fatte solo piccole modifiche.

- Art. 4, comma 2 - Inventari - è stato chiarito il raccordo con l'inventario nazionale.

- Art. 6, comma 3 - chiarito il rapporto con il D.L. 490 (Beni culturali).

- Art. 7 - è stato l'articolo più analizzato. È stato introdotto ed elaborato il concetto di miglioramento dei boschi esistenti in luogo del rimboschimento compensativo.

- Art. 10 - Incendi - articolo molto dibattuto. Non è possi-

bile tener conto del T.U. sugli incendi ancora in discussione in Parlamento.

- Art. 11 - È stata aggiunta la possibilità di prendere in affitto i terreni in luogo dell'esproprio.
  - Art. 13 - Sono state apportate alcune modifiche. Inserito un comma relativo al bosco ceduo. Sostituito "materiale di propagazione" con "di moltiplicazione" secondo quanto previsto dalla U.E.
  - Art. 15 - Inserito il concetto che lo Stato deve riconoscere gli organismi che ecocertificano.
  - Art. 16 - Stabilisce che lo Stato definisce il Piano nazionale della ricerca forestale. Questo non è solo limitato agli Istituti sperimentali. Comma 3 - si istituisce l'osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali in cui confluiscono la Consulta nazionale per le foreste ed il legno e la Commissione nazionale del pioppo.
  - Art. 17 - articolo innovativo e importante.
  - Art. 18 - articolo che ha trovato tutti d'accordo. Molto importante per il settore forestale. È stato preparato anche con il contributo di un fiscalista.
  - Art. 19 - Le competenze sono già date alle Regioni secondo il D.L. 143/1997, che viene qui richiamato.
  - Art. 20 - È un articolo scottante perché riguarda il C.F.S. Questo è un fatto di ordine politico e le decisioni non potranno essere solo tecniche. Qui ci si attiene a quanto previsto nel D.L. 143/1997.
  - Art. 21 - Sanzioni - ancora da definire perché c'è il T.U. sugli incendi in discussione in Parlamento.
  - Art. 22 - HOFMANN ha suggerito di inserire questo articolo perché è il frutto della discussione svolta nella riunione precedente. Con questo articolo vengono a cadere molti problemi di contrasto con le leggi precedenti.
- Ricorda che nelle numerose risposte che sono pervenute c'è una sostanziale convergenza sui principi.

Riferisce che la bozza di L.Q. è stata inviata anche a un funzionario della Legambiente che si è espresso favorevolmente. Mandata anche al WWF. Nel complesso i commenti sono stati favorevoli.

Chiede ai presenti commenti e osservazioni della bozza in discussione.

HOFMANN si è impegnato a riguardare gli articoli sugli incendi boschivi, sul materiale di propagazione e sulla “clausola liberatoria” nei confronti di altre leggi. Per gli incendi: i punti nella bozza rimangono validi anche nei confronti del T.U. in discussione. Per il materiale di propagazione: la nuova direttiva U.E. lo chiama materiale di moltiplicazione. Una proposta di direttiva comunitaria indica che allo Stato spetta la competenza di istituire il Registro nazionale del materiale di moltiplicazione “di base” che comprende anche i boschi da seme. L’art. 13 non lede questi concetti se viene eventualmente approvata questa direttiva U.E. Rapporti con altre leggi: questo è un principio fondamentale per consentire il superamento di tutti i contrasti.

MADDALENA discute l’art. 22. Inserire all’inizio della legge “Tutti i boschi sono soggetti alla presente legge”.

ABRAMI ritiene opportuno inserire negli obiettivi (art. 2) in maniera esplicita anche la difesa idrogeologica così poi questa legge assorbe il vincolo idrogeologico della legge del ’23.

- Art. 7, comma 3 - suggerisce di inserire il concetto che il vincolo è assoluto.

HOFMANN: attenzione a inserire un vincolo assoluto.

ABRAMI: va bene, ritira la proposta di inserire “assoluto”.

PIRAZZOLI: va tutto bene: legge snella e chiara. Però è sal-

tato il concetto che la pianificazione urbanistica deve recepire le indicazioni della pianificazione forestale. Art. 6 - suggerisce di includere tutte le società, non solo le società di persone. Art. 22 - attenzione alla parola “assorbe”, questo è periodo di transitorietà. Attenzione al passaggio dal vecchio al nuovo. Manca articolo di norme transitorie.

VACCARI: è presente in quanto rappresentante dell'ufficio legislativo del MIPAF - Occorre una premessa generale. Dal 1996 non è più possibile operare settorialmente. Dal 1998 anche la C.E. prescrive che la programmazione forestale avvenga nell'ambito di un quadro più ampio, cioè di sviluppo del territorio. Dal 1972 lo Stato non è più competente in materia. Lo Stato non programma più.

La L. 499 del 23/12/99 detta misure precise per la programmazione che devono tener conto del DPEF e del fatto che non si può prescindere dal federalismo fiscale. In particolare il Governo ha già approvato per il 2001-2003 il documento di programmazione per il settore agricolo e forestale. Inoltre in ambito U.E. sono stati emanati programmi di sviluppo rurale in cui ci sono interventi per il settore forestale da oggi fino al 2006. Programmare vuol dire dare soldi o dare vincoli. Lo Stato non ha più soldi. Tutto è demandato alle Regioni. I soldi sono sui bilanci regionali. Circa 1470 miliardi all'anno sono erogati dalle Regioni per il settore forestale: (220 miliardi per la Lombardia, 110 miliardi per il Friuli, 7 miliardi all'anno in Puglia solo per la vivaistica forestale). Per tutti questi motivi non vede spazio per il fondo nazionale per le foreste.

DI CROCE arriva e saluta i presenti. Comunica che la bozza di L.Q. dell' AISF è stata sottoposta all'ufficio legislativo del Ministero, che ha fatto alcune osservazioni. Per metà

settembre, massimo fine settembre, il Ministro potrebbe presentare la legge.

MANCINI chiede se la scadenza del 31 luglio vale ancora.

DI CROCE conferma la scadenza, e in base a considerazioni di buon senso ritiene che entro settembre il Ministro possa presentare la proposta di Legge Quadro.

CIANCIO propone un metodo di lavoro. Chiede a VACCARI le osservazioni per scritto, in modo da poterle valutare e accogliere. Per la fine di luglio l'AISF preparerà la quinta bozza e la invierà alla Direzione Generale per una ulteriore revisione da parte dell'ufficio legislativo. Per i primi giorni di settembre sarà pronta la legge per l'iter politico e legislativo.

DI CROCE ringrazia tutti e lascia la riunione.

VACCARI riassume:

- la 499 del '99 è fondamentale;
- non si può prescindere dall'UE;
- una legge non può ripetere quanto già detto da altre leggi.

In dettaglio:

- Art. 1, 2 e 3: bene.
- Art. 4: la raccolta di dati è competenza esclusivamente regionale.
- Art. 5: è in contrasto con la legge 459.
- Art. 7: attenzione al contrasto con il Reg. 2080.
- Art. 9, comma 1: specificare meglio cosa si intende per attività (ecc.).
- Art. 10: correlare con 6303.
- Art. 11, comma 5: già fatto da tutte le Regioni.
- Art. 13, comma 3: attenzione al Reg. 2080, chiarire cos'è arboricoltura da legno.
- Art. 14: fa presente che la legge di orientamento in agri-

coltura è stata allargata al settore forestale. Bisogna coordinare la L.Q. con questa.

- Art. 15: recepitava l'osservazione.
- Art. 16: materia delicata, esiste già il piano della ricerca previsto dal 454. La legge può dire che ci deve essere anche il settore forestale nel piano per la ricerca agraria già previsto dal 454. Riformulare questo articolo.
- Art. 17: attenzione che il federalismo fiscale esiste dal 1996 e la programmazione si fa con la 499.

PIRAZZOLI: il fondo forestale nazionale per le foreste è stato richiesto fortemente dalla maggioranza delle Regioni nelle audizioni del CNEL. Certo bisogna che sia un fondo attivo. A questo tavolo sono presenti le Regioni.

CIANCIO: la necessità di creare un fondo forestale nazionale è stata richiamata dal Congresso Nazionale di Selvicoltura. Chiede ai presenti se va messo o no nella L.Q.

VACCARI: se lo mettete va stabilita una ripartizione, un fondo nazionale non può prendere fondi dalle Regioni.

CIANCIO: si può inserire la Carbon Tax?

VACCARI - Va bene, basta che sia un finanziamento esterno.  
Elenca:

- Art. 18: conviene richiamare la L. 488 del '99.
- Art. 19: già chiarito dalla L. 59 del '97.
- Art. 20: leggi esistenti lo dicono già.

HOFMANN ringrazia VACCARI perché ha richiamato l'attenzione sul fatto di non ripetere quanto già detto da altre leggi, perché non sembri che lo Stato voglia riappropriarsi di funzioni non sue.

Ritiene però fondamentali alcuni articoli. In particolare

l'art. 5: importante ribadire certi aspetti della programmazione forestale; è vero che tutto ora è ricondotto alla pianificazione dello sviluppo rurale, ma questo non esaurisce tutti gli aspetti forestali. Rimangono fuori per es. tutti i boschi demaniali.

GIORDANO pone 2 osservazioni:

- il libro nazionale dei boschi da seme: c'è il problema delle biotecnologie anche in campo forestale. Quindi c'è una responsabilità dello Stato anche in questo campo;
- la questione dei tagli già deliberata a livello costituzionale. Attenzione al divieto di taglio raso. Cosa dicono i trentini?

CIANCIO: in questa legge si risolve il problema dei “tagli culturali” che finora ha bloccato l'attività selvicolturale. Adottiamo il principio che ci deve essere un'unica autorità che autorizza i lavori in bosco.

MARIANO: la L.Q. ha anche lo spirito di pro-memoria, che dà una visione unitaria del settore forestale. Qual è il rapporto con il D.L. del 1923? Non è il caso di provvedere ad un disposto di tutte le leggi di settore per non far nascere problemi di gerarchia delle fonti? Forse sarebbe utile anche un combinato disposto delle leggi di settore in modo da avere una specie di T.U. che faciliti l'operatività.

CIANCIO: un T.U. è totalmente diverso da una L.Q. La scelta è stata per una Legge Quadro di principi, non una revisione di tutte le norme già esistenti nel settore.

MARIANO: tecnicamente forse è necessario abrogare certe norme precedenti. Sul piano pratico sembrerebbe indispensabile.

VACCARI: dal punto di vista tecnico è importante soprattutto citare quello che viene abrogato.

PIRAZZOLI: non pretendo un T.U. ma sono necessari riferimenti chiari se vogliamo un'unica legge, un'unica autorità, un'unica procedura. In Italia fare un T.U. oggi è quasi una follia. Bisogna chiarire bene i rapporti con le leggi 431 e 183. Non è solo un problema di polizia ma anche tecnico.

RAGNO: lunedì scorso si sono riunite 12 Regioni per valutare la L.Q. È inutile ribadire sempre le competenze. Non si trova rispondenza sui punti principali posti dalle Regioni.

- Revisione vincolistica esistente in campo forestale. La L.Q. non risolve questi punti.
- Chi decide in merito ai boschi? Va detto in maniera esplicita.
- Fondo forestale: come gestire questo fondo?
- Chiarire le funzioni del C.F.S. Ritiene opportuno ridurre il numero di articoli.

VACCARI: la 143 si è dimenticata di dire cosa fa il CFS e non definisce nessuna competenza statale. Attenzione, questione ancora in discussione. C'è un ricorso alla Corte costituzionale. Meglio evitare in questa legge questo aspetto.

ALFONSI: meglio L.Q. o T.U.? Non fa molta differenza. Bisognerà comunque fare una analisi dettagliata dei rapporti con le leggi esistenti. La quarta bozza è naturalmente migliorata rispetto alla precedente.

BORTOLI condivide l'impostazione della L.Q. L'intervento di Vaccari ha risolto alcune perplessità. Ci dovranno essere alcune revisioni di carattere giuridico. Importante ri-

mettere il punto dei rapporti con la pianificazione urbanistica, come sostiene PIRAZZOLI. Art. 20, comma 2: è una forzatura, è pleonastico. Va riscritto completamente l'art. 20, senza riferimenti al C.F.S. Art. 22: questa L.Q. cerca di risolvere la confusione che è venuta in questo settore in seguito a recenti leggi. Questa L.Q. non può abrogare la 3267. Norma transitoria: in attesa che le Regioni facciano le leggi.

HOFMANN: basta dire che sono abrogati gli art. 8 e 9 della 3267.

BORTOLI: no, ci vuole una norma transitoria in attesa che le Regioni facciano le proprie leggi.

MADDALENA: il problema dell'abrogazione è giusto com'è stato posto da BORTOLI. La L.Q. è una legge di principi, quindi rimane in piedi la vecchia legge fino all'attuazione della L.Q.

CORGNATI: i documenti di programmazione economico finanziaria sono inutili perché estremamente generici. Non sono d'accordo con Vaccari.

ALFONSI: VACCARI è stato molto chiaro. Ma le leggi esistenti non sono sufficienti.

GROHMANN: i piani di sviluppo rurale prevedono che esista un piano forestale nazionale. Altre Regioni chiedevano ancora un po' di tempo per rivedere alcuni aspetti. Dov'è andata a finire la proposta di abrogazione per la sanatoria della 269?

CIANCIO: è in elaborazione.

GROHMANN: perché lasciare il riferimento alla selvicoltura sistemica?

CIANCIO: fondamentale perché questa L.Q. sancisce che il bosco ha valore in sé e non è solo uno strumento.

MADDALENA: questa L.Q. è frutto di una lunga maturazione e discussione culturale. Tutte le leggi precedenti hanno girato intorno al bosco. Qui si pone in primo piano il bosco come valore ambientale. La L.Q. non deve aver timore di riprendere i principi contenuti nelle leggi precedenti. Inserire il concetto di “bene di interesse fondamentale per la collettività”. Non ci dobbiamo far spaventare da una visione esclusivamente economica. Fondamentale il piano forestale, che non è secondo me in contrasto con i DPEF.

La L.Q. sembra debole solo nel punto della tutela giudiziaria che non è solo tutela amministrativa.

Nella 265 del '99 si dice che le associazioni ambientaliste possono sostituirsi al comune per promuovere azioni di risarcimento. Nella L.Q. bisognerebbe inserire il concetto di azione pubblica per il risarcimento di danni ambientali.

Bene il fatto che sia snella, ma bisogna alleggerirla ancora e inserire il concetto di tutela giudiziaria.

VACCARI guarda solo l'aspetto economico. Tutto il resto è condivisibile.

ABRAMI: mancano forse un paio di aspetti: i piani paesistici già mettono in subordine la pianificazione urbanistica; forse è necessario introdurre qualche norma per i boschi pubblici.

CIANCIO ringrazia tutti i presenti. Richiama tutti all'impegno entro il 31/07. Chiede a:

- PIRAZZOLI di mandare un appunto sulla pianificazione urbanistica;
- MARIANO di chiarire appunto su 269;

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

- RAGNO di mandare contributi concreti.

Ringrazia ancora BORTOLI. Chiede contributi a CORGNATI e GROHMANN.

La riunione si chiude alle ore 13.30.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



*Incontri con testimoni privilegiati - verbale n. 1*

*VERBALE DELL'INCONTRO CON I  
RAPPRESENTANTI WWF ITALIA  
DEL 4 DICEMBRE 1998*

La riunione ha inizio alle ore 11.15 presso la sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente Comitato tecnico scientifico per la L.Q.

CIANCIO Orazio - Coordinatore generale

HOFMANN Amerigo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

LOMBARDI - Rappresentante WWF

ROCCO Massimiliano - Rappresentante WWF

MANCINI saluta i presenti.

CIANCIO comunica ai rappresentanti del WWF che il Ministero delle Politiche Agricole ha finanziato all'Accademia uno Studio di Legge Quadro Forestale. L'Accademia ha una lunga tradizione in materia in quanto già nel 1966 ha elaborato un documento dal titolo "Studio per una legge per la tutela del suolo e del bosco e per la protezione della natura" e nel 1984 uno "Studio di una legge cornice per la tutela dei boschi e dei pascoli montani nei terreni soggetti a dissesto idrogeologico".

Spiega che per attuare il progetto è stato istituito un Comitato, di cui fanno parte vari studiosi fra cui MAN-

CINI, Presidente dell'Accademia e HOFMANN. Ricorda che HOFMANN ha elaborato per la Regione Toscana un testo unico di legge forestale. Nell'ambito di questo Comitato è stato poi istituito, con il compito di snellire i lavori, una Commissione ristretta, che sta al momento tracciando la bozza di legge. La Commissione ristretta si è già riunita due volte. Il lavoro sta procedendo con una ricerca bibliografica sulle leggi forestali in vigore in Europa. È stata soprattutto presa in considerazione la legge forestale svizzera, perché è una legge che lascia ampio spazio alla legiferazione dei vari Cantoni. È una legge studiata molto bene anche se in fase di sperimentazione, in quanto molto recente.

Mette al corrente che la nuova legge ha come punto di partenza "l'entità bosco". Nelle vecchie leggi forestali si parla delle tecniche per coltivare il bosco, delle tecniche di pianificazione e di altro, ma il vero attore, il bosco, non viene preso in considerazione.

Nell'ambito dello svolgimento del progetto di legge, l'Accademia ha il compito di interpellare dei testimoni privilegiati; uno di questi è il WWF.

Legge quindi la I bozza di schema della legge:

*Sezione 1. Disposizioni generali*

- Finalità della legge;
- definizione di bosco;
- definizione delle competenze amministrative.

*Sezione 2. Superficie forestale*

- Principio della compensazione;
- predisposizione di inventari;
- rapporto con la pianificazione urbanistica.

*Sezione 3. Difesa (tutela) del bosco*

- Vincoli all'uso e alla trasformazione dei boschi;

- attività dannose;
- difesa fitosanitaria;
- incendi;
- prevenzione;
- ricostituzione;
- inquinamento.

*Sezione 4. Gestione dei boschi*

- Vincoli;
- gestione della proprietà pubblica e della proprietà privata;
- piani di gestione aziendali;
- consorzi forestali;
- ecocertificazione.

*Sezione 5. Finanziamenti*

- Fondo forestale;
- esenzioni fiscali;
- assicurazioni.

*Sezione 6. Pianificazione forestale*

- Piano forestale nazionale;
- programma forestale regionale;
- piano comprensoriale;
- procedure;
- opere pubbliche forestali (obblighi per enti pubblici e privati; espropriazione e occupazione terreni; opere urgenti e di ripristino obbligatorie);
- organi consultivi;
- poteri sostitutivi del Ministero.

Ribadisce l'importanza dell'ultimo punto, in quanto spesso gli enti privati si rifiutano di fare certe opere che sono invece indispensabili.

*Sezione 7. Sanzioni penali, civili e amministrative*

*Sezione 8. Vigilanza e sorveglianza*

- Autorità forestale;
- Stato;
- Regioni;
- altri enti.

*Sezione 9. Istruzione, formazione e ricerca*

*Sezione 10. Disposizioni finali e transitorie*

Ricorda che il canovaccio letto è solo un primo appunto da migliorare e implementare.

MANCINI mette al corrente che fanno parte della Commissione ristretta due eminenti giuristi (MADDALENA e ABRAMI), due rappresentanti forestali (CIANCIO e HOFMANN) e un rappresentante della Direzione Generale Foreste (AVENA). Gli altri membri del Comitato tecnico scientifico daranno comunque un apporto e alcuni di essi lo hanno già fatto.

Ricorda che oltre al WWF verranno interpellate altre categorie: il 10 dicembre è previsto un incontro con i rappresentanti delle confederazioni sindacali dei proprietari. Chiede a LOMBARDI e a ROCCO suggerimenti, non solo sugli elaborati, ma anche su eventuali categorie da interpellare.

HOFMANN interviene sottolineando gli aspetti di carattere generale della legge. Essa vuole essere soprattutto una legge di principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e perché abbia la capacità di influenzare la legislazione regionale, sarà anche una legge di riforme economico-sociali della Repubblica. Anche le Province Autonome e le Regioni a statuto speciale dovranno calibrare le loro normative in base a questa legge di principi, che, in quanto tale, dovrà essere molto snella. Sarà suc-

cessivo compito delle Regioni tradurre i principi in normative tali da adattarsi alle varie realtà regionali.

Per la prima volta verrà proposta una legge forestale in senso proprio, poiché tutte le normative di carattere generale derivate dallo Stato, hanno sempre concepito il bosco come strumento per perseguire altri obiettivi come ad esempio la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio, la tutela del suolo. Scopo di questa legge è tentare di affermare che il bosco ha un valore di per sé e come tale ha alcune necessità particolari nella sua tutela e nella sue forme d'uso. Tali necessità non entreranno in contraddizione con le leggi generali che riguardano l'ambiente, la tutela del suolo ecc., ma verranno dettate per tutto l'insieme di valori che il bosco rappresenta. Centro focale della legge sarà il rapporto uomo-foresta.

LOMBARDI ringrazia per essere stato interpellato su un argomento di così grande importanza. Approva l'impostazione generale data e ritiene l'approccio decisamente innovativo. Porta come esempio negativo la legge sulla fauna in cui gli animali vengono considerati selvaggina, concetto ormai superato da tempo.

Elenca alcuni punti che ritiene importante inserire:

- fare riferimento a quello che sulle foreste è stato elaborato a livello internazionale nel quadro di varie convenzioni che il nostro Paese ha sottoscritto, ad esempio i principi forestali di Rio (Agenda 21, capitolo 11);
- partecipazione di tutti gli attori interessati;
- fare riferimento ad altri principi importanti come quelli di Helsinki;
- considerare la strategia forestale a livello comunitario, dalla certificazione al problema di stabilire dei principi che riguardano la tutela del bosco. La strategia forestale europea deve essere presa quindi in considerazione.

Comunica che per l'Italia si occupa del problema VICENTINI per quel che riguarda il Ministero delle Politiche Agricole e il Servizio Conservazione Natura per quel che riguarda il Ministero dell'Ambiente;

- prendere in considerazione la direttiva HABITAT a livello europeo e la Strategia Europea per la Diversità Biologica (il Ministero dell'Ambiente ha intrapreso una strategia nazionale sulla diversità biologica);
- mettere in evidenza i criteri qualitativi per la valutazione delle foreste e non solo quelli quantitativi. Probabilmente sono più oggettivabili e misurabili criteri qualitativi applicabili alle foreste che non quelli applicati ad altri beni artistici. È sempre opinabile se un quadro ha più o meno valore di un altro;
- evidenziare l'inventario, la certificazione, il problema delle aree protette;
- trattare la questione climatica, ovvero le foreste come serbatoi di carbonio; una legge forestale non può non far riferimento al problema del clima e al ruolo che le foreste ricoprono;
- la riforma del C.F.S.

ROCCO fa notare che manca nella Commissione ristretta un rappresentante del Ministero dell'Ambiente (mentre c'è un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole), quando è proprio il Ministero dell'Ambiente che è il delegato a livello europeo per la tutela del bosco.

Suggerisce quali testimoni da interpellare gli Enti Parco.

Si chiede come la legge pensa di porsi di fronte alla riforma voluta dalla legge BASSANINI, relativamente alle competenze forestali.

CIANCIO ricorda che le competenze devono essere gerarchicamente suddivise, fermo restando le competenze delle Regioni, che sono già state definite per legge. La legge è

una Legge Quadro; quindi è solo una questione di definire i principi del controllo. Nel settore delle foreste il decentramento è molto importante per non arrivare a quelle assurdità tecniche per cui quello che si fa in Trentino deve essere fatto in Sicilia, in situazioni economiche e umane completamente diverse. La legge deve tracciare indirizzi di politica forestale a livello nazionale, politica che peraltro non è mai esistita. Per questo sarà di grande aiuto la legislazione forestale svizzera.

LOMBARDI ritiene importante uscire dall'ottica degli equilibri politici a breve termine, dato che una legge lavora su un periodo a lungo termine.

MANCINI specifica che l'Accademia ha una serie di rapporti con il Ministero dell'Ambiente, fra cui una convenzione sulle aree protette. Inoltre in seno al Ministero ci sono degli allievi dell'Accademia. Il Ministro RONCHI ha tenuto la prolusione dell'inizio dell'anno accademico. Anche se non c'è un rappresentante del Ministero nella Commissione, c'è comunque una continuità di rapporto.

CIANCIO, per completare il quadro fatto da MANCINI, comunica che l'Accademia sta lavorando al progetto BEAR sugli indicatori biologici del settore mediterraneo. Chiede ai rappresentanti WWF di predisporre un documento entro la fine dell'anno in cui vengano sottolineati i punti salienti da considerare nella Legge Quadro. L'obiettivo è raccogliere tutti i contributi partendo dal principio fondamentale che il bosco ha valore in sé. Chiede anche dei consigli per facilitare il percorso della legge forestale.

LOMBARDI dichiara la propria disponibilità per la collaborazione richiesta. Il WWF farà la sua parte in questo la-

voro, peraltro molto interessante, data l'inadeguatezza della legislazione vigente.

MANCINI sottopone questo quesito: "Man mano che le nostre conoscenze scientifiche vanno crescendo, c'è non più la sensazione, ma la dimostrazione di quanto sia rapida la dinamica in tanti fenomeni biologici e fisici. Quanto in questa legge questa dinamica può rientrare? Questa dinamica così rapida dei popolamenti vegetali, dell'evoluzione pedologica, ecc., va a cozzare con una legge di questo genere?"

HOFMANN ritiene che una legge può essere preveggente, aperta. Porta ad esempio la legge su vincolo idrogeologico, che, anche se scritta nel '23, può dire qualche cosa ancora oggi.

CIANCIO pensa che la possibilità di apertura stia nel fatto che forse per la prima volta, non si entra nel merito di questioni tecniche. La società si è accorta che il legno non è sufficiente a qualificare l'entità bosco. Le leggi precedenti sono state fatte in funzione esclusivamente del prodotto che si ricavava dal bosco. Se nella legge viene inserito il principio del "bosco soggetto", essa sarà una legge aperta e lo rimarrà per molto tempo.

LOMBARDI ritiene necessario partire dal principio che ciò che interessa è l'esistenza del bosco con la sua dinamica. Nessuno può sapere cosa ci sarà fra cento anni sui nostri Appennini.

CIANCIO ritiene che punti di incontro sono già stati trovati. Chiede ai rappresentanti del WWF di inviare i loro suggerimenti. La riunione è stata solo un punto di partenza. In seguito verrà chiesto un ulteriore parere.

LOMBARDI lascia alcuni documenti del WWF, che ritiene possano essere utili per la stesura della legge.

La riunione termina alle ore 12.45.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)





*Incontri con testimoni privilegiati - verbale n. 2*

*VERBALE DELL'INCONTRO  
DEL 10 DICEMBRE 1998*

La riunione ha inizio alle ore 10.30 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente Comitato tecnico scientifico per la L.Q.

BAGNARESI Umberto

CIANCIO Orazio - Coordinatore generale

HOFMANN Amerigo

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

COLAONE Mauro - Rappresentante Provincia Autonoma di Trento

CORONA Piermaria - Consigliere Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali

FATICA Vincenzo - Vice-Presidente Federforeste

FERRARI Pierluigi - Presidente Federforeste

GAMBETTI Daniele - Rappresentante Coldiretti

TOMASETTI Remo - Presidente Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali

ZONI Paolo - Rappresentante Federforeste

MANCINI saluta i presenti. Comunica che all'Accademia di Scienze Forestali è stato affidato dal Ministero delle Politiche Agricole il compito di elaborare un Progetto di Legge Quadro Forestale. Informa relativamente al lavoro svolto in proposito fino ad oggi dall'Accademia e dai Comitati istituiti per l'elaborazione della legge.

HOFMANN ricorda che la nuova Legge Quadro dovrà essere una legge di principi. I principi dovranno essere comunque molto contenuti, in quanto non potranno invadere quello che è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome. Deve essere presa in considerazione l'evoluzione in atto nella riforma della Pubblica Amministrazione, riforma che tende ad introdurre nella Amministrazione stessa aspetti di decentramento molto accentuati, una semplificazione delle procedure e un adeguamento al modo di legiferare degli altri Stati Europei. Importante il principio di sussidiarietà, ovvero portare la Pubblica Amministrazione ad un livello adeguato rispetto ai provvedimenti che devono essere adottati.

CIANCIO crede che la presenza di testimoni privilegiati nella stesura della Legge Quadro sia un fatto molto importante. Gli incontri erano già stati inseriti nel progetto inviato alla Direzione delle Risorse Forestali, Montane e Idriche. Come testimone privilegiato è già stato interpellato il WWF, poi verrà anche ascoltata la Legambiente.

L'Accademia ha i titoli per preparare una Legge Quadro, data la sua lunga tradizione in materia. Ha infatti già elaborato due disegni di legge rispettivamente nel 1966 e nel 1984, che però non sono andati in porto. Si augura che questa volta, in un momento di trasformazione della Società, e visto l'interesse che la Società ha verso il bosco, la legge possa avere successo. Ricorda che essa deve essere una legge di principi e non una legge di gestione. Su di essa si dovranno innestare le varie legislazioni delle Regioni e delle Province Autonome.

L'Accademia ha raccolto il materiale legislativo forestale dei paesi di lingua tedesca e delle varie Regioni italiane. In particolare è stata presa in considerazione la legge forestale svizzera, una legge molto recente che riveste impor-

tanza proprio perché federale. Sono state richieste anche le leggi cantonali per vedere i rapporti fra la legge forestale federale e queste. Anche le leggi forestali regionali italiane acquisite serviranno come elemento di comparazione.

Illustra la bozza di legge preparata dalla Commissione ristretta e ricorda l'importanza dei contributi di tutti per poter costruire qualcosa di utile e concreto.

BAGNARESI ricorda che le riunioni sono state organizzate con varie categorie di rappresentanti di organismi e strutture legati alla gestione forestale. La riunione odierna include la Federforeste che ha la rappresentanza dei consorzi forestali e ha preso accordi a livello UNCEM per quanto riguarda la proprietà degli Enti pubblici locali. È presente anche TOMASETTI, Presidente dell'Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali, ma che ha anche lavorato con la Federforeste, e COLAONE, in rappresentanza della Provincia di Trento, che sicuramente darà un contributo importante.

Ritiene importante sapere quali sono le esigenze e i problemi che i vari rappresentanti hanno nei rapporti fra proprietà e foreste. Problemi reali che devono trovare un collocamento in una legge di principi o nelle leggi regionali. Certamente una legge di principi non può non considerare certi fatti particolari, come il metodo di pianificazione, il metodo di contribuzione o di riduzione della fiscalità dei boschi privati.

Porta ad esempio la sezione 4 di Legge Quadro relativa alla gestione dei boschi ed elenca una serie di problematiche:

- il miglioramento polifunzionale del bosco;
- la qualificazione della provvigione;
- il superamento della polverizzazione della proprietà privata;

- gli aiuti all'associazionismo (non è sufficiente l'art. 9 della legge nazionale della montagna, che non ha mai avuto attuazione per mancanza di fondi, oppure perché i fondi destinati alle Comunità montane vengono poi distribuiti malamente, senza obbligo di seguire una linea comune);
- la manutenzione del bosco (espressione molto alla moda ma che in realtà non trova poi concretezza);
- l'uso sociale dei boschi (bisogna fare in modo che il bosco non sia soltanto un peso per il proprietario: il turismo, la raccolta di funghi, la caccia, creano danni).
- il mercato (si parla sempre della filiera bosco-mercato, ma non c'è nessun provvedimento che l'acceleri completamente. C'è un grande disordine tra il mondo industriale che lavora il legno e le produzioni. Il proprietario non sa a chi rivolgersi);
- la viabilità (quando si fanno le utilizzazioni ci sono dei disagi spaventosi; questa legge deve prevedere un aiuto al privato, imponendogli sì una manutenzione ma sostenendolo al tempo stesso, per evitare una sempre maggiore situazione di abbandono);
- la pianificazione territoriale (il miglioramento e l'efficienza ambientale ed ecologica di un luogo può essere attuata su grandi spazi, non certo su piccole aziende che non possono mantenere singolarmente nella migliore efficienza il bosco; questo non significa tagliare, significa anche migliorare la struttura, renderla più adeguata a quella che è la funzionalità globale del bosco).

Per poter procedere l'Associazione dei Dottori in Scienze Forestali potrebbe distribuire un questionario fra i suoi soci. Le proposte che perverranno dovranno essere poi vagliate dall'Accademia.

GAMBETTI porta i ringraziamenti del Capo della Coldiretti

Stefano MASINI, che ha molto gradito il coinvolgimento della sua Associazione in questa iniziativa.

Consegna un documento, in lingua italiana, preso a Bruxelles, in occasione di un Seminario sulle aziende a conduzione familiare. Questo modello, in maniera diffusa, negli altri Paesi europei è molto tenuto in considerazione. Si dichiara un po' stupito in quanto in Italia c'è sempre un invito a ragionare in termini di larghe superfici. Negli altri Paesi si cerca di sviluppare una gestione familiare pur nel contesto di una pianificazione più vasta.

Altro argomento trattato a Bruxelles è il sistema di certificazione. Si sta muovendo una sorta di opposizione verso questa tendenza un po' radicale, promossa dalle Associazioni di protezione ambientale, ad un particolare tipo di certificazione. Sta avanzando una sorta di controproposta per cui una certificazione deve essere fatta in maniera comprensiva del fatto che comunque i patrimoni forestali sono stati gestiti per secoli e tuttora sono floridi sistemi. È stata evidenziata anche la necessità di uscire dai circoli o dai boschi per poter divulgare quello che viene fatto dentro ai boschi. È importante fare bene propaganda come usano farla le associazioni di protezione ambientale.

TOMASETTI ringrazia l'Accademia per l'invito fatto all'Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali. Comunica che l'Associazione presenterà entro gennaio un proprio documento.

Ritiene che i forestali non possano lasciarsi espropriare della loro professionalità, ma per evitare questo non devono né isolarsi né evitare il confronto con gli altri.

Il forestale si ritrova in tutti quei punti prima citati da CIANCIO, soprattutto la programmazione, la gestione e l'utilizzazione.

Nel punto 10 della mozione del Congresso di Venezia si

dice di adeguare la formazione tecnica e professionale, la didattica universitaria e di predisporre norme che sostengano l'occupazione giovanile. La mozione chiude con questo concetto: "(riferendosi alla professione forestale), si dice unica proprio in un'ottica di gestione a lungo termine di sviluppo del settore". Si augura che in questo quadro ideale possa trovare collocazione la figura del dottore laureato in Scienze Forestali e Ambientali. Ritieni inoltre importante inserire anche due figure intermedie: i diplomati universitari e i tecnici (Scuole a S. Michele all'Adige, Edolo e Pieve S. Stefano).

Ritiene meritevole di attenzione la legislazione francese, che contiene molti spunti per la valorizzazione della figura del forestale.

HOFMANN mette al corrente che il Ministero delle Politiche Agricole e alcune Regioni stanno conducendo un'azione pressante nei confronti della Commissione Europea. In passato il regolamento 2080 ed altri regolamenti erano stati sempre approvati prendendo in considerazione anche le spese tecniche, cioè le spese necessarie per la progettazione e il collaudo dei lavori forestali. L'attuale Commissione sembra invece orientata a non riconoscere queste spese, cosa gravissima. Per questo viene fatta un'azione presso le varie strutture perché inviino direttamente a Bruxelles la loro protesta: con una spesa molto contenuta si garantisce un maggior successo e si valorizza il lavoro.

MANCINI ritiene molto interessante quanto detto da HOFMANN e quanto detto precedentemente da TOMASETTI per quanto riguarda le scuole di formazione. L'Accademia in passato ha sottolineato la necessità di avere dei diplomati. Non vi è dubbio che la pubblica opinione si sta evolvendo nei confronti della foresta, ma va ulteriormente il-

luminata e questo è un compito che tutti gli addetti devono avere. Purtroppo gran parte degli sbocchi professionali propri dei forestali sono passati soprattutto agli architetti. Con un'azione intelligente c'è tutto un campo da recuperare.

CORONA legge alcuni punti che ritiene molto importanti per la stesura di una Legge Quadro:

1) Definizione di bosco. A livello europeo esiste una già una definizione. Anche nel progetto di legge toscano c'è una definizione molto precisa. La definizione accettata dallo Standing Forest Committee della Commissione Europea fa riferimento alla stessa dicitura accettata dalla Regione Toscana, ma si pone però come limite di copertura arborea il 10%. Con questa limite risulta che la nazione forestale europea con più superfici boscate è la Spagna.

HOFMANN ritiene che spostare il limite dal 20% come è stato fatto in Toscana, al 10%, significa includere una quantità di terreni non indifferenti, in questa maniera molti pascoli arborati diventano bosco.

CORONA ricorda che il limite del 10% è approvato anche dalla FAO. Anche l'ISTAT userà questa definizione per il prossimo censimento generale dell'agricoltura. È una definizione che sta già adottando anche EUROSTAT. Il MIPA, dovendo mandare rapporti nazionali, deve dare anche una stima di superficie forestale italiana con questa definizione.

Ritiene che questo comporti una serie di problemi. Infatti non tutte le Regioni usano lo stesso limite. Ad esempio, nella Regione Lazio, il limite di copertura è fissato al 50%. Sarebbe paradossale pensare che due Regioni confinanti come la Toscana e il Lazio abbiano limiti diversi.

Continua ad elencare i punti successivi:

2) Dare delle direttive, dei principi su quello che significa definizione sostenibile. I finanziamenti europei collegati all'Agenda 2000 finanzieranno le superfici boscate, in particolare la cosiddetta selvicoltura sostenibile. Vista l'ampiezza del concetto, sarebbe paradossale che il concetto di selvicoltura sostenibile cambi di significato da Regione a Regione. Su questo canale verranno dati i finanziamenti. Per questo i proprietari hanno paura dell'ecocertificazione: infatti una soluzione potrebbe essere che solo i proprietari con i boschi ecocertificati avranno i finanziamenti. Definire la gestione sostenibile è abbastanza difficile, ma dei principi guida andrebbero dati.

3) Conoscenza. Con questo termine si intende una conoscenza di base per quanto riguarda gli strumenti di base: un inventario forestale nazionale e una cartografia nazionale. Sarebbe utile che in un articolo di una legge nazionale venisse detto che è lo Stato a provvedere alla realizzazione di un inventario forestale e di una cartografia nazionale.

4) Una legge nazionale dovrebbe avere presente quali sono le competenze dei vari enti sul territorio e l'ambiente (es. Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente).

5) Dare delle linee di indirizzo sulla gestione associata.

6) Dare una valorizzazione delle produzioni locali.

MANCINI cita due leggi nazionali di un certo peso: la legge 183/89 sulla difesa del suolo prevede che i piani di bacino vengano realizzati, ma soprattutto che vengano continuamente aggiornati. Altra legge fondamentale è la 349 del Ministero dell'Ambiente in cui lo Stato può esercitare poteri sostitutivi (es.: se una Regione non esegue l'inventario forestale, lo Stato lo fa per essa e gli addebita i co-

sti). Una forza che la legge può avere è quella di appoggiarsi al sostegno comunitario.

COLAONE dichiara di aver ascoltato con molto interesse quanto detto sulla Legge Quadro forestale, su cui anche la provincia di Trento ha forti aspettative. Infatti la legge forestale trentina è tuttora ancorata alla legge del '23 e va rifatta. C'è l'esigenza di trovare le coordinate per una nuova legge forestale e di affrontare una semplificazione dell'attuale legislazione. C'è inoltre l'esigenza di accordarsi alla legge sulla montagna, una legge recentissima, che avrà attuazione dal prossimo anno. Non essere protagonisti nell'applicazione della legge sulla montagna significherebbe essere tagliati fuori dall'economia montana.

Sottolinea poi una serie di punti:

1) Il problema della sussidiarietà: da una situazione come quella della Provincia di Trento, dove c'è stata una sostanziale unitarietà a livello provinciale, si passa ad esempi come la Lombardia che ha demandato gestioni anche molto importanti come il vincolo idrogeologico, ai Comuni e alle Comunità Montane. L'esperienza trentina è invece un'esperienza unitaria a livello provinciale, dove c'è stata un'applicazione omogenea e costante sul territorio. È riuscita inoltre a perequare esperienze fra i patrimoni forestali ricchi e i patrimoni forestali poveri, cosa che in una sussidiarietà spinta all'eccesso difficilmente sarebbe possibile.

2) Definizione di bosco. Nella provincia di Trento non esiste una definizione. Nella legge svizzera c'è una definizione di bosco a maglie molto strette, dove anche gli alberi isolati al limite della vegetazione sono considerati bosco. Tale definizione è importante non solo per questioni legate all'inventario forestale, ma perché attraverso la definizione

di bosco si attua la politica di tutela attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso del bosco.

3) Fondo forestale nazionale. Dovrebbe essere un fondo dove annualmente viene fatta la lista dei progetti da finanziare Regione per Regione, ma dovrebbe avere la funzione di un fondo di compensazione distribuito con altri criteri, compensazione che dovrebbe andare a supportare le politiche forestali per tutti quei servizi non monetizzabili che il bosco dà alla società. Un fondo forestale a livello provinciale o regionale, dovrebbe avere caratteristiche diverse. Dovrà avere caratteristiche di gestione di un fondo di rotazione.

4) Opere pubbliche forestali. Vanno definite veramente quali sono le opere di pubblica utilità.

5) Pianificazione forestale. Bisogna stabilire a che livello va fatta, se a livello nazionale o a un livello decentrato. Anche qui c'è un grosso dibattito che stiamo affrontando e che potrebbe fare capolino nelle considerazioni per questa Legge Quadro. Ritengo opportuno distinguere come nell'esempio svizzero, ma anche di altri Paesi, tra una pianificazione forestale più assimilabile alla pianificazione territoriale urbanistica e una pianificazione gestionale. La prima è intesa a regolare le destinazioni d'uso del bosco, gli usi e quindi i conflitti intorno al bosco, e deve garantire la preservazione delle comunità, in quanto espressione di potestà amministrative; la seconda invece va fatta per i proprietari. Mi pare che un problema che possa in qualche maniera trovare spazio in questa Legge Quadro è la necessità di mettere in piedi un sistema informativo dell'intero sistema foresta-legno, senza il quale non è possibile fare delle politiche che abbiano un riferimento alla realtà. Senza questo non abbiamo dati.

6) Le questioni legate alla fiscalità. È uno degli elementi

fondamentali accanto al quale andrebbe affrontato anche il problema del costo del lavoro nel settore forestale.

FERRARI cita la Legge 97/94, che è stata un punto di riferimento importante negli ultimi anni, in particolare modo l'art. 9 che ha cercato di razionalizzare il principio della gestione dei beni sia pubblici che privati, e la possibilità che viene data alle Comunità Montane. Vuole mettere in rilievo come sia importante trovare delle forme di associazionismo, siano esse pubbliche o private. L'esperienza dei consorzi forestali ha messo in evidenza come le proprietà possano essere gestite al meglio. Per questo tipo di gestione è importante l'elemento del consenso.

Tratta poi della defiscalizzazione. Nell'art. 22 della finanziaria di quest'anno, si equiparano le proprietà comunali a quelle collettive commettendo una grossa ingiustizia.

Si dichiara infine disponibile per un contributo scritto.

FATICA ritiene il problema forestale al centro di una serie di interessi e di una serie di valutazioni.

Una Legge Quadro deve fissare dei principi a cui fare riferimento. La legge 3267 con la sua vetustà fissa comunque alcuni capisaldi fondamentali.

La gestione di un territorio può essere fatta bene e soddisfare le esigenze molteplici che quel territorio può avere se si riesce ad avere il consenso di chi vive sul quel territorio. Bisogna trovare il modo di coinvolgere quelli che risiedono sul territorio. Non è possibile consentire che chi è nato e vissuto in montagna debba abbandonarla perché l'unico lavoro possibile è quello del boscaiolo. Ci devono essere altri sbocchi, dal tecnico al professore.

Il consorzio è la difesa di un modo di associare l'ente pubblico proprietario e il privato in una gestione integrata del territorio, che comprende la foresta, i pascoli, i prati, in modo da ottenere il meglio: se in un'area può essere fatta

una politica per il legno, bisognerà fare uno specifico trattamento tecnico, ecc.

La Legge Quadro deve essere di riferimento per tutti.

ZONI ritorna sul problema della sussidiarietà. Non bisogna intenderla nel senso di demandare per scaricarsi dalle responsabilità, bensì come un sostegno per poter agire.

Vede la necessità di una legge, ma soprattutto di una cultura forestale. Se ci fosse una cultura forestale le regole su come gestire il bosco verrebbero da sé. Ritiene inoltre che vadano seguiti dei modelli funzionali che già esistono (questa cosa funziona, possiamo usarla come modello).

MANCINI ricorda che compito dell'Accademia è quello di elaborare una Legge Quadro, ed è un sentiero molto stretto. Certamente i problemi della montagna sono infiniti e vanno trattati più in generale. Il sussidio è un aiuto, non una delega. Certi rallentamenti che la burocrazia ha subito negli ultimi anni è dovuta al fatto di delegare delle persone che avevano poi paura ad assumersi le responsabilità.

COLAONE, prima della chiusura della riunione, sottolinea due punti:

1) Il consenso. I forestali hanno una visione tecnocratica ed autoreferente del lavoro: bisogna risolvere il problema del consenso; occorre legare le problematiche forestali a questo aspetto, e quindi alle forme di partnership di tutti gli attori del sistema foresta-legno. Questo va fatto soprattutto per le zone di montagna.

2) I vincoli. La foresta abbonda di vincoli, bisognerebbe riflettere che accanto al principio: chi inquina paga, dovrebbe esserci quello che a pagare è anche colui che impone vincoli.

CIANCIO chiede ai presenti di mandare contributi scritti con eventuali proposte.

MANCINI ringrazia i presenti per la partecipazione e chiede una sintesi delle rispettive esperienze.

La riunione termina alle ore 13.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

*Incontri con testimoni privilegiati - verbale n. 3*

*VERBALE DELL'INCONTRO  
CON I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI PARCO  
DEL 28 GENNAIO 1999*

La riunione ha inizio alle ore 10.30 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

MANCINI Fiorenzo - Presidente Comitato tecnico scientifico per la L.Q.

BAGNARESI Umberto

CIANCIO Orazio - Coordinatore generale

NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

CAVALLI Stefano - Ente Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli

DUCOLI Vittorio - Direttore del Parco Foreste Casentinesi - Rappresentante Associazione Italiana Direttori Aree Protette

LASEN Cesare - Rappresentante Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali

VALBONESI Enzo - Presidente Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali

MANCINI, dopo un saluto ai presenti, illustra a grandi linee l'attività svolta dall'Accademia (pubblicazioni, letture, convegni). Per quanto concerne l'attività di ricerca, all'Accademia vengono affidati incarichi da parte di Enti pubblici e privati; porta l'esempio della convenzione con il Parco del Cilento.

Sempre nell'ambito della ricerca l'Accademia ha stipulato una convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole, per lo studio di una Legge Quadro Forestale. Il Comitato per lo studio della legge ha organizzato una serie di incontri con dei testimoni privilegiati per poter chiedere suggerimenti utili alla stesura della legge.

VALBONESI ringrazia l'Accademia per l'invito. Comunica che il compito della sua Associazione (fanno parte dell'Associazione 90 aree protette) è quello di curare, migliorare e favorire la gestione delle aree protette, cercando di far circolare le idee, di trasferire le esperienze. Infatti dopo la Legge Quadro del '91 stanno aumentando le aree protette nazionali e regionali, e l'Associazione ritiene indispensabile favorire un dibattito, un confronto per un miglioramento reciproco. L'Associazione ha anche un ruolo sindacale, cercando di rafforzare il settore delle aree protette rispetto a chi ha poteri decisionali (Parlamento, Regioni). L'Associazione si occupa inoltre di problemi che, anche se apparentemente non concernono le aree protette, ne condizionano invece la gestione. Porta l'esempio della Carta della Natura. Su questo tema l'Associazione ha organizzato due convegni, per informare i parchi. L'Associazione cerca in questo modo anche di influenzare studi e ricerche che, riguardando la programmazione sulla tutela dell'ambiente, influiscono oggettivamente anche sulle scelte e sulla programmazione dei parchi. L'Associazione cerca di dare un contributo di idee a studi in corso affidati dal Ministero dell'Ambiente alla Società Botanica, affinché questi lavori non siano disgiunti dagli interessi dei parchi. Gli studi che vengono fatti dovrebbero essere utilizzati nella gestione. È nella gestione che si affermano i principi, si raggiungono degli obiettivi.

MANCINI ringrazia VALBONESI per le sue riflessioni.

Chiarisce che l'Accademia ha un vasto campo di esperienze e di competenze. Sono stati Soci dell'Accademia illustri botanici come GIACOMINI. Al momento attuale fra i botanici può annoverare Carlo BLASI e Augusto PIROLA, fra gli esperti di sistemazioni idraulico-forestali GRAZI e PUGLISI, fra gli economisti MARINELLI e MERLO. Sottolinea come studioso di problemi di pedologia, di geologia e di geomorfologia, che ci si trova di fronte a problemi che hanno una dinamica ancora più rapida di quello che i nostri Maestri avevano insegnato e che noi andiamo via via constatando. Come il paesaggio si sta modificando negli ultimi cinquant'anni, nel reticolo idrogeografico, nella copertura vegetale, nella destinazione del suolo. Bisogna far capire ai giovani quanto rapida sia questa trasformazione, di quale patrimonio patrimonio biologico, animale e vegetale sia in possesso l'Italia.

Ritiene che tutti i membri del Consiglio accademico ed i soci sarebbero felici dell'instaurarsi in un futuro di una collaborazione fra l'Associazione dei Parchi e l'Accademia, collaborazione a medio o a lungo termine, che potrebbe essere molto stimolante.

BAGNARESI dopo aver espresso la sua soddisfazione per l'incontro anche per poter chiarire molti equivoci, come la selvicoltura nei parchi, equivoci che continuano a produrre effetti negativi nel settore forestale, esamina due punti:

1) l'Accademia ha avuto l'incarico di indicare delle linee di indirizzo per una legge forestale di coordinamento nazionale. I membri del Comitato tecnico scientifico si sono chiesti se anche il settore della gestione forestale dei parchi può rientrare, e in che modo, nella legge. Nel piano generale di sviluppo dei parchi deve esserci un set-

tore specifico che riguarda la gestione forestale. Come gestire la componente forestale non è conoscenza che spetta ai botanici, ai naturalisti (in alcuni parchi fra cui quello delle Foreste Casentinesi la componente forestale riguarda il 90%); si chiede se in una legge di coordinamento nazionale, che si colleghi alla legge sui parchi, debba essere indicato che la gestione forestale dei parchi debba avere una particolare attenzione, debba essere fatta con certe regole, debba avere uno stralcio relativo all'asestamento dei parchi.

2) L'Accademia è ben lieta di fornire una disponibilità, un'assistenza, indicazioni al Coordinamento Parchi. Propone in proposito di programmare un incontro dedicato alla gestione forestale dei parchi, che comprenda sia i problemi della conoscenza, che i problemi della gestione.

VALBONESI chiede in che misura l'Accademia è stata coinvolta nella Carta della Natura.

CIANCIO fa presente che l'Accademia ha stipulato con il Ministero dell'Ambiente, insieme ad altri Enti, una convenzione dal titolo "Quadro conoscitivo e gestionale del patrimonio agro-silvo pastorale dei parchi nazionali". Nell'ambito di tale convenzione erano stati previsti degli incontri con gli Enti Parco, per avere dei suggerimenti ed utilizzare anche le conoscenze che già ci sono nei parchi. Attualmente vi è una sospensione dei lavori.

Chiede che le Associazioni dei Parchi si adoperino per sollecitare la ripresa di questi studi, legati alla crescita della gestione dei parchi. Dichiaro poi fuori discussione la necessità di una specificità relativa alla gestione forestale nei parchi. L'Accademia ha un rapporto molto stretto di collaborazione con la Società Botanica Italiana, la SITE e l'Unione Zoologica Italiana. Ci sono altre convenzioni con il Ministero dell'Ambiente anche importanti, fra cui

la carta CORINE 4, di cui si sta occupando l'Istituto di Assestamento di cui egli è il Direttore. Anche le Società scientifiche sopra menzionate fanno riferimento all'Accademia per i problemi forestali.

DUCOLI ritiene che il rapporto con la Federazione dei Parchi, per quanto riguarda lo sviluppo di determinati strumenti di conoscenza, di individuazione di indirizzi, in un campo, ad esempio, come quello forestale, possa permettere anche di uscire da una strettoia che marginalizza l'esperienza dei parchi. La Regione Lombardia aveva delegato ai parchi regionali una serie di competenze in materia forestale che hanno permesso lo sviluppo di un'esperienza originale di gestione; queste esperienze devono essere recuperate a livello non solo gestionale ma anche legislativo.

CAVALLI aggiunge che la situazione nazionale di collassamento in materia forestale non aiuta, perché i parchi regionali non avendo un collegamento, si fanno una propria politica forestale e questo può essere un bene o un male. È più che mai opportuno un capitolo all'interno di questa normativa relativo alle foreste dei parchi, perché c'è il rischio che le amministrazioni, che all'interno di certe Regioni hanno anche forti poteri, non abbiano punti di riferimento.

LASEN racconta la sua esperienza in seno a Bioitaly. Lo ritiene uno strumento utilissimo, ma di cui le Regioni non hanno colto il più profondo significato; c'è il rischio che ci si trovi di fronte a una documentazione validata, ufficiale, che nella realtà non rappresenta in modo serio le valenze naturalistiche del territorio. Sulla Carta della Natura, c'è il rischio che le sperimentazioni di tipo informatico facciano perdere di vista il significato originario

del problema, ovvero l'identificare effettivamente il valore di determinate aree. Se il lavoro deve servire a colmare una lacuna di immagine, una lacuna di produzione cartografica che consente all'Italia di dialogare alla pari con altri Paesi, la cosa può andare bene, ma non è sufficiente se ci sono delle ricadute all'interno del territorio in termini di vincoli e di pianificazione.

CIANCIO specifica che nell'elaborato tecnico della convenzione sui parchi, era stato indicato come punto focale proprio l'incontro con i parchi, per trasferire il bagaglio di conoscenze dall'una all'altra parte.

VALBONESI ritiene che vada organizzata una giornata di lavoro. Potrebbe essere organizzata chiamando direttamente i parchi, per recepire alcune istanze, cercando di evitare questioni che vanno a scontrarsi con l'autonomia delle Regioni.

BAGNARESI crede che l'incontro potrebbe essere organizzato, per iniziare, con uno scambio di lettere, in cui viene fatto riferimento alla riunione odierna. Durante la giornata potrebbe essere discussa anche la proposta di legge dell'Accademia.

VALBONESI ritiene che la riunione potrebbe essere chiusa con un documento.

CIANCIO approva. La giornata viene fissata per l'11 marzo. Gli inviti saranno compito dell'Associazione per gli Enti Parco, L'Accademia inviterà gli Accademici.

BAGNARESI propone un titolo strettamente tecnico-operativo nel campo forestale.

DUCOLI propone una scaletta di argomenti su cui ciascuno è invitato a dare il proprio contributo:

- la pianificazione (come si inserisce la pianificazione forestale nell'ambito della pianificazione del parco);
- le competenze degli Enti Parco nella gestione forestale;
- altre tematiche come quelle dei cedui.

CIANCIO propone di inserire anche i pascoli.

BAGNARESI ritiene che più che un convegno di soluzioni, dovrebbe essere impostato come un convegno di metodi.

CIANCIO propone di invitare rappresentanti della Società Botanica, dell'Unione Zoologica Italiana e della SITE.

La riunione termina alle ore 12.00.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



PROPOSTA DI LEGGE QUADRO FORESTALE

*Incontri con testimoni privilegiati - verbale n. 4*

*VERBALE DELL'INCONTRO  
CON I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI  
E DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE  
DEL 18 FEBBRAIO 1999*

La riunione ha inizio alle ore 15.00 nella sede dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Sono presenti:

CIANCIO Orazio - Coordinatore generale  
HOFMANN Amerigo  
NOCENTINI Susanna - Segretaria scientifica

CARBONE Antonio - Segretario nazionale FLAI-CGIL  
CIANFONI Augusto - Segretario nazionale FISBA-CISL  
MURGIA Lorenzo - Segretario regionale FLAI-CGIL  
Toscana

PANI Francesca - Rappresentante Legambiente  
PAPICCIO Pasquale - Segretario nazionale UILA-UIL

CIANCIO saluta e ringrazia i presenti per essere intervenuti. Mette al corrente dell'incarico che ha ricevuto l'Accademia dal MIPA per l'elaborazione di un progetto di Legge Quadro forestale. Comunica che l'Accademia in passato aveva già presentato due progetti di legge, che però si sono arenati. Spera che questa volta il progetto possa andare in porto. Per la stesura della bozza di legge è stato costituito un Comitato tecnico scientifico, inoltre sono stati organizzati incontri con testimoni privilegiati per avere suggerimenti in merito.

HOFMANN comunica che quanto è stato fatto finora è prevalentemente un lavoro di studio e di individuazione di come si sono mosse nel campo della legislazione forestale le altre Nazioni europee e le Regioni. È chiaro che una Legge Quadro nazionale non può che essere una legge di principi, e come tale deve dare un inquadramento alle Regioni che hanno ormai una competenza completa nel settore, affinché la produzione normativa possa avvenire in un quadro ordinato di principi condivisi. Le Regioni attualmente si trovano in un momento delicato perché stanno rivedendo tutte le loro normative nei vari settori di competenza, per arrivare all'elaborazione di testi unici per le varie materie. In Toscana è stato proposto un testo unico di legge forestale, che è ora all'approvazione del Consiglio; questo testo unico dovrebbe azzerare tutta la normativa, varia e spesso contraddittoria, elaborata dalla Regione in venticinque anni e fornire così un riferimento certo per l'uso e la tutela del bosco. Dare dei parametri di riferimento attraverso una Legge Quadro nazionale è un'azione molto appropriata per evitare che alcuni punti fondamentali delle leggi regionali siano divaricanti. Porta ad esempio la definizione di bosco. Secondo il diverso modo di inquadrare la superficie boscata i risultati ottenuti dagli inventari forestali sono contrastanti. In Toscana ad esempio esistono tre tipi di bosco: il bosco dell'ISTAT per cui risulta che noi abbiamo più di 700.000 ha di bosco, il bosco dell'inventario nazionale che fa salire la superficie a quasi 900.000 ha e il bosco dell'inventario regionale che considera bosco più di un milione di ettari. Esamina quindi i punti su cui si articola la bozza di legge.

- 1) La prima sezione riguarda le disposizioni generali e precisamente le finalità della legge, gli impegni che l'Italia ha sottoscritto in sede internazionale per la tutela del bosco e la tutela di certi aspetti che sono legati al

bosco. Dovrà essere fatta una distinzione fra il valore di un bosco pubblico e il valore di un bosco privato e date precisazioni su cosa si intende per arboricoltura da legno. Sempre nelle disposizioni generali dovranno essere date alcune definizioni sulle competenze amministrative.

2) Nella seconda sezione, che è stata indicata con il termine molto ampio “superficie forestale”, verrà introdotto il principio della compensazione, principio accettato da più nazioni europee e soprattutto dalla legislazione svizzera. Verranno inoltre dati dei principi riguardo alla conservazione e all’ampliamento delle superfici boscate, ai rimboschimenti e al materiale di propagazione (semi, piantine). Sempre in questa sezione verranno indicati dei principi generali per gli inventari forestali. L’Italia si sta muovendo in una prospettiva europea per cui bisogna elaborare degli standard che devono ancorarsi alle definizioni europee. Questa sezione dovrebbe anche indicare quali sono i rapporti che vengono a crearsi fra le superfici boscate e la pianificazione urbanistica.

3) La terza sezione riguarda la difesa, la tutela del bosco. È opportuno trovare un sistema di vincoli all’uso e alla trasformazione del bosco che superino l’attuale vincolistica, garantendo che la risorsa non venga compromessa. In questa sezione dovrebbe essere sviluppato un tema riguardo a quelle che vengono considerate attività dannose, distruttive nei confronti del bosco e ai problemi di difesa (fitosanitaria, da inquinamento, da incendi).

4) Nella quarta sezione vengono dati dei principi generali sulla gestione del bosco e precisamente sulla questione dei vincoli e sulla gestione differenziata fra i boschi di proprietà pubblica e di proprietà privata. Questa sezione dovrebbe avere anche un capitolo riguardante l’ecocertificazione, intesa come possibilità di attestare che la gestione delle superfici boscate avviene nel rispetto dei principi di sostenibilità dell’utilizzazione dei boschi.

5) La quinta sezione è dedicata ai finanziamenti. Verrà proposto un fondo forestale nazionale che sorregga a sua volta i fondi che le Regioni dovranno costituire. Accanto alla costituzione del fondo nazionale, dovrà essere sviluppata l'ipotesi, che non ha avuto finora pratica attuazione, per cui le attività che si svolgono intorno alle superfici forestali possano godere di alcune esenzioni fiscali. Al Congresso di Selvicoltura di Venezia sono state avanzate anche ipotesi molto coraggiose, forse utopistiche, come quella di considerare il bosco alla stregua di altri beni culturali per poter quindi godere di certi privilegi dal punto di vista fiscale.

6) La sesta sezione riguarda la costruzione di un progetto di pianificazione che parta da un piano forestale nazionale e attraverso poi la pianificazione regionale, arrivi anche alla pianificazione aziendale delle singole aziende forestali, con le relative procedure e con gli obblighi che ne deriveranno sia per gli Enti pubblici che per i privati. In questa sezione verranno anche indicati quali sono i casi e i limiti di espropriazione o di occupazione dei terreni. Sempre in questa sezione dovrebbero essere date indicazioni per opere considerate urgenti nel settore forestale e opere che sono considerate obbligatorie dal punto di vista del ripristino delle superfici forestali.

7) Nella settima sezione sono previsti dei principi generali per sanzioni penali, civili o amministrative.

8) L'ottava sezione si articola sui problemi di vigilanza e sorveglianza. HOFMANN ricorda come sia di questi giorni la diatriba su come deve essere distribuita l'autorità forestale fra Stato, Regioni e altri Enti.

9) La nona sezione riguarda la istruzione, la formazione e la ricerca.

10) Infine la decima riguarda le norme transitorie e finali. Ricorda come recentemente il Ministero delle Politiche

Agricole si stia muovendo in modo molto appropriato nell'abito dell'istruzione e della ricerca.

CIANCIO ringrazia HOFMANN per l'illustrazione della bozza. Ribadisce che per l'esame finora svolto, sono state chieste alle varie Regioni le leggi in atto. I testimoni privilegiati sentiti hanno dato varie indicazioni, ma soprattutto hanno preso l'impegno di fornire in seguito elementi scritti. Essenziale all'interno della legge è dare una definizione amministrativa di bosco, che tenga conto del concetto di bosco come sistema biologico complesso che ha valore in sé. Se si guarda la legge del '23, si può vedere come il bosco sia considerato solo uno strumento per la difesa del suolo. In questa legge il bosco deve avere un significato diverso.

Altri principi su cui lavorare sono: assicurare protezione dalle avversità (incendi, inquinamento), inquadrare e garantire la cura della foresta, i rimboschimenti e la selvicoltura, curare gli aspetti promozionali e i finanziamenti, individuare pene e sanzioni, inquadrare la formazione professionale, fare riferimento alle convenzioni internazionali.

CIANFONI informa che esiste presso il CNEL un studio preliminare per un piano forestale nazionale. Crede nell'importanza di un piano nazionale quadro nel settore forestale. L'ultimo, risalente al 1987, tra i tanti limiti aveva soprattutto quello della carenza e della totale insufficienza delle risorse messe a disposizione. A tale proposito ricorda che gli esperti CNEL sostengono che un piano nazionale quadro che voglia essere credibile in termini di finanziamenti, dovrebbe avere una disponibilità di non meno di duemila miliardi l'anno; questa cifra fa capire quanto fossero insufficienti o velleitari i piani forestali precedenti. Ribadisce l'utilità di un piano nazio-

nale quadro che dia alcuni criteri di massima a cui poi le Regioni devono coerenza. Sarebbe antistorico fare altrimenti, in un periodo in cui prevale il dibattito sulle riforme istituzionali e sul federalismo, dove le Regioni invocano autonomia. Se il piano forestale ha come prima ispirazione quella di trasformare il bosco da strumento a bene essenziale, una delle linee sulle quali si deve muovere è certamente quella di dare una definizione univoca di bosco, cioè definire il bosco non uno strumento, ma un bene essenziale di cui le popolazioni devono riappropriarsi.

Ritiene importante aggiungere un capitolo sul ruolo delle popolazioni residenti. Un piano nazionale deve dare delle linee molto chiare di una intersecazione di azioni, di una convergenza, di una collaborazione di iniziative tra il pubblico e il privato. Il proprietario privato non ce la fa a gestire il bosco da solo, dato che salvo pochissimi casi (bosco di castagno), la maggior parte delle superfici forestali è improduttiva e perciò viene abbandonata. La Legge Quadro nazionale dovrebbe indicare delle linee su cui si possano orientare le Regioni in modo da legiferare a sostegno dell'associazionismo in forme pubblico-private. Estremamente interessante in proposito è lo strumento dei consorzi forestali.

Considera utile la strada della incentivazione fiscale, per permettere alle popolazioni di rimanere in montagna. Non si può fare forestazione con i cittadini che vengono a fare il week-end il sabato e la domenica. Per favorire una forestazione adeguata bisogna aiutare le popolazioni a rimanere. I vantaggi fiscali devono essere finalizzati all'associazionismo. Mettere a disposizione il proprio bene dentro una economia più ampia di quella che è la piccola proprietà.

Anche la sorveglianza è un capitolo che riguarda il ruolo

delle popolazione residenti. La sorveglianza di un bene come il bosco non può essere attuata soltanto da corpi di polizia o dello Stato. Bisogna coinvolgere le popolazioni residenti magari con incentivi e con forme di sostegno, in una intersecazione di ruoli tra il cittadino e l'Amministrazione pubblica; se la popolazione locale non è protagonista della valorizzazione e della difesa del proprio bene, non ci sarà nessun corpo di polizia che potrà tutelarlo.

Si augura, per quanto attiene all'interesse rappresentato dai sindacati, che i lavoratori dipendenti siano tutelati dalla Legge Quadro, dove dovrà essere dato un accento particolare alla professionalità che deve essere richiesta a chi opera in foresta. Nell'attuale momento che sta vivendo l'Italia, spesso, le Pubbliche Amministrazioni, assillate dal grave problema della disoccupazione, non trovano di meglio che affidare la gestione del bosco ai lavori socialmente utili, e questo è il peggio che possa accadere. I sindacati hanno, con l'ultimo contratto nazionale, aperto la possibilità della contrattazione aziendale, dove la dinamica salariale sia parametrata in ragione della efficienza e della produttività. Il lavoratore forestale deve essere altamente specializzato e ha anche bisogno di aggiornamenti; esso deve essere guardato non come un attore residuale del bene foresta, ma come un attore indispensabile, che è operatore, ma anche sorvegliante al tempo stesso.

Chiede infine delucidazioni su cosa intende HOFMANN per principio di compensazione in questo contesto.

CIANCIO ringrazia CIANFONI per il suo intervento. Un punto fondamentale che ha sostenuto è quello della conservazione dei "saperi locali". La cultura e l'esperienza delle persone che vivono a contatto con il bosco è una cultura da salvaguardare e da tutelare.

Risponde, per quanto riguarda la questione del CNEL che esso sta preparando un altro piano; l'Accademia si sta muovendo per preparare una Legge Quadro e all'interno di questa legge possono essere delineati anche quali sono i limiti di un piano forestale nazionale forestale, regionale, coordinato e coerente. La Commissione si sta muovendo con l'intento di fare una legge di pochi articoli che tocchi i punti focali su cui poi le Regioni si devono innestare.

PAPICCIO chiede se è stato previsto un raccordo con la legge di difesa del suolo, la legge sulla montagna.

CIANCIO specifica che queste cose si stanno esaminando all'interno dei vari incontri tenuti. Questa dovrebbe essere una Legge Quadro che riguarda il settore forestale ma che tenga conto di tutte quelle realtà sulle quali il bosco influisce; quando noi parliamo di conservazione e tutela del bosco parliamo anche di conservazione e tutela del suolo; quando parliamo di gestione sostenibile e di conservazione della biodiversità, parliamo anche di aree protette. La differenza è che prima il bosco veniva considerato uno strumento, oggi si tende a considerare, oltre a valore d'uso indiretto del bosco, anche il valore d'opzione o il valore d'esistenza del bosco. Il bosco è un bene che ci dà la possibilità di sopravvivere.

HOFMANN specifica che una Legge Quadro e un piano forestale sono due strumenti diversi. L' AISF si occupa della legge, è un fatto però che il piano forestale nazionale deve essere eseguito anche perché lo impone il regolamento comunitario (attualmente ancora in forma di bozza) per lo sviluppo delle zone rurali: là dove dice che la misura selvicolturale è basata sul piano forestale che le nazioni devono fare. Il piano forestale è quindi uno strumento indispensabile per poter usufruire dei fondi

comunitari. È chiaro che non è indifferente la maniera in cui emergerà questo piano nazionale anche ai fini di una Legge Quadro, anche se sarebbe stato preferibile l'inverso, cioè che fosse la Legge Quadro a dettare le linee per il piano, ma i tempi non sono tali da favorire questi processi più logici.

Spiega poi il principio di compensazione, per cui il patrimonio forestale esistente in Italia viene considerato come bene irrinunciabile e se per un qualsiasi motivo una superficie boscata viene compromessa, anche per opere pubbliche, altre superfici devono essere ricostruite, adiacenti o magari altrove, perlomeno in termini di grandezza, ma possibilmente anche di valore. Questa è la condizione minima, la condizione più favorevole é che questo patrimonio venga accresciuto e migliorato.

Si dichiara d'accordo con CIANFONI per quel che riguarda la difficoltà della gestione privata, che spesso è assente e alla quale si può tentare di supplire con forme varie di gestione associata, che possono essere i consorzi forestali. Vi possono essere altri strumenti o altre normative che possono reggere la gestione associata, ma indubbiamente è una necessità che spesso si impone in realtà forestali di tante Regioni dove la proprietà è frazionata, a volte anche misteriosa, perché non si rintracciano i proprietari. Bisogna trovare delle forme per agevolare una gestione che deve avvenire per comprensori più ampi e significativi. Non è semplice, però abbiamo avuto il conforto di questa associazione nazionale dei consorzi forestali, che sono venuti in Accademia a esporre le loro idee.

Per quanto riguarda il problema della sorveglianza del patrimonio, il punto è estremamente delicato, perché in questi 25 anni, uno degli effetti più deleteri della diatriba sul C.F.S è stata quella della de-professionalizzazione del

C.F.S. In Italia non c'è bisogno di un ennesimo corpo di polizia, c'è bisogno di quella che era la vecchia figura dell'appartenente al C.F.S, cioè di una persona che abbia sì gli strumenti per reprimere certi abusi, ma sia soprattutto accanto alle amministrazioni e alle popolazioni locali per aiutarle nella gestione. La sorveglianza va intesa in senso attivo, non repressivo. Questa figura è scomparsa, perché le Regioni non hanno costituito una amministrazione forestale tale da poter agevolare i comuni, le comunità montane, ma anche il singolo proprietario in un'azione di tutela dei propri patrimoni. Il Corpo Forestale è decollato per compiti diversi, e quindi esiste un vuoto piuttosto preoccupante di personale, che conosca e giri il territorio, che sia presente presso i vari proprietari, presso le varie amministrazioni che hanno problemi più o meno consistenti da risolvere riguardo le loro superfici forestali.

Aggiunge che la Legge Quadro si dovrà muovere in sintonia con le leggi che già esistono, per le aree protette, per la difesa del suolo ecc., ma per le superfici boscate dovrà valere questa Legge Quadro, anche dal punto di vista della difesa del suolo, anche dal punto di vista della tutela di aree protette. Altrimenti cadiamo sempre in quel limite che è stato finora dato dalla legislazione che ha finora interessato direttamente o indirettamente il bosco: cioè che il bosco è governato, tutelato non perché abbia un valore in se stesso, ma perché finalizzato a determinate cose.

CARBONE illustra che lui e i suoi colleghi intervenuti sono i rappresentanti di tre organizzazioni sindacali che operano nel settore del lavoro forestale, prevalentemente del lavoro pubblico forestale, che in Italia ammonta intorno a 100.000 unità, con una presenza di lavoro stabile (rapporti a tempo indeterminato) sulle 20-25 mila unità alle dipendenze di Comunità Montane, di cooperazione e di consorzi forestali.

La loro esperienza deriva da un'esperienza pesante: cioè quella che molti decenni fa furono i cantieri Fanfani. È quel modello che si è diffuso, rispetto al quale le associazioni sindacali tra mille problematiche cercano di invertire la tendenza. La loro è un'esperienza lacerante, in quanto motiva un lavoro nel bosco e per il bosco in una struttura organizzativa che è una struttura pubblica, assistenziale e quant'altro. Questa realtà porta ad avere una presenza di lavoro forestale squilibrata nel territorio nazionale e all'interno di singole Regioni in funzioni di problematiche che, più che boschive, sono soprattutto legate a problemi sociali. Questo vale per la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Campania e la Sardegna, anche se in modo più contenuto. Umbria Toscana e Emilia-Romagna hanno una storia a parte. Tuttavia il peso di questa realtà non impedisce alle Associazioni che rappresentano di affrontare le problematiche esposte. Riconoscere al settore, attraverso la legge, una sua identità è una scelta importante. Si tratta di riconoscere una titolarità del bosco, ma senza astrarlo dal contesto economico-sociale con cui intreccia le sue funzioni, che sono quelle agricole, quelle energetiche, quelle ambientali ecc., per cui il punto sta nel trovare un corretto equilibrio fra una nuova identità del bosco, senza cadere in un'idea astratta di bosco come un'entità fine a se stessa che non si collega con i processi economico sociali.

Altra considerazione è il rapporto fra la filiera legno-trasformazione-industria che è un elemento importante dell'economia boschiva che va valorizzato. Ovviamente c'è una priorità della funzione protettiva del bosco, ma da esso vanno tratte anche risorse occupazionali, economiche, processi produttivi, che servono a dare risposte al tessuto sociale e sono funzionali alla permanenza dell'uomo nelle aree dove c'è il bosco, non in quanto assistito ma in questo soggetto economico attivo.

Un terzo elemento è il problema istituzionale della titolarità del bosco, che non è solo la questione pubblico-privata. La verità è che esistono una marea di competenze fra Comuni, Regioni, Comunità Montane e non c'è un soggetto istituzionale di gestione sinergico rispetto al bene bosco, perché esso è frantumato dal confine provinciale, comunale e quant'altro. Si potrebbe pensare ad una autorità, similare all'autorità di bacino, un'autorità di bacino boschivo, che possa costituire un punto organico di riferimento anche per rendere la qualificazione e l'attuazione un fatto concreto riscontrabile e governato. Purtroppo le pianificazioni, anche le migliori pianificazioni, nella frammentazione della titolarità non trovano riscontro completo. Una Legge Quadro forse dovrebbe porsi il problema di un riferimento istituzionale aggregato per cui c'è un punto di sinergia, di sintesi, di tutta la gestione del bene.

Un altro problema è che oggi gran parte dei boschi sono gravati dagli usi civici; si tratta di vedere come gli usi civici non siano più un impedimento ad una politica organica verso il bosco ed il territorio. CARBONE si riserva quindi di inviare un promemoria.

CIANCIO ringrazia per l'intervento stimolante. Gli usi civici sono un problema estremamente serio a cui bisogna trovare una soluzione. Il problema dell'autorità è estremamente importante, su cui bisognerà riflettere molto.

PAPICCO ritiene che molte leggi regionali siano empiriche, non abbiano strategie, non si pongano nemmeno il problema del bosco come valore.

L'esigenza di una Legge Quadro, un rilancio della programmazione su base nazionale e regionale è un'esigenza che i sindacati sottolineano da molto tempo. L'ultima iniziativa in proposito presa dalle organizzazioni sindacali si

concluse con un documento in cui queste esigenze venivano evidenziate. Propone di aggiornare quel documento per poi fornirlo alla Commissione di studio come promemoria.

Sottolinea la necessità di un'unica autorità a livello territoriale, preposta a realizzare le attività forestali. Questo è un elemento decisivo perché anche con il miglior piano nazionale, il miglior piano regionale, se non viene definita l'autorità preposta a realizzare le attività forestali, non va avanti. Ogni autorità che adesso interviene va per conto suo perché agisce sotto spinta di natura corporativa presente nel territorio, a cui cerca di dare risposta ai fini della conservazione del consenso.

Nell'iniziativa citata questa autorità era stata chiamata impresa forestale territoriale, intendendo così qualcosa di misto fra pubblico e privato, essa doveva essere un'attività di natura economica, anche se misurare la redditività del bene ambientale non è la stessa cosa che misurare un manufatto prodotto dall'industria. Ma proprio per forzare il concetto e nello stesso tempo fare quasi una provocazione era stato parlato di impresa.

Ritiene inoltre che quando si parla di leggi quadro, si sottovaluta l'aspetto del lavoro. Oggi nel bosco, ci lavora chiunque, perché la tutela del bosco, così come l'azione di rimboschimento viene intesa come un lavoro socialmente utile. Questo è un elemento da superare definendo in qualche modo la figura dell'operatore forestale, che deve avere una professionalità e una sua formazione continua. Si dichiara infine a disposizione per esaminare la bozza di legge una volta completata.

CIANCIO ricorda che i tempi per completare il lavoro (giugno) sono stretti. È intenzione della Commissione raccogliere tutti i documenti che arriveranno dai soggetti pri-

vilegiati, dopodiché preparare una bozza, inviarla per eventuali integrazioni, e organizzare un ulteriore incontro per poterla discutere, dopodiché procedere ulteriormente. Spera quindi di avere il più presto possibile i documenti.

CIANFONI crede che sia la prima volta che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non siano messi di fronte al prendere o lasciare.

MURGIA teme che se si definisce il bosco come valore in sé, non si possa poi più intervenire.

Ritiene inoltre opportuno inserire un punto sugli infortuni nel settore forestale che sono molto alti. Un riferimento al rispetto delle norme nella Legge Quadro ci dovrebbe essere perché non tutte le Regioni le rispettano soprattutto per via degli alti costi.

CIANCIO risponde a MURGIA: dire che il bosco ha valore in sé non significa che l'uomo sta al di fuori del bosco, l'uomo sta nel bosco con i suoi saperi, le sue necessità, le sue motivazioni; c'è un uso diretto, un uso indiretto, un valore d'opzione, un valore d'esistenza. Bisogna trovare una giusta mediazione, cioè fare in modo che le cose vadano bene: nella mentalità comune quando si pensa alla gestione del bosco si pensa a tagliare il bosco, il bosco va invece gestito nella sua complessità, questo è un punto focale.

PANI apprezza molto il metodo di lavoro. Accenna, per quanto riguarda la frammentazione amministrativa, alla Rete Natura 2000: ovvero quel sistema di siti di importanza comunitaria che fra poco diventeranno operativi e saranno soggetti a qualche tipo di vincolo. Consiglia inoltre di contattare i responsabili del primo elaborato del piano nazionale della biodiversità.

Ritiene rassicurante il principio di base del bosco come sistema biologico complesso.

CIANCIO ricorda che esiste una tradizione forestale, in cui il bosco viene visto come un insieme di alberi e basta, per cui la gestione era fatta in funzione indipendentemente da quello che noi oggi chiamiamo ecosistema; quindi la cultura che si è creata intorno al bosco è legata esclusivamente al legno. Invece oggi bisogna guardare gli interventi in bosco come dipendenti dall'ecosistema. Porta ad esempio la gestione sostenibile: per sua definizione una gestione è sostenibile quando c'è armonia tra sistemi interagenti. Non si deve considerare il settore forestale come un tutto: il tutto è qualcosa di più grande e i sistemi devono interagire l'uno con l'altro. Far crescere la cultura in questo senso sarebbe importante.

Chiude la discussione alle ore 18.15, ribadendo il metodo di lavoro e la richiesta di documenti, impegnandosi ad organizzare un ulteriore incontro.

La Segretaria scientifica  
(Prof.ssa Susanna Nocentini)



Il Coordinatore generale  
(Prof. Orazio Ciancio)



